



CORTE DEI CONTI

SEZIONE CENTRALE DI CONTROLLO
SULLA GESTIONE DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO

**EQUA RIPARAZIONE
PER INGIUSTA DETENZIONE
ED ERRORI GIUDIZIARI**

Deliberazione 16 settembre 2021, n. 15/2021/G



CORTE DEI CONTI



CORTE DEI CONTI

SEZIONE CENTRALE DI CONTROLLO
SULLA GESTIONE DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO

**EQUA RIPARAZIONE
PER INGIUSTA DETENZIONE
ED ERRORI GIUDIZIARI**

Relatore
Cons. Mauro Oliviero

Ha collaborato: Stefano Murra.

SOMMARIO

	Pag.
Deliberazione	5
* * *	
Relazione	11
Sintesi	13
 CAPITOLO I - Oggetto e metodologia dell'indagine	 15
1. Premessa	15
2. Oggetto e metodologia dell'indagine	16
 CAPITOLO II - Il quadro europeo	 19
1. I dati nel <i>web</i>	25
2. Considerazioni.....	26
 CAPITOLO III - Contesto normativo e risorse finanziarie	 29
1. Il quadro normativo	29
2. Il quadro finanziario	33
 CAPITOLO IV - Organi preposti	 35
1. Premessa	35
2. Articolazioni ministeriali	36
3. Azione di rivalsa	37
 CAPITOLO V - Corti d'appello	 39
1. Le ordinanze	39
2. I distretti osservati	45
3. Considerazioni sugli indennizzi	55
4. I rapporti con la legge 13 aprile 1988, n. 117 (c.d. responsabilità civile dei magistrati)	60
 CAPITOLO VI - Quadro ricognitivo annuale	 63
1. Relazioni ministeriali	63
2. Ispettorato generale	83
3. Organismo indipendente di valutazione	85
4. Sezioni giurisdizionali della Corte dei conti	86
 CAPITOLO VII - Considerazioni conclusive	 89

* * *

INDICE DELLE TABELLE

Tabella n. 1 - Ingiusta detenzione in Europa	25
Tabella n. 2 - Ministero dell'economia e delle finanze: capitolo n. 1312	34
Tabella n. 3 - Ministero dell'economia e delle finanze: pagamenti 2017	40
Tabella n. 4 - Ministero dell'economia e delle finanze: pagamenti 2018	41
Tabella n. 5 - Ministero dell'economia e delle finanze: pagamenti 2019	42

Tabella n. 6 - Pagamenti per equa riparazione	43
Tabella n. 7 - Disallineamento dati sui pagamenti	45
Tabella n. 8 - Ordinanze 2018 a campione	46
Tabella n. 9 - Ordinanze a campione depositate nel 2018	46
Tabella n. 10 - Dettaglio ordinanze a campione depositate nel 2018	47
Tabella n. 11 - Spesa ordinanze a campione del 2018	56
Tabella n. 12 - Campione detenzione carceraria	58
Tabella n. 13 - Campione detenzione domiciliare	59
Tabella n. 14 - Campione detenzione mista	60
Tabella n. 15 - Azioni disciplinari 2018-2019	64
Tabella n. 16 - Ordinanze definitive 2017	67
Tabella n. 17 - Dettaglio equa riparazione 2017	68
Tabella n. 18 - Illeciti disciplinari 2017	70
Tabella n. 19 - Ordinanze definitive 2018	71
Tabella n. 20 - Ragioni accoglimento riparazione 2018	73
Tabella n. 21 - Dettaglio equa riparazione 2018	74
Tabella n. 22 - Illeciti disciplinari 2018	77
Tabella n. 23 - Ordinanze definitive 2019	79
Tabella n. 24 - Ragioni accoglimento riparazione 2019	80
Tabella n. 25 - Dettaglio equa riparazione 2019	81
Tabella n. 26 - Illeciti disciplinari 2019	83

* * *

INDICE DEI GRAFICI

Grafico n. 1 - Pagamenti per tipologia di riparazione	44
Grafico n. 2 - Totale pagamenti per equa riparazione	44

* * *

ALLEGATI

Allegato 1 - Osservatorio sulla giustizia civile di Milano: tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale. Edizione 2018	93
---	----

DELIBERAZIONE



CORTE DEI CONTI

SEZIONE CENTRALE DI CONTROLLO SULLA GESTIONE DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO

I Collegio
Adunanza del 29 luglio 2021
e Camera di consiglio del 29 luglio 2021

Presieduta dal Presidente aggiunto Paolo Luigi Rebecchi

Composta dai magistrati:

Presidente aggiunto della Sezione: Paolo Luigi REBECCHI

Consiglieri: Antonello COLOSIMO, Domenico PECCERILLO, Carmela MIRABELLA
Giancarlo Antonio DI LECCE, Mauro OLIVIERO, Carlo PICUNO, Michele SCARPA, Paolo ROMANO

Referendario: ANDREA GIORDANO

* * *

Visto l'art. 100, comma 2, Cost.;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e, in particolare, l'art. 3, comma 4, ai sensi del quale la Corte dei conti svolge il controllo sulla gestione delle amministrazioni pubbliche verificando la corrispondenza dei risultati dell'attività amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge e valutando comparativamente costi, modi e tempi dello svolgimento dell'azione amministrativa;

vista la deliberazione della Sezione in data 24 gennaio 2018, n. 1/2018/G con la quale è stato approvato il programma di controllo sulla gestione per l'esercizio 2018;

vista la relazione, presentata dal cons. Mauro Oliviero, che illustra gli esiti dell'indagine avente a oggetto *"Equa riparazione per ingiusta detenzione ed errori giudiziari"*;

visto l'art. 85, del d.l. 17 marzo 2020 n. 18/2020 e, in particolare, il comma 8-bis (convertito dalla legge n. 27/2020), così come modificato dall'art. 26-ter del d.l. 104/2020 (convertito dalla legge n. 126/2020) recante *"Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"*;

visto il decreto presidenziale 18 maggio 2020, n. 153, recante *"Regole tecniche e operative in materia di svolgimento delle camere di consiglio e delle adunanze in videoconferenza e firma digitale dei provvedimenti dei magistrati nelle funzioni di controllo della Corte dei conti"*;

visto il decreto presidenziale 27 ottobre 2020 n. 287 *"Regole tecniche e operative in materia di svolgimento in videoconferenza delle udienze del giudice nei giudici innanzi alla Corte dei conti, delle Camere di consiglio e delle adunanze, nonché delle audizioni mediante collegamento da remoto del pubblico ministero"*;

viste le “*Indicazioni operative per lo svolgimento di adunanze, camere di consiglio e riunioni – Ottobre 2020*” adottate, in data 1° ottobre 2020 con prot. 2597/2020, dal Presidente della Sezione;

visti i decreti n. 2/2020 e n. 3/2020 del Presidente della Sezione con cui i Magistrati assegnati alla Sezione medesima sono stati ripartiti tra i diversi collegi;

vista l’ordinanza n. 12/2021 prot. n. 1883 del 19 luglio 2021, con la quale il Presidente della Sezione ha convocato il I Collegio per l’adunanza del 29 luglio 2021;

vista la nota di convocazione n. 1885 del 19 luglio 2021, in attuazione della succitata ordinanza presidenziale n. 12/2021, con la quale il Servizio di segreteria per le adunanze ha dato avviso che la Sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato è stata convocata in adunanza per il giorno 29 luglio 2021, trasmettendo la suddetta nota ai seguenti uffici:

- Ministero della giustizia:
 - Ufficio di gabinetto del Ministro;
 - Dipartimento per gli affari di giustizia – Direzione affari giuridici e legali – Ufficio I;
 - Organismo indipendente di valutazione della *performance*;
 - Ministero dell’economia e delle finanze:
 - Ufficio di Gabinetto del Ministro;
 - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato;
 - Dipartimento dell’Amministrazione generale, del personale e dei servizi – Direzione dei servizi del tesoro – Ufficio IX;
- vista la memoria n. 1 del Ministero dell’economia e delle finanze – Direzione dei servizi del tesoro – prot. n. 60046 del 27 luglio 2021, acquisita al protocollo della Sezione al n. 1969 del 28 luglio 2021;
- udito il relatore, cons. Mauro Oliviero;
 - uditi, in rappresentanza delle amministrazioni convocate:
- per il Ministero dell’economia e delle finanze:
 - dott.ssa Valentina Gemignani, Direttore generale dei servizi e del Tesoro;
 - dott. Fabio Le Donne, dirigente Ufficio IX

DELIBERA

di approvare, con le modifiche apportate a seguito della Camera di consiglio, la relazione avente a oggetto “*Equa riparazione per ingiusta detenzione ed errori giudiziari*”.

La presente deliberazione e l’unita relazione saranno inviate, a cura della Segreteria della Sezione, alla Presidenza del Senato della Repubblica e alla Presidenza della Camera dei deputati, alla Presidenza della Commissione Bilancio del Senato della Repubblica, alla Presidenza della Commissione Bilancio della Camera dei deputati nonché alle seguenti amministrazioni:

- Presidenza del Consiglio dei ministri:
 - Segretariato generale;
- Ministero della giustizia:
 - Ufficio di Gabinetto del Ministro;

Dipartimento per gli affari di giustizia – Direzione affari giuridici e legali – Ufficio I;
Organismo indipendente di valutazione della *performance*;
- Ministero dell’economia e delle finanze:
Ufficio di Gabinetto del Ministro;
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato
Dipartimento dell’Amministrazione generale, del personale e dei servizi – Direzione dei servizi del tesoro – Ufficio IX.

Le amministrazioni interessate comunicheranno alla Corte e al Parlamento, entro sei mesi dalla data di ricevimento della presente relazione, le misure consequenziali adottate ai sensi dell’art. 3, c. 6, l. 14 gennaio 1994, n. 20, come modificato dall’art. 1, c. 172, l. 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006).

Le medesime, ove ritengano di non ottemperare ai rilievi formulati, adotteranno, entro trenta giorni dalla ricezione della presente relazione, l’eventuale provvedimento motivato previsto dall’art. 3, c. 64, l. 24 dicembre 2007, n. 244.

La presente deliberazione è soggetta a obbligo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 31 d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (concernente il “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”).

La relativa relazione è inviata, altresì, alle Sezioni riunite in sede di controllo.

Il consigliere relatore
Mauro Oliviero
f.to digitalmente

Il presidente aggiunto
Paolo Luigi Rebecchi
f.to digitalmente

Depositata in segreteria il 16 settembre 2021

Il dirigente
Antonio Fabio Gioia
f.to digitalmente

RELAZIONE

SINTESI

La riparazione pecuniaria per ingiusta detenzione è prevista dagli artt. 314 e 315 del codice di procedura penale. La disciplina ivi prevista si applica anche ai casi di errore giudiziario regolati dall'art. 643 del medesimo codice.

L'istituto rappresenta il riconoscimento, a livello normativo, del principio di civiltà giuridica e di attuazione dei valori di un ordinamento democratico in virtù del quale chi sia stato privato ingiustamente della libertà personale ha diritto ad una congrua riparazione per i danni materiali e morali patiti.

La giurisprudenza è concorde nel ritenere che un soggetto che sia stato detenuto ingiustamente abbia un vero e proprio diritto soggettivo alla riparazione, ancorché soltanto "equa".

Si è evidenziato nel triennio 2017-2019, un aumento della spesa a carico dello Stato per il pagamento degli indennizzi, attestatisi nel 2019 ad euro 48,7 milioni.

Nel corso del 2020, invece, si è registrato un decremento con un importo di euro 43,9 milioni.

Dall'indagine sviluppata con un esame a campione di ordinanze irrevocabili, depositate nel 2018, è emersa, in particolare, una disomogenea applicazione dei criteri di liquidazione di tali ristori da parte delle Corti d'appello; pertanto, si rende necessario un maggiore coordinamento ed attento monitoraggio del Ministero della giustizia per l'acquisizione di ogni provvedimento giudiziario foriero degli indennizzi *de quibus*.

L'attribuzione al Ministero del governo dell'intero fenomeno consentirebbe al medesimo di svolgere anche le funzioni di ordinatore primario di spesa relativamente al pagamento degli indennizzi, ad oggi intestate al Ministero dell'Economia e finanze; attualmente il Ministero della giustizia risulta già intestatario delle competenze relative al pagamento delle spese per la equa riparazione ex legge 24 marzo 2001, n. 89 (cd. legge Pinto) per l'Autorità giudiziaria ordinaria (A.G.O.).

Questa Sezione, ritiene di evidenziare l'opportunità che con un significativo rafforzamento delle attività di monitoraggio delle diverse tipologie di riparazione per ingiuste detenzioni ed errori giudiziari, l'Amministrazione possa curare l'attività

istruttoria conoscitiva volta all'eventuale esercizio dei provvedimenti conseguenti, compresi quelli di profilo disciplinare.

Al fine di poter tempestivamente realizzare l'attività propedeutica conoscitiva di tutti i procedimenti, conclusi con condanna al pagamento di indennizzi per ingiusta detenzione ed errore giudiziario, risulta auspicabile la costituzione di un apposito ufficio di vertice. Adeguato coinvolgimento al riguardo andrebbe anche richiesto al competente Organismo indipendente di valutazione della *performance* (OIV) del Ministero che monitora il funzionamento complessivo del sistema dei controlli interni relazionando annualmente sullo stato dello stesso anche attraverso proposte e raccomandazioni ai vertici amministrativi.

Si è inoltre proceduto ad una comparazione in ambito europeo, con la quale è stata altresì rilevata la sussistenza di sensibili differenze riguardo all'entità degli indennizzi riconosciuti dai vari Paesi.

CAPITOLO I

OGGETTO E METODOLOGIA DELL'INDAGINE

Sommario: 1. Premessa. - 2. Oggetto e metodologia dell'indagine.

1. Premessa

La presente indagine ha sviluppato un accertamento a campione, negli anni dal 2017 al 2019 diretto a verificare l'andamento e le modalità di quantificazione degli oneri sostenuti dal bilancio dello Stato—a titolo di riparazione pecuniaria per ingiusta detenzione e per errori giudiziari. Detti oneri, nel 2019 avevano raggiunto l'importo di euro 48,7 milioni con un aumento del 27 per cento rispetto al 2017 (38,2 milioni). L'importo complessivo ha invece registrato una diminuzione nel 2020 (euro 43, 9 milioni).

Inoltre, è stata analizzata l'attività svolta dal Ministero della giustizia in conseguenza dell'erogazione degli indennizzi, anche sotto il profilo disciplinare.

Dal punto di vista finanziario, è stato oggetto di verifica l'utilizzo delle somme stanziare sul capitolo n. 1312, piano di gestione n. 1 "Somme da corrispondere a titolo di equa riparazione e risarcimenti per ingiusta detenzione nei casi di errori giudiziari" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Con l'obiettivo di acquisire ulteriori elementi di giudizio, si è anche proceduto ad una ricognizione, presso le Sezioni giurisdizionali regionali di questa Corte, dei procedimenti in corso e di quelli conclusi, in materia, per danno erariale.

Infine, si è ritenuto opportuno effettuare anche una ricognizione comparativa della materia rispetto ad alcuni paesi dell'Unione europea, per analizzare la regolamentazione delle similari fattispecie di danno riconosciute in alcuni Stati dell'Unione e le relative quantificazioni economiche giornaliere—ammesse dalle specifiche legislazioni.

2. Oggetto e metodologia dell'indagine

L'istruttoria di questa Sezione è stata avviata e condotta con l'interlocuzione del referente che è stato designato dal Ministero della giustizia.

Dall'indagine è emerso che sussiste un'evidente difformità fra i dati in possesso del predetto ministero, basati unicamente su quanto comunicato dalle Corti d'appello, e quelli resi disponibili dal Ministero dell'Economia e delle finanze, al quale è intestato il capitolo di bilancio con cui sono erogati gli indennizzi in questione.

In particolare, atteso che il Ministero della giustizia era a conoscenza di informazioni parziali, durante l'istruttoria si è convenuto, quindi, sulla necessità di acquisire i dati completi e dettagliati, anche attraverso l'eventuale emanazione di una circolare ministeriale rivolta a tutti i presidenti delle Corti d'appello.

Un esaustivo quadro di riferimento costituisce, infatti, anche la premessa per l'individuazione dei casi nei quali possano ravvisarsi i presupposti per l'esercizio di un'azione di rivalsa dello Stato, nelle ipotesi previste dall'ordinamento, nei confronti del soggetto al quale risulti imputabile l'errore giudiziario, accertato in sede di revisione.

Ciò nondimeno, con nota istruttoria inviata al Ministero della giustizia, al Ministero dell'Economia e delle finanze, nonché al rispettivo Organismo interno di valutazione, questa Sezione ha chiesto di conoscere, ognuno per la parte di propria competenza, i seguenti elementi per il triennio 2017- 2019:

- l'attività svolta nei confronti degli eventuali responsabili per il recupero di quanto erogato a titolo di equa riparazione;
- le misure adottate, al fine di contenere l'onere finanziario sostenuto dallo Stato;
- le eventuali considerazioni espresse al riguardo dall'Organismo interno di valutazione;
- il numero delle domande di equa riparazione accolte, rigettate e pendenti;
- gli importi richiesti con ogni istanza e quanto accordato da ciascuna Corte d'appello;
- il numero e l'oggetto delle domande rigettate per le quali è stato presentato ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo;

- il numero dei soggetti deceduti durante l'ingiusta detenzione o che abbiano contratto patologie dipendenti dalla medesima causa;
- gli elementi di raffronto a livello europeo sulla problematica;
- il numero di procedimenti disciplinari avviati nei riguardi di pubblici dipendenti per tutte le ingiuste detenzioni accertate.

Sulla base delle informazioni che sono state fornite dal ministero si darà conto nel prosieguo della relazione.

CAPITOLO II

IL QUADRO EUROPEO

Sommario: 1. I dati nel *web*. - 2. Considerazioni.

Questa Sezione, nel quadro di un'analisi di confronto, ha ritenuto di acquisire anche elementi informativi relativi a otto paesi europei, presi a campione, per conoscere la regolamentazione ed i criteri dai medesimi adottati nei casi di ingiusta detenzione.

A tal fine, sono state chieste informazioni alle Ambasciate di Austria, Belgio, Finlandia, Francia, Germania, Paesi Bassi, Regno Unito e Spagna che, per ovvi motivi di traduzione, sono state prese in considerazione senza approfondimenti di linguaggio tecnico-giuridico.

In sostanza, nei vari paesi europei viene spesso utilizzato il termine "risarcimento", mentre nel nostro ordinamento si parla di "indennizzo" e, quindi, la seguente analisi è stata effettuata senza la pretesa di un'approfondita analisi, in termini giuridici, di diritto comparato europeo, ma sulla base delle risposte così come sono state fornite dalle varie Autorità diplomatiche.

In particolare, dai riscontri pervenuti è possibile rilevare il disallineamento delle tutele previste dai vari Stati e che potrebbero suggerire, nell'ambito delle iniziative da assumere nel settore della "Politica della giustizia e degli affari interni" dell'Unione europea (artt. 76 e ss. del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea) un'armonizzazione dei criteri di indennizzo al fine di assicurare, tendenzialmente, un'equiparazione di "ogni persona sottoposta alla loro giurisdizione" per un ristoro uniforme, anche in applicazione della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) che prevede, per l'appunto, il diritto ad una riparazione per le persone che hanno subito un arresto o una detenzione ingiusta (art. 5, c. 5), convenzione espressamente richiamata dall'art. 6, comma 2° del Trattato sull'Unione europea.

Austria

Il diritto all'indennizzo delle persone detenute ingiustamente prevede la responsabilità dello Stato per i danni derivanti da diverse ipotesi di errori di giustizia.

La legge stabilisce che il ristoro giornaliero da corrispondere per la privazione della libertà personale subita deve essere di almeno 20 euro, ma non superiore a 50.

Nel valutare l'adeguatezza di detta quota, si tiene conto della durata della restrizione, delle condizioni personali e delle modificazioni arrecate a tali condizioni.

Il diritto all'indennizzo si prescrive tre anni dopo il giorno in cui la persona lesa è venuta a conoscenza dei presupposti per la richiesta di risarcimento.

Lo Stato, a sua volta, può rivalersi sulle persone che hanno agito in qualità di suoi organi e hanno causato il danno volontariamente o per negligenza grave.

Il tribunale incaricato di pronunciarsi sulla domanda di ristoro può conferire al danneggiato il diritto di chiedere un procedimento secondo le disposizioni del Codice di procedura civile sul patrocinio a spese dello Stato.

Belgio

Il diritto alla riparazione è aperto a chiunque sia stato privato della libertà in condizioni incompatibili con le disposizioni dell'art. 5 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950.

Il ricorso è proposto dinanzi ai tribunali ordinari nelle forme previste dal Codice giudiziario e diretto contro lo Stato belga nella persona del Ministro della giustizia.

Chiunque sia stato detenuto preventivamente per più di otto giorni senza che tale detenzione o la sua continuazione siano state provocate dal proprio comportamento può chiedere un risarcimento.

L'importo di tale indennità è fissato secondo equità e tiene conto di tutte le circostanze di interesse pubblico e privato. Questo risarcimento non è soggetto a ricorso.

In mancanza della possibilità per l'interessato di rivolgersi ai tribunali ordinari, la richiesta di risarcimento dei danni deve essere indirizzata al Ministro della giustizia, che decide entro sei mesi.

Se l'indennità viene rifiutata, se l'importo dell'indennità o il numero di giorni sono considerati insufficienti o se il Ministro della giustizia non si è pronunciato entro i sei mesi previsti, l'interessato può rivolgersi ad una apposita Commissione le cui decisioni non sono soggette a ricorso.

In caso di morte delle persone alle quali è riconosciuto un diritto al risarcimento, questo può essere concesso ai loro beneficiari.

Per quanto riguarda le tipologie e l'entità degli indennizzi riconosciuti, il danno materiale viene accordato in base alle prove presentate dal richiedente (ad es.: perdita di introiti oppure spese legali), mentre per il danno morale l'importo varia dai 25 ai 100 euro al giorno (solitamente 50 euro).

Finlandia

In caso di ingiusto arresto o imprigionamento per un crimine, il soggetto può avere diritto a un risarcimento a carico dello Stato per la privazione della libertà subita se:

- le indagini preliminari si sono concluse senza che sia stata avanzata alcuna accusa;
- l'accusa decade o si decide di non procedere;
- è stato dichiarato colpevole ma il crimine non prevedeva arresto o imprigionamento;
- non c'erano motivi legali per l'arresto o l'incarcerazione.

Il risarcimento non è concesso se la privazione della libertà è durata meno di 24 ore.

Inoltre, si può avere diritto a un risarcimento sulla base dei seguenti elementi causati dalla privazione della libertà:

- spese derivanti dall'ingiusta detenzione;
- perdita di reddito o di mantenimento;
- sofferenza;
- spese per la richiesta di risarcimento.

L'indennità giornaliera per la sofferenza è **di 120 euro**, che può aumentare fino a 200-300 euro, anche fino a **400 euro**, se la perdita della libertà è stata eccezionalmente lunga e il crimine sospettato era molto grave con una pena detentiva che, quindi, sarebbe stata lunga.

Tutte le spese e le perdite di reddito menzionate devono essere dimostrate.

Francia

Competenti a decidere sono le Corti d'appello, che emettono un provvedimento motivato nel quale vengono riconosciuti e liquidati il danno materiale e il danno morale.

Per il pregiudizio materiale, si tiene conto, ad esempio, della perdita di salario durante la reclusione e durante la ricerca di una nuova occupazione dopo il rilascio; delle spese di trasporto sostenute dal coniuge per far visita al detenuto in carcere; delle spese di difesa quando remunerano servizi direttamente legati alla privazione della libertà e al procedimento avviato per porvi fine.

Per il pregiudizio morale, si tiene conto dello shock provato da una persona brutalmente e ingiustamente privata della sua libertà, ma può essere aggravato o diminuito, ad esempio, dall'esistenza di un passato carcerario, dall'età del soggetto, da sofferenze collegate alla separazione dalla famiglia, da condizioni di reclusione particolarmente difficili.

Invece, il danno all'immagine o alla reputazione derivante dalla pubblicità data dai media al caso non può dar luogo a un risarcimento, anche se gli articoli di stampa si riferiscono all'arresto, alla detenzione e all'incarcerazione del ricorrente.

La decisione della Corte d'appello è suscettibile di ricorso innanzi alla Commissione nazionale per il risarcimento dei detenuti presso la Corte di cassazione, esercitabile dal ricorrente, dall'agente giudiziario del Tesoro o dal pubblico ministero.

È, altresì, presente una commissione per il monitoraggio della custodia cautelare che, affiancata al Ministro della giustizia e da lui nominata, richiede qualsiasi documento utile per la sua missione e può procedere a visite o audizioni.

La Francia non utilizza criteri di calcolo per determinare l'importo giornaliero, ma si basa sui pregiudizi riconosciuti.

A corredo della risposta pervenuta, ha fornito tre decisioni emesse dalla Corte d'appello di Aix-en-Provence dalle quali è possibile ricavare l'importo giornaliero derivante dalle tipologie di danno liquidate, come di seguito specificato.

Decisione n. 2020/58:

- detenzione dal 27 gennaio al 27 febbraio 2020, pari a 32 giorni;

- respinta la richiesta di danno materiale;
- liquidato il danno morale per 4.500 euro.

L'importo medio giornaliero risulta pertanto **di 140,62 euro**.

Decisione n. 2020/38:

- detenzione di sette mesi (circa 210 giorni);
- liquidato il danno materiale per 12.070 euro;
- liquidato il danno morale per 14.000 euro.

Le fattispecie di danno ammontano a 26.070 euro, ossia **124,14 euro al giorno**.

Decisione n. 2020/44:

- detenzione dal 2 giugno 2016 al 22 maggio 2017, pari a 355 giorni;
- respinta la richiesta di danno materiale;
- liquidato il danno morale per 22.000 euro.

L'importo medio giornaliero risulta pertanto **di 61,97 euro**.

Germania

Il ristoro per coloro che hanno subito un'ingiusta restrizione è regolato dall'art. 7 della legge sull'indennizzo delle misure penali, che così dispone:

- oggetto del risarcimento è il danno alla proprietà causato dalla misura penale, nel caso di privazione della libertà sulla base di una decisione del tribunale anche il danno che non è un danno alla proprietà;

- il risarcimento per danni alla proprietà viene corrisposto solo se il danno dimostrato supera l'importo di 25 euro;

- per il danno che non sia un danno alla proprietà, il risarcimento ammonta a **75 euro** per ogni giorno di privazione della libertà;

- non viene corrisposto alcun risarcimento per i danni che si sarebbero verificati anche senza il provvedimento penale.

Paesi Bassi

L'ingiusta custodia cautelare in carcere è regolata da due articoli del Codice di procedura penale olandese, con i quali sono risarciti il danno subito e varie spese.

I presupposti, di legge e di giurisprudenza, per l'ammissibilità del rimborso prevedono che deve trattarsi di un'assoluzione per tutti i fatti per i quali l'imputato è stato processato e devono essere presenti "ragioni di equità" per poter concedere un risarcimento.

Ciò nondimeno, l'atteggiamento dell'imputato durante il processo potrebbe svolgere un ruolo in merito: se la sua (prolungata) detenzione fosse il risultato del suo silenzio o delle sue dichiarazioni incomplete, questo potrebbe essere un motivo per non concedere l'indennizzo.

La richiesta di riparazione deve essere presentata entro tre mesi dalla data in cui la sentenza è diventata irrevocabile o dalla data di archiviazione del procedimento.

In caso di decesso dell'imputato dopo la presentazione della domanda, il rimborso sarà a favore degli eredi.

Qualora il procedimento si concluda senza una condanna o con una condanna sulla base di un reato per il quale non è prevista la carcerazione preventiva, il giudice, su richiesta dell'imputato, può riconoscere un risarcimento a carico dello Stato per il danno non patrimoniale patito in conseguenza del fermo o della custodia cautelare.

Detta richiesta può essere inoltrata anche dai suoi eredi e da essi riscossa, ma in tale caso il risarcimento non può comprendere altro che il danno patrimoniale.

Il risarcimento consiste in importi fissi giornalieri, secondo il luogo dove è avvenuta la detenzione:

- presso l'ufficio di Polizia, **130,00 euro**;
- presso una casa circondariale, **100,00 euro**;
- presso una casa circondariale in regime di restrizione severa, **130,00 euro**;
- presso un carcere di massima sicurezza, **130,00 euro**.

Tuttavia, in casi eccezionali il giudice può concedere un risarcimento maggiore.

Relativamente alle spese sostenute, qualora il procedimento si concluda senza una condanna, viene riconosciuto all'imputato o ai suoi eredi un risarcimento a carico dello Stato per i viaggi e i soggiorni legati allo svolgimento delle indagini e del procedimento.

Analogamente, può essere riconosciuto un risarcimento per il danno subito dall'imputato a seguito delle assenze effettuate a causa del procedimento e del

dibattimento, così come per i costi dell'assistenza legale, anche durante la custodia cautelare.

Il ristoro di queste spese può essere concesso anche nel caso in cui il procedimento termini con una condanna per un fatto per il quale non è ammessa la carcerazione preventiva.

1. I dati nel web

Come ulteriore elemento di raffronto, si è anche proceduto ad una ricerca delle informazioni disponibili nel web, sulla base della concreta prassi giudiziaria dei paesi di cui al paragrafo precedente.

Dalla tabella che segue si rileva la diversità degli importi pagati, peraltro normalmente inferiori rispetto all'Italia.

Tabella n. 1 - Ingiusta detenzione in Europa

INGIUSTA DETENZIONE IN EUROPA ESEMPI DI INDENNIZZI		
PAESE	IMPORTO GIORNALIERO	ORIGINE DEI DATI
Austria	da 20 a 50 euro	https://www.errorigiudiziari.com/ingiusta-detenzione-in-austria/
Belgio	75 euro	https://www.errorigiudiziari.com/errorigiudiziari-quanto-spende-il-belgio-in-risarcimenti/
Finlandia	da 100 a 120 euro	https://www.errorigiudiziari.com/errorigiudiziari-in-finlandia/
Francia	da 35 a 40 euro	https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/cion_lois/l15b3404-tiii_rapport-avis#
Germania	75 euro	https://www.juris.de/jportal/portal/page/hoemerl.psml?nid=jnachr-IUNA200903297&cmsuri=%2Fjuris%2Fde%2Fnachrichten%2Fzeigenachricht.jsp
Paesi Bassi	da 80 a 105 euro	https://www.rechtnet.nl/rechtsgebieden/strafrecht/schadevergoeding-na-onterechte-detentie/
Spagna	25 euro	https://elpais.com/espana/2020-06-04/cuanto-dinero-vale-estar-en-la-carcel-por-un-error-judicial-justicia-dice-que-25-euros-diarios.html

Fonte: elaborazione Corte dei conti

Con riguardo al Regno Unito, attualmente non è previsto alcun risarcimento per coloro che sono stati ingiustamente tenuti in custodia cautelare, in quanto una riparazione è concessa solo alle persone che sono state effettivamente condannate, ma che, in seguito, vengono ritenute innocenti.

Per tali circostanze l'indennizzo massimo che viene riconosciuto è pari a 1.000.000 di sterline (1.170.000 circa euro) nei casi in cui il richiedente sia stato detenuto per almeno 10 anni (320 euro gg. di media), o pari a 500.000 sterline (585.000 circa euro) in tutti gli altri casi¹.

2. Considerazioni

Il tema dell'armonizzazione in materia penale degli ordinamenti europei a seguito del Trattato di Lisbona ha evidenziato la problematica dell'equo indennizzo riconosciuto a coloro che hanno subito una ingiusta detenzione conseguente ad un mandato di arresto (o, più in generale, ad un mandato di cattura internazionale).

In passato, la giurisprudenza di legittimità² aveva ritenuto che, per l'esplicita esclusione³ dell'applicazione di specifici parametri⁴, l'arresto a fini estradizionali non dava luogo al diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione.

Successivamente, l'intervento della Corte costituzionale⁵, nel rielaborare una più innovativa lettura delle previsioni in materia, ha consentito di riconoscere il diritto dell'estradando - ingiustamente sottoposto a misura cautelare - ad essere ristorato per il pregiudizio subito; conseguentemente, i giudici della legittimità⁶ hanno affermato la necessità dell'accertamento dell'ingiustizia, sostanziale o formale della detenzione e l'assenza di dolo o colpa grave in capo dall'istante.

Ed ancora recentemente la Suprema Corte⁷ ha stabilito che il calcolo dell'indennizzo giornaliero - costituito dal rapporto tra il tetto massimo dell'indennizzo (di cui all'art.

¹ Origine dei dati: <https://commonslibrary.parliament.uk/research-briefings/sn02131/>.

² Cass., sez. 6, n. 31130, 8 luglio 2003 - 23 luglio 2003, CED 226208; Cass., sez. 6, n. 1648, 22 aprile 1997 - 27 maggio 1997, CED 208145.

³ Operata dall'art. 714, c. 2, c.p.p.

⁴ Previsti dagli artt. 273 e 280 c.p.p.

⁵ C. cost., 16 luglio 2004, n. 231.

⁶ Cass. Sez. 4, n. 52813, 19 settembre 2018, C.E.D. 275197.

⁷ Cass. sez. 4, n. 50615, 3 dicembre 2019, Sez. U. n. 24287, 9 maggio 2001.

315 c.p.p., c. 2) e il termine massimo della custodia cautelare (di cui all'art. 303, c. 4, lett. c), espresso in giorni, moltiplicato per il periodo - anch'esso espresso in giorni - di ingiusta restrizione subita, costituisce un criterio convenzionale di portata generale ma si basa su parametri e su presupposti alquanto diversi da quelli oggetto della restrizione a fini estradizionali, atteso che la sottoposizione dell'estraddando a restrizione della libertà ha natura e funzioni non sovrapponibili a quelle delle misure cautelari personali adottate ai sensi dell'art. 272 c.p.p. e ss.

Ne discende che, per gli ordini di cattura internazionali errati, al fine di determinare il *quantum* di indennizzo nel caso di ingiusta detenzione a fini estradizionali, rimane valido il principio generale secondo il quale il tratto caratteristico dell'istituto della riparazione per ingiusta detenzione è la liquidazione "equitativa" operata dal giudice - entro i confini della ragionevolezza e della coerenza - relativamente alle circostanze del caso concreto.

La maggior facilità di "circolazione" nell'ambito dell'Unione europea, di provvedimenti restrittivi della libertà personale, in conseguenza dell'applicazione della disciplina prevista dalla "decisione quadro" 2002/584, che ha introdotto il "mandato di arresto europeo" (Corte di giustizia sent. 25 luglio 2018, *Minister for Justice and Equality*- C-216/18 PPU; OG -C-508/18 e PI -C-82/198 PPU e causa C-509/18-PF) del 27 maggio 2019) e l'ulteriore implementazione delle attività inquirenti connesse alla recente costituzione dell'Ufficio del Procuratore europeo ("EPPO")⁸, deputato a tutelare gli interessi finanziari comunitari, potrà comportare un incremento delle carcerazioni disposte da autorità giudiziarie con sede diversa da quella italiana con la conseguenza della necessità di disporre di un più accurato quadro informativo delle ingiuste detenzioni conseguenti a detti provvedimenti restrittivi di provenienza europea così come delle ingiuste detenzioni relative a provvedimenti giudiziari italiani eseguiti in Europa. Ciò al fine di poter apprezzare - in un'ottica di reciprocità con gli altri Stati europei - l'eventuale sussistenza di un delta differenziale degli indennizzi definiti nel nostro Paese, ma derivanti da errori giudiziari commessi dalle altre nazioni che inevitabilmente hanno ricadute finanziarie sul bilancio dello Stato,

⁸ Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio del 12 ottobre 2017 e d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 9.

ovvero al contrario, se gli errori sono derivati da provvedimenti emessi dalle autorità giurisdizionali italiane e gli indennizzi siano gravati sugli altri bilanci europei.

Infine, per le disomogeneità e le marcate differenziazioni esistenti in ambito europeo circa i criteri per il riconoscimento degli indennizzi nei casi di ingiusta detenzione, gli eventuali squilibri che potrebbero evidenziarsi dalle informazioni richieste costituirebbero l'occasione per promuovere adeguati processi di uniformizzazione degli indennizzi in sede unionale.

CAPITOLO III

CONTESTO NORMATIVO E RISORSE FINANZIARIE

Sommario: 1. Il quadro normativo. - 2. Il quadro finanziario.

1. Il quadro normativo

La Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e il Patto internazionale sui diritti civili e politici, prevedono il diritto alla riparazione. Gli Stati contraenti si sono impegnati a darvi attuazione.

Al riguardo, la Corte di cassazione ha evidenziato come le norme internazionali, non contenendo ulteriori specificazioni circa la disciplina del diritto alla riparazione, non si prestano ad un'applicazione immediata nell'ordinamento interno⁹.

L'articolo 24, ultimo comma, della Costituzione stabilisce che "la legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari".

La Corte costituzionale, già nella pronuncia n. 1 del 1969, aveva osservato che spettava al legislatore trovare la soluzione del problema "se l'istituto della riparazione degli errori giudiziari debba restringersi ai casi di carcerazione ove intervenga o sia intervenuta sentenza irrevocabile di condanna, o debba invece comprendere qualunque caso di carcerazione preventiva, ingiustamente scontata".

La disciplina introdotta dal codice di procedura penale ha recepito quanto evidenziato in detta pronuncia, riconoscendo il diritto a un'equa riparazione per coloro che abbiano patito una custodia cautelare.

⁹ Cfr. La Cass. civ. sez. III, 12-01-1999 n. 254, richiamandosi ai propri precedenti a partire dalla decisione Polo Castro (ma sul punto specifico al caso Giovannini, Cass. pen., SSUU, 29-5-1992, n. 2), ricorda che le norme della Cedu sono immediatamente applicabili «a condizione che contengano il modello di un atto interno completo in tutti i suoi elementi essenziali, tali cioè da poter senz'altro creare obblighi e diritti; ove, invece, l'atto internazionale non contenga detto modello, le situazioni giuridiche interne da esso imposte abbisognano, perché si realizzino, di una specifica attività normativa dello Stato», sulla base di tali premesse «l'art. 5, n. 5 della Convenzione europea, in virtù del quale "ogni persona vittima di arresto o detenzione in violazione di una delle disposizioni del presente articolo ha diritto ad una riparazione" prevede un generico diritto alla riparazione, senza ulteriori specificazioni circa la disciplina di tale diritto, per cui la suindicata disposizione non si presta ad una applicazione immediata ed assume soltanto il valore di un impegno degli Stati contraenti a darvi attuazione, attraverso strumenti apprestati dal diritto interno».

La materia è disciplinata dagli artt. 314 e 315 che regolano presupposti e procedimento, indicando nella cifra pari ad euro 516.456,90, l'importo massimo erogabile¹⁰.

In particolare, secondo l'art. 314 il soggetto ha diritto a un'equa riparazione per la custodia cautelare subita, qualora: non vi abbia dato causa/concorso per dolo o colpa grave, se è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato ovvero perché non è previsto dalla legge come reato (c.d. ingiusta detenzione cautelare ovvero errore giudiziario in senso lato).

Lo stesso diritto spetta anche a colui che venga prosciolto per qualsiasi causa o al condannato che nel corso del processo sia stato sottoposto a custodia cautelare quando, con decisione irrevocabile, risulti accertato che il provvedimento che ha disposto la misura è stato emesso o mantenuto senza che sussistessero le condizioni di applicabilità previste dagli articoli 273 e 280¹¹.

In materia di riparazione per i danni morali e materiali subiti, il codice di procedura penale ne riconosce, altresì, il diritto al soggetto che abbia subito un errore giudiziario emerso con proscioglimento in sede di revisione (art. 643), mediante domanda da

¹⁰ Con l'art. 15 della legge 16 dicembre 1999, n. 479, venne decuplicata la soglia complessiva precedentemente in vigore elevandola da cento milioni a un miliardo di lire, corrispondente all'attuale somma espressa in euro.

¹¹ Si riporta il testo di tali articoli.

Art. 273. Condizioni generali di applicabilità delle misure.

1. Nessuno può essere sottoposto a misure cautelari se a suo carico non sussistono gravi indizi di colpevolezza.

1-bis. Nella valutazione dei gravi indizi di colpevolezza si applicano le disposizioni degli articoli 192, commi 3 e 4, 195, comma 7, 203 e 271, comma 1.

2. Nessuna misura può essere applicata se risulta che il fatto è stato compiuto in presenza di una causa di giustificazione o di non punibilità o se sussiste una causa di estinzione del reato ovvero una causa di estinzione della pena che si ritiene possa essere irrogata.

Art. 280. Condizioni di applicabilità delle misure coercitive.

1. Salvo quanto disposto dai commi 2 e 3 del presente articolo e dall'art. 391, le misure previste in questo capo possono essere applicate solo quando si procede per delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a tre anni.

2. La custodia cautelare in carcere può essere disposta solo per delitti, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni e per il delitto di finanziamento illecito dei partiti di cui all'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e successive modificazioni.

3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica nei confronti di chi abbia trasgredito alle prescrizioni inerenti ad una misura cautelare.

presentarsi entro due anni dal passaggio in giudicato della relativa sentenza (art. 645) (c.d. errore giudiziario in senso stretto).

Le medesime disposizioni si applicano, altresì, a favore delle persone nei cui confronti sia pronunciato provvedimento di archiviazione ovvero sentenza di non luogo a procedere.

Il diritto alla riparazione è escluso per quella parte della custodia cautelare che sia computata ai fini della determinazione della misura di una pena ovvero per il periodo in cui le limitazioni conseguenti all'applicazione della custodia siano state sofferte anche in forza di altro titolo.

Infine, quando con la sentenza o con il provvedimento di archiviazione è stato affermato che il fatto non è previsto dalla legge come reato per abrogazione della norma incriminatrice, il diritto alla riparazione è altresì escluso per quella parte di custodia cautelare sofferta prima della abrogazione medesima.

È anche opportuno richiamare, tra gli altri, alcuni articoli del codice di procedura penale che determinano un uso residuale della custodia cautelare in carcere, infatti il giudice può disporla solo per delitti, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni (art. 280); è invece preclusa nel caso in cui il giudice ritenga che, all'esito del giudizio, la pena detentiva da eseguire non sarà superiore a tre anni (art. 275 c. 2-bis); infine, qualora si ricorra agli arresti domiciliari, anche in sostituzione della custodia cautelare in carcere, il giudice può prescrivere procedure di controllo mediante l'installazione di mezzi elettronici o altri strumenti tecnici (art. 275-bis).

Va anche ricordato l'inquadramento giuridico posto dalla Corte di cassazione per l'istituto dell'equa riparazione, che deve rappresentare, in generale, uno strumento indennitario da atto lecito e non già risarcitorio, diretto a compensare solo le ricadute sfavorevoli, patrimoniali e non, procurate dalla privazione della libertà, e con il quale l'ordinamento riconosce un ristoro per la libertà ingiustamente compressa, ma senza colpe, correlando, perciò, la quantificazione dell'indennizzo alla sola durata ed intensità della privazione della libertà, salvo gli aggiustamenti resi necessari

dall'evidenziazione di profili di pregiudizio più vasti ed esuberanti rispetto al "fisiologico" danno da privazione della libertà¹².

Inoltre, ai fini della presente indagine, per come già detto, sono oggetto di osservazione le eventuali responsabilità dei pubblici dipendenti e l'attività svolta dall'amministrazione nei loro confronti per il recupero di quanto erogato a titolo di equa riparazione.

In particolare, per quanto riguarda i magistrati, fra gli illeciti disciplinari commessi nell'esercizio delle funzioni vi è, all'art. 2, c. 1, lett. gg), del d.lgs. n. 109/2006, "l'emissione di un provvedimento restrittivo della libertà personale fuori dei casi consentiti dalla legge, determinata da negligenza grave ed inescusabile".

Inoltre, l'art. 15 della legge n. 47/2015 prevede che il Ministero della giustizia presenti alle Camere, entro il 31 gennaio di ogni anno, una "relazione contenente dati, rilevazioni e statistiche relativi all'applicazione, nell'anno precedente, delle misure cautelari personali, distinte per tipologie, con l'indicazione dell'esito dei relativi procedimenti, ove conclusi" ¹³.

Con l'art. 1, c. 37, della legge 23 giugno 2017, n. 103, la predetta norma è stata integrata affinché la relazione comprenda "i dati relativi alle sentenze di riconoscimento del diritto alla riparazione per ingiusta detenzione, pronunciate nell'anno precedente, con specificazione delle ragioni di accoglimento delle domande

¹² Cfr., fra le tante, Cass., sez. IV, sent. n. 21077/2014. In essa è indicato l'ammontare massimo giornaliero della riparazione: 235,82 euro per la custodia cautelare in carcere e 117,91 euro per gli arresti domiciliari. In caso di carcerazione, detto importo giornaliero si ottiene dividendo il limite massimo dell'indennizzo previsto dal codice di procedura penale, pari a 516.456,90 euro, per la durata massima della custodia cautelare stabilita dall'art. 303, c. 4, lett. c), c.p.p., pari a 6 anni. In pratica, 516.456,90 diviso 2.190 giorni (365 giorni moltiplicato 6 anni), uguale a 235,82. Per la detenzione domiciliare, l'importo è la metà di quello calcolato per il carcere, quindi 117,91.

Nella medesima sentenza è anche affermato che "fermo restando il tetto massimo fissato dalla legge in euro 516.456,90, il giudice della riparazione può discostarsi da tale ammontare giornaliero tenendo conto del pregiudizio specifico, patrimoniale e non patrimoniale. Lo scostamento, tuttavia, deve trovare puntuale riferimento in allegate specifiche ripercussioni di danno, che non conseguirebbero equo ristoro nella misura ponderata matematica di cui s'è detto. Pur vero che allegazioni in discorso potrebbero trovare sufficiente corroborazione in asserti presuntivi, ragionevolmente ancorati all'evidenza processuale, ma la giustificazione motivazionale non può essere ridotta ad un generico apodittico assioma. Perché l'equità non tracimi in arbitrio incontrollabile è però necessario che il giudice individui in maniera puntuale e corretta i parametri specifici di riferimento, la valorizzazione dei quali impone che sia stato rilevato un *surplus* di effetto lesivo da atto legittimo (la misura cautelare) rispetto alle gravi, ma ricorrenti e, per così dire, fisiologiche, conseguenze derivanti dalla privazione della libertà".

¹³ Il documento è curato dal Dipartimento per gli affari di giustizia. L'ultima relazione disponibile è quella relativa all'anno 2020, con aggiornamento all'aprile 2021

e dell'entità delle riparazioni, nonché i dati relativi al numero di procedimenti disciplinari iniziati nei riguardi dei magistrati per le accertate ingiuste detenzioni, con indicazione dell'esito, ove conclusi”.

Nella materia oggetto della presente indagine, va richiamata, come già detto, anche la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, del 4 novembre 1950), la quale stabilisce, all'art. 5, c. 5, che ogni persona vittima di arresto o di detenzione in violazione di una delle disposizioni contenute nel medesimo articolo ha diritto a una riparazione¹⁴.

2. Il quadro finanziario

Nella tabella che segue sono indicate le somme registrate in conto competenza sul capitolo n. 1312, intestato al Ministero dell'economia e delle finanze, in materia di “equa riparazione e risarcimenti”.

¹⁴ Si riporta il testo dell'articolo citato.

Art. 5. Diritto alla libertà e alla sicurezza.

1. Ogni persona ha diritto alla libertà e alla sicurezza. Nessuno può essere privato della libertà, se non nei casi seguenti e nei modi previsti dalla legge:

- (a) se è detenuto regolarmente in seguito a condanna da parte di un tribunale competente;
- (b) se si trova in regolare stato di arresto o di detenzione per violazione di un provvedimento emesso, conformemente alla legge, da un tribunale o allo scopo di garantire l'esecuzione di un obbligo prescritto dalla legge;
- (c) se è stato arrestato o detenuto per essere tradotto dinanzi all'autorità giudiziaria competente, quando vi sono motivi plausibili di sospettare che egli abbia commesso un reato o vi sono motivi fondati di ritenere che sia necessario impedirgli di commettere un reato o di darsi alla fuga dopo averlo commesso;
- (d) se si tratta della detenzione regolare di un minore decisa allo scopo di sorvegliare la sua educazione oppure della sua detenzione regolare al fine di tradurlo dinanzi all'autorità competente;
- (e) se si tratta della detenzione regolare di una persona suscettibile di propagare una malattia contagiosa, di un alienato, di un alcolizzato, di un tossicomane o di un vagabondo;
- (f) se si tratta dell'arresto o della detenzione regolare di una persona per impedirle di entrare illegalmente nel territorio, oppure di una persona contro la quale è in corso un procedimento d'espulsione o d'estradizione.

2. Ogni persona arrestata deve essere informata, al più presto e in una lingua a lei comprensibile, dei motivi dell'arresto e di ogni accusa formulata a suo carico.

3. Ogni persona arrestata o detenuta, conformemente alle condizioni previste dal paragrafo 1 c del presente articolo, deve essere tradotta al più presto dinanzi a un giudice o a un altro magistrato autorizzato dalla legge a esercitare funzioni giudiziarie e ha diritto di essere giudicata entro un termine ragionevole o di essere messa in libertà durante la procedura. La scarcerazione può essere subordinata a garanzie che assicurino la comparizione dell'interessato all'udienza.

4. Ogni persona privata della libertà mediante arresto o detenzione ha il diritto di presentare un ricorso a un tribunale, affinché decida entro breve termine sulla legittimità della sua detenzione e ne ordini la scarcerazione se la detenzione è illegittima.

5. Ogni persona vittima di arresto o di detenzione in violazione di una delle disposizioni del presente articolo ha diritto a una riparazione.

Tabella n. 2 – Ministero dell’economia e delle finanze: capitolo n. 1312

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI							
ANNO	Capitolo di spesa		Articolo/piano di gestione		Stanziamento definitivo di competenza	Impegni di competenza	Pagamenti di competenza
2017	1312	SOMME DA CORRISPONDERE A TITOLO DI EQUA RIPARAZIONE E RISARCIMENTI PER INGIUSTA DETENZIONE NEI CASI DI ERRORI GIUDIZIARI	01	SOMME DA CORRISPONDERE A TITOLO DI EQUA RIPARAZIONE E RISARCIMENTI PER INGIUSTA DETENZIONE, ECC.	40.000.000,00	38.287.339,83	38.287.317,83
2018	1312	SOMME DA CORRISPONDERE A TITOLO DI EQUA RIPARAZIONE E RISARCIMENTI PER INGIUSTA DETENZIONE NEI CASI DI ERRORI GIUDIZIARI	01	SOMME DA CORRISPONDERE A TITOLO DI EQUA RIPARAZIONE E RISARCIMENTI PER INGIUSTA DETENZIONE, ECC.	48.000.000,00	47.248.113,81	47.247.971,81
2019	1312	SOMME DA CORRISPONDERE A TITOLO DI EQUA RIPARAZIONE E RISARCIMENTI PER INGIUSTA DETENZIONE NEI CASI DI ERRORI GIUDIZIARI	01	SOMME DA CORRISPONDERE A TITOLO DI EQUA RIPARAZIONE E RISARCIMENTI PER INGIUSTA DETENZIONE, ECC.	48.800.000,00	48.799.858,00	47.718.889,75
2020	1312	SOMME DA CORRISPONDERE A TITOLO DI EQUA RIPARAZIONE E RISARCIMENTI PER INGIUSTA DETENZIONE NEI CASI DI ERRORI GIUDIZIARI	01	SOMME DA CORRISPONDERE A TITOLO DI EQUA RIPARAZIONE E RISARCIMENTI PER INGIUSTA DETENZIONE, ECC.	44.000.000,00	43.998.376,78	43.920.318,91

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati del sistema Conosco.

Tutte le voci di spesa mostrano, nel corso del quadriennio un andamento crescente sia per impegni che pagamenti negli anni 2017-2019 ed una consistente riduzione nel 2020, che hanno registrato pagamenti per competenza per euro 43,9 milioni rispetto ai 47,7 milioni del 2019.

Peraltro, relativamente ai pagamenti, si è riscontrata una discordanza con gli importi complessivi comunicati all’Amministrazione della giustizia (cfr. capitolo IV)¹⁵.

¹⁵ Nell’audizione in sede di adunanza, il Ministero dell’economia e delle finanze ha motivato tale discordanza con il pagamento di somme in conto residui.

CAPITOLO IV

ORGANI PREPOSTI

Sommario: 1. Premessa. - 2. Articolazioni ministeriali. - 3. Azione di rivalsa.

1. Premessa

Dal punto di vista procedimentale, l'art. 315 c.p.p. richiede che la domanda di riparazione venga proposta, a pena di inammissibilità, entro due anni dal giorno in cui la sentenza di proscioglimento o di condanna è divenuta irrevocabile, la sentenza di non luogo a procedere è divenuta inoppugnabile o è stata effettuata la notificazione del provvedimento di archiviazione alla persona nei cui confronti è stato pronunciato.

Si applicano altresì, in quanto compatibili, le norme sulla riparazione dell'errore giudiziario, di cui agli artt. 643, 644, 645, 646 e 647 c.p.p.¹⁶.

¹⁶ Si riporta il testo di tali articoli.

Art. 643. Riparazione dell'errore giudiziario.

1. Chi è stato prosciolto in sede di revisione, se non ha dato causa per dolo o colpa grave all'errore giudiziario, ha diritto a una riparazione commisurata alla durata dell'eventuale espiazione della pena o internamento e alle conseguenze personali e familiari derivanti dalla condanna.
2. La riparazione si attua mediante pagamento di una somma di denaro ovvero, tenuto conto delle condizioni dell'avente diritto e della natura del danno, mediante la costituzione di una rendita vitalizia. L'avente diritto, su sua domanda, può essere accolto in un istituto, a spese dello Stato.
3. Il diritto alla riparazione è escluso per quella parte della pena detentiva che sia computata nella determinazione della pena da espriare per un reato diverso, a norma dell'articolo 657 comma 2.

Art. 644. Riparazione in caso di morte.

1. Se il condannato muore, anche prima del procedimento di revisione, il diritto alla riparazione spetta al coniuge, ai discendenti e ascendenti, ai fratelli e sorelle, agli affini entro il primo grado e alle persone legate da vincolo di adozione con quella deceduta.
2. A tali persone, tuttavia, non può essere assegnata a titolo di riparazione una somma maggiore di quella che sarebbe stata liquidata al prosciolto. La somma è ripartita equitativamente in ragione delle conseguenze derivate dall'errore a ciascuna persona.
3. Il diritto alla riparazione non spetta alle persone che si trovino nella situazione di indegnità prevista dall'articolo 463 del Codice civile.

Art. 645. Domanda di riparazione.

1. La domanda di riparazione è proposta, a pena di inammissibilità, entro due anni dal passaggio in giudicato della sentenza di revisione ed è presentata per iscritto, unitamente ai documenti ritenuti utili, personalmente o per mezzo di procuratore speciale, nella cancelleria della corte d'appello che ha pronunciato la sentenza.
2. Le persone indicate nell'articolo 644 possono presentare la domanda nello stesso termine, anche per mezzo del curatore indicato nell'articolo 638 ovvero giovandosi della domanda già proposta da altri. Se la domanda è presentata soltanto da alcuna delle predette persone, questa deve fornire l'indicazione degli altri aventi diritto.

L'entità della riparazione per l'ingiusta detenzione va determinata dal giudice in via equitativa (art. 314, c. 1, c.p.p.), deve essere commisurata alla durata della privazione della libertà e alle conseguenze personali e familiari derivanti dalla detenzione (combinato disposto art. 315, c. 3, e art. 643, c. 1, c.p.p.) e non può comunque eccedere la somma di euro 516.456,90 (art. 315, c. 2, c.p.p.).

L'art. 102 delle norme di attuazione del codice (d.lgs. n. 271/1989) stabilisce, inoltre, che la domanda di riparazione per l'ingiusta detenzione deve essere presentata presso la cancelleria della Corte d'appello nel cui distretto è stata pronunciata la sentenza o il provvedimento di archiviazione che ha definito il procedimento.

Nel caso di sentenza emessa dalla Corte di cassazione, è competente la Corte d'appello nel cui distretto è stato emesso il provvedimento impugnato.

2. Articolazioni ministeriali

Nell'ambito della presente indagine, sono coinvolti:

- la Direzione generale degli affari giuridici e legali del Ministero della giustizia, che cura il contenzioso nel quale è interessato il Ministero, in raccordo con le direzioni generali, anche degli altri dipartimenti, competenti per le materie interessate, nonché il contenzioso relativo ai diritti umani e ricorsi individuali proposti contro lo Stato avanti la Corte europea dei diritti dell'uomo;

Art. 646. Procedimento e decisione.

1. Sulla domanda di riparazione la corte d'appello decide in camera di consiglio osservando le forme previste dall'articolo 127.
2. La domanda, con il provvedimento che fissa l'udienza, è comunicata al pubblico ministero ed è notificata, a cura della cancelleria, al ministro del tesoro presso l'avvocatura dello Stato che ha sede nel distretto della corte e a tutti gli interessati, compresi gli aventi diritto che non hanno proposto la domanda.
3. L'ordinanza che decide sulla domanda di riparazione è comunicata al pubblico ministero e notificata a tutti gli interessati, i quali possono ricorrere per cassazione.
4. Gli interessati che, dopo aver ricevuto la notificazione prevista dal comma 2, non formulano le proprie richieste nei termini e nelle forme previsti dall'articolo 127 comma 2, decadono dal diritto di presentare la domanda di riparazione successivamente alla chiusura del procedimento stesso.
5. Il giudice, qualora ne ricorrano le condizioni, assegna all'interessato una provvisoria a titolo di alimenti.

Art. 647. Risarcimento del danno e riparazione.

1. Nel caso previsto dall'articolo 630 comma 1 lettera d), lo Stato, se ha corrisposto la riparazione, si surroga, fino alla concorrenza della somma pagata, nel diritto al risarcimento dei danni contro il responsabile.

- la Direzione dei servizi erogati alle amministrazioni e ai terzi del Ministero dell'economia e delle finanze, che emette l'autorizzazione al pagamento dell'indennizzo dovuto, previa ricezione dalla Corte d'appello della copia dell'ordinanza, munita dell'attestazione di irrevocabilità, e dell'attestazione della registrazione delle spese prenotate a debito rilasciata dall'Agenzia delle entrate.

3. Azione di rivalsa

Come sopra detto, in materia di equa riparazione si applicano, in quanto compatibili, le norme sulla riparazione dell'errore giudiziario, di cui agli artt. 643, 644, 645, 646 e 647 c.p.p.

In particolare, l'art. 647 stabilisce che nel caso previsto dall'art. 630, c. 1, lett. d), c.p.p. lo Stato, se ha corrisposto la riparazione, si surroga fino alla concorrenza della somma pagata, nel diritto al risarcimento dei danni contro il responsabile.

Tale caso concerne la condanna che sia stata pronunciata in conseguenza di falsità in atti o in giudizio o di un altro fatto previsto dalla legge come reato¹⁷.

Per la presente indagine, si è concordato con il rappresentante del Ministero di precedere "all'acquisizione di dati completi e dettagliati che consentano di stabilire con certezza quale sia stata l'entità degli esborsi effettuati dallo Stato", poiché la "compiuta ricostruzione del quadro di riferimento costituisce la necessaria premessa per l'eventuale avvio da parte del ministero di un'attività istruttoria volta all'individuazione dei casi nei quali possano ravvisarsi i presupposti per l'esercizio da

¹⁷ Si riporta il testo completo della norma richiamata.

Art. 630. Casi di revisione.

1. La revisione può essere richiesta:

a) se i fatti stabiliti a fondamento della sentenza o del decreto penale di condanna non possono conciliarsi con quelli stabiliti in un'altra sentenza penale irrevocabile del giudice ordinario o di un giudice speciale;

b) se la sentenza o il decreto penale di condanna hanno ritenuto la sussistenza del reato a carico del condannato in conseguenza di una sentenza del giudice civile o amministrativo, successivamente revocata, che abbia deciso una delle questioni pregiudiziali previste dall'articolo 3 ovvero una delle questioni previste dall'articolo 479;

c) se dopo la condanna sono sopravvenute o si scoprono nuove prove che, sole o unite a quelle già valutate, dimostrano che il condannato deve essere prosciolto a norma dell'articolo 631;

d) se è dimostrato che la condanna venne pronunciata in conseguenza di falsità in atti o in giudizio o di un altro fatto previsto dalla legge come reato.

parte dello Stato di un'azione di rivalsa nei confronti del soggetto al quale risulti imputabile l'errore giudiziario (che ha comportato una condanna definitiva poi oggetto di revisione) o l'ingiusta detenzione nei casi previsti dall'art. 314, cc. 1 e 2, c.p.p.”¹⁸.

¹⁸ Nota del Ministero della giustizia, Dipartimento per gli affari di giustizia, Direzione generale degli affari giuridici e legali, Ufficio I, prot. n. 213614 del 7 novembre 2019.

CAPITOLO V

CORTI D'APPELLO

Sommario: 1. Le ordinanze. - 2. I distretti osservati. - 3. Considerazioni sugli indennizzi. - 4. I rapporti con la legge 13 aprile 1988, n. 117 (c.d. responsabilità civile dei magistrati).

1. Le ordinanze

Il Ministero della giustizia¹⁹, per il triennio 2017-2019, ha trasmesso i dati forniti dal Ministero dell'economia e delle finanze²⁰ sulla natura delle riparazioni, il numero delle condanne e i pagamenti disposti da ciascun distretto giurisdizionale.

Si precisa che gli importi contenuti nelle tabelle che seguono, afferenti agli errori giudiziari e le ingiuste detenzioni, non riguardano soltanto le sentenze non definitive, ma anche i ristori, ex artt. 629 e ss. c.p.p., a fronte di revisioni di sentenze definitive.

A seguito di sentenza di revisione viene riconosciuto all'ex condannato un risarcimento del danno che non è soggetto ai limiti previsti ex art. 315 cpp. per cui, attualmente, il risarcimento e l'indennizzo per la medesima detenzione, a fronte di 2 giudizi autonomi, si possono sommare tra loro²¹.

Su tale aspetto si tornerà in seguito.

¹⁹ Dipartimento per gli affari di giustizia, Direzione generale degli affari giuridici e legali, Ufficio I - nota n. 34232 del 20 febbraio 2020.

²⁰ Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, Direzione dei servizi del tesoro, Ufficio IX.

²¹ Cass. S. U. 25/06/2019, n. 16984: In tema di responsabilità disciplinare del magistrato, la mancata previsione, nell'art. 20 d.lgs. n. 109 del 2006, della sospensione obbligatoria del giudizio disciplinare a seguito di proposizione della richiesta di revisione della condanna penale definitiva non si pone in contrasto con l'art. 3 Cost., sotto il profilo della disparità di trattamento rispetto alla sospensione prevista per la pendenza del processo penale, data la diversità di situazione che si determina dopo la formazione del giudicato penale, né configura una violazione dell'art. 24 Cost. sotto il profilo della violazione del diritto di difesa, il cui pieno esercizio è assicurato dalla possibilità di richiedere in ogni tempo la revisione della condanna disciplinare (art. 25 del d.lgs. n. 109 del 2006), tantomeno si profila una violazione del principio della "ragionevole durata del processo" di cui all'art. 111 Cost.

Tabella n. 3 – Ministero dell’economia e delle finanze: pagamenti 2017

EQUA RIPARAZIONE PER INGIUSTA DETENZIONE ED ERRORI GIUDIZIARI				
PAGAMENTI ANNO 2017				
Natura riparazione	Organo giurisdizionale	Numero ordinanze	Importo lordo	Importo netto
ERRORE GIUDIZIARIO	Corte d'Appello di BRESCIA	1	1.845,84	1.843,84
ERRORE GIUDIZIARIO	Corte d'Appello di CATANIA	2	6.296.116,99	6.296.102,99
ERRORE GIUDIZIARIO	Corte d'Appello di CATANZARO	1	4.185,98	4.183,98
ERRORE GIUDIZIARIO	Corte d'Appello di GENOVA	1	41.419,20	41.419,20
ERRORE GIUDIZIARIO	Corte d'Appello di ROMA	4	244.295,44	244.289,44
ERRORE GIUDIZIARIO	Corte d'Appello di TRENTO	1	6.969,81	6.965,81
INGIUSTE DETENZIONI	Corte d'Appello di ANCONA	23	458.187,58	458.147,58
INGIUSTE DETENZIONI	Corte d'Appello di BARI	94	3.561.543,05	3.561.375,05
INGIUSTE DETENZIONI	Corte d'Appello di BOLOGNA	25	393.382,19	393.334,19
INGIUSTE DETENZIONI	Corte d'Appello di BRESCIA	13	300.226,66	300.202,66
INGIUSTE DETENZIONI	Corte d'Appello di CAGLIARI	7	334.178,72	334.164,72
INGIUSTE DETENZIONI	Corte d'Appello di CALTANISSETTA	20	993.756,56	993.716,56
INGIUSTE DETENZIONI	Corte d'Appello di CAMPOBASSO	7	57.181,17	57.167,17
INGIUSTE DETENZIONI	Corte d'Appello di CATANIA	60	1.978.054,14	1.977.926,14
INGIUSTE DETENZIONI	Corte d'Appello di CATANZARO	158	8.866.654,67	8.866.154,67
INGIUSTE DETENZIONI	Corte d'Appello di FIRENZE	11	353.293,50	353.267,50
INGIUSTE DETENZIONI	Corte d'Appello di GENOVA	23	590.395,43	590.347,43
INGIUSTE DETENZIONI	Corte d'Appello di L'AQUILA	26	341.867,29	340.491,79
INGIUSTE DETENZIONI	Corte d'Appello di LECCE	28	341.263,25	341.205,25
INGIUSTE DETENZIONI	Corte d'Appello di MESSINA	36	1.503.715,56	1.503.649,56
INGIUSTE DETENZIONI	Corte d'Appello di MILANO	40	1.003.109,93	1.003.029,93
INGIUSTE DETENZIONI	Corte d'Appello di NAPOLI	113	2.871.286,62	2.871.066,62
INGIUSTE DETENZIONI	Corte d'Appello di PALERMO	43	1.539.971,93	1.539.597,93
INGIUSTE DETENZIONI	Corte d'Appello di PERUGIA	6	75.602,57	74.447,25
INGIUSTE DETENZIONI	Corte d'Appello di POTENZA	19	549.021,52	547.866,77
INGIUSTE DETENZIONI	Corte d'Appello di REGGIO CALABRIA	21	1.039.097,11	1.039.051,11
INGIUSTE DETENZIONI	Corte d'Appello di ROMA	137	3.925.337,98	3.924.672,98
INGIUSTE DETENZIONI	Corte d'Appello di SALERNO	38	1.511.013,11	1.510.925,11
INGIUSTE DETENZIONI	Corte d'Appello di TORINO	24	384.107,88	384.065,88
INGIUSTE DETENZIONI	Corte d'Appello di TRENTO	3	62.624,47	62.618,47
INGIUSTE DETENZIONI	Corte d'Appello di TRIESTE	4	121.664,68	121.656,68
INGIUSTE DETENZIONI	Corte d'Appello di VENEZIA	22	687.450,86	687.404,86
INGIUSTE DETENZIONI	Sez. Dist. di Corte d'Appello di BOLZANO	1	9.700,00	9.698,00
INGIUSTE DETENZIONI (*)	Sez. Dist. di Corte d'Appello di SASSARI	9	456.088,75	456.072,75
INGIUSTE DETENZIONI (*)	Sez. Dist. di Corte d'Appello di TARANTO	2	16.546,54	16.540,54
Totale		1.023	40.921.156,98	40.914.670,41

(*) Dato desunto dalla Corte dei conti.

Fonte: Ministero dell’economia e delle finanze.

Tabella n. 4 - Ministero dell'economia e delle finanze: pagamenti 2018

EQUA RIPARAZIONE PER INGIUSTA DETENZIONE ED ERRORI GIUDIZIARI			
PAGAMENTI ANNO 2018			
Natura riparazione	Organo giurisdizionale	Numero ordinanze	Importo
ERRORE GIUDIZIARIO	Corte d'Appello di ANCONA	1	4.200,00
ERRORE GIUDIZIARIO	Corte d'Appello di BRESCIA	3	154.400,08
ERRORE GIUDIZIARIO	Corte d'Appello di CATANIA	1	223.463,10
ERRORE GIUDIZIARIO	Corte d'Appello di CATANZARO	1	4.215,25
ERRORE GIUDIZIARIO	Corte d'Appello di GENOVA	1	206.883,41
ERRORE GIUDIZIARIO	Corte d'Appello di LECCE	1	30.000,00
ERRORE GIUDIZIARIO	Corte d'Appello di PERUGIA	7	13.611.862,76
ERRORE GIUDIZIARIO	Corte d'Appello di POTENZA	2	74.952,27
ERRORE GIUDIZIARIO	Corte d'Appello di ROMA	1	292.249,50
INGIUSTE DETENZIONI	Corte d'Appello di ANCONA	13	239.030,99
INGIUSTE DETENZIONI	Corte d'Appello di BARI	78	2.486.598,65
INGIUSTE DETENZIONI	Corte d'Appello di BOLOGNA	9	275.450,52
INGIUSTE DETENZIONI	Sez. Dist. di Corte d'Appello di BOLZANO	1	20.344,55
INGIUSTE DETENZIONI	Corte d'Appello di BRESCIA	10	134.086,69
INGIUSTE DETENZIONI	Corte d'Appello di CAGLIARI	3	16.668,78
INGIUSTE DETENZIONI	Corte d'Appello di CALTANISSETTA	13	487.286,01
INGIUSTE DETENZIONI	Corte d'Appello di CATANIA	54	2.767.954,88
INGIUSTE DETENZIONI	Corte d'Appello di CATANZARO	182	10.378.137,63
INGIUSTE DETENZIONI	Corte d'Appello di FIRENZE	17	310.096,38
INGIUSTE DETENZIONI	Corte d'Appello di GENOVA	14	445.260,65
INGIUSTE DETENZIONI	Corte d'Appello di L'AQUILA	7	120.013,05
INGIUSTE DETENZIONI	Corte d'Appello di LECCE	13	414.224,68
INGIUSTE DETENZIONI	Corte d'Appello di MESSINA	25	614.201,27
INGIUSTE DETENZIONI	Corte d'Appello di MILANO	23	637.927,29
INGIUSTE DETENZIONI	Corte d'Appello di NAPOLI	113	2.404.792,87
INGIUSTE DETENZIONI	Corte d'Appello di PALERMO	44	1.876.044,61
INGIUSTE DETENZIONI	Corte d'Appello di PERUGIA	11	843.364,35
INGIUSTE DETENZIONI	Corte d'Appello di POTENZA	11	281.231,38
INGIUSTE DETENZIONI	Corte d'Appello di REGGIO CALABRIA	64	2.285.572,34
INGIUSTE DETENZIONI	Corte d'Appello di ROMA	96	3.492.248,72
INGIUSTE DETENZIONI	Corte d'Appello di SALERNO	24	1.029.444,60
INGIUSTE DETENZIONI	Sez. Dist. di Corte d'Appello di SASSARI	7	201.538,10
INGIUSTE DETENZIONI	Sez. Dist. di Corte d'Appello di TARANTO	2	59.093,34
INGIUSTE DETENZIONI	Corte d'Appello di TORINO	29	629.735,45
INGIUSTE DETENZIONI	Corte d'Appello di TRENTO	3	77.388,93
INGIUSTE DETENZIONI	Corte d'Appello di TRIESTE	4	92.509,46
INGIUSTE DETENZIONI	Corte d'Appello di VENEZIA	25	753.584,06
Totale		913	47.976.056,60

Fonte: Ministero dell'economia e delle finanze

Tabella n. 5 – Ministero dell'economia e delle finanze: pagamenti 2019

EQUA RIPARAZIONE PER INGIUSTA DETENZIONE ED ERRORI GIUDIZIARI			
PAGAMENTI ANNO 2019			
Natura riparazione	Organo giurisdizionale	Numero ordinanze	Importo
ERRORE GIUDIZIARIO	Corte d'Appello di BOLOGNA	2	237.339,01
ERRORE GIUDIZIARIO	Sez. Dist. di Corte d'Appello di BOLZANO	1	283.092,44
ERRORE GIUDIZIARIO	Corte d'Appello di BRESCIA	2	77.383,84
ERRORE GIUDIZIARIO	Corte d'Appello di CALTANISSETTA	1	47.827,40
ERRORE GIUDIZIARIO	Corte d'Appello di CATANIA	1	425.006,86
ERRORE GIUDIZIARIO	Corte d'Appello di CATANZARO	1	4.204,89
ERRORE GIUDIZIARIO	Corte d'Appello di GENOVA	2	333.025,90
ERRORE GIUDIZIARIO	Corte d'Appello di PERUGIA	4	1.099.749,41
ERRORE GIUDIZIARIO	Corte d'Appello di REGGIO CALABRIA	2	438.588,27
ERRORE GIUDIZIARIO	Corte d'Appello di ROMA	2	2.191.710,00
ERRORE GIUDIZIARIO	Corte d'Appello di TORINO	1	16.743,22
ERRORE GIUDIZIARIO	Corte d'Appello di TRENTO	1	51.796,00
INGIUSTE DETENZIONI	Corte d'Appello di ANCONA	13	432.864,46
INGIUSTE DETENZIONI	Corte d'Appello di BARI	78	2.503.326,21
INGIUSTE DETENZIONI	Corte d'Appello di BOLOGNA	28	537.931,10
INGIUSTE DETENZIONI	Corte d'Appello di BRESCIA	10	196.600,74
INGIUSTE DETENZIONI	Corte d'Appello di CAGLIARI	3	102.913,95
INGIUSTE DETENZIONI	Corte d'Appello di CALTANISSETTA	10	551.328,13
INGIUSTE DETENZIONI	Corte d'Appello di CAMPOBASSO	1	7.422,05
INGIUSTE DETENZIONI	Corte d'Appello di CATANIA	57	3.576.263,00
INGIUSTE DETENZIONI	Corte d'Appello di CATANZARO	83	4.458.727,16
INGIUSTE DETENZIONI	Corte d'Appello di FIRENZE	11	151.190,68
INGIUSTE DETENZIONI	Corte d'Appello di GENOVA	13	327.802,92
INGIUSTE DETENZIONI	Corte d'Appello di L'AQUILA	24	532.954,46
INGIUSTE DETENZIONI	Corte d'Appello di LECCE	37	1.821.862,59
INGIUSTE DETENZIONI	Corte d'Appello di MESSINA	45	1.705.151,39
INGIUSTE DETENZIONI	Corte d'Appello di MILANO	42	1.348.909,81
INGIUSTE DETENZIONI	Corte d'Appello di NAPOLI	129	3.207.213,80
INGIUSTE DETENZIONI	Corte d'Appello di PALERMO	39	3.217.001,39
INGIUSTE DETENZIONI	Corte d'Appello di PERUGIA	19	388.873,61
INGIUSTE DETENZIONI	Corte d'Appello di POTENZA	11	60.219,79
INGIUSTE DETENZIONI	Corte d'Appello di REGGIO CALABRIA	120	9.836.865,28
INGIUSTE DETENZIONI	Corte d'Appello di ROMA	105	4.897.010,43
INGIUSTE DETENZIONI	Corte d'Appello di SALERNO	28	1.004.251,99
INGIUSTE DETENZIONI	Sez. Dist. di Corte d'Appello di SASSARI	7	315.200,85
INGIUSTE DETENZIONI	Sez. Dist. di Corte d'Appello di TARANTO	14	414.033,83

(segue tabella n. 5)

Natura riparazione	Organo giurisdizionale	Numero ordinanze	Importo
INGIUSTE DETENZIONI	Corte d'Appello di TORINO	20	375.190,10
INGIUSTE DETENZIONI	Corte d'Appello di TRENTO	5	41.063,64
INGIUSTE DETENZIONI	Corte d'Appello di TRIESTE	6	104.890,76
INGIUSTE DETENZIONI	Corte d'Appello di VENEZIA	42	1.369.565,85
Totale		1.020	48.693.097,21

Fonte: Ministero dell'economia e delle finanze.

Dalla tabella e dai grafici seguenti è possibile riscontrare che nel 2019 l'ammontare degli indennizzi per ingiusta detenzione era aumentato, mentre quelli corrisposti per errore giudiziario mostravano una netta riduzione; tuttavia, la spesa complessiva per equa riparazione aveva registrato un continuo incremento nel triennio 2017-2019. Per il 2019 l'esborso causato da ingiusta detenzione era risultato l'89 per cento dei pagamenti effettuati.

Come già evidenziato, dal più recente esame dei dati del pertinente capitolo di bilancio nel 2020 la spesa si è invece ridotta (euro 43,9 milioni).


Tabella n. 6 - Pagamenti per equa riparazione

PAGAMENTI PER EQUA RIPARAZIONE ANNI 2017-2019			
NATURA RIPARAZIONE	2017	2018	2019
ERRORE GIUDIZIARIO	6.594.833,26	14.602.226,37	5.206.467,24
INGIUSTA DETENZIONE	34.326.323,72	33.373.830,23	43.486.629,97
TOTALE	40.921.156,98	47.976.056,60	48.693.097,21

Nota: per il 2017 è stata considerata la voce "importo lordo"


Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati del Ministero dell'economia e delle finanze.

Grafico n. 1 - Pagamenti per tipologia di riparazione



Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati del Ministero dell'economia e delle finanze.

Grafico n. 2 - Totale pagamenti per equa riparazione



Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati del Ministero dell'economia e delle finanze.

Nella tabella seguente sono messi a confronto i dati del capitolo n. 1312/01 rilevabili dal bilancio consuntivo del Ministero dell'economia e delle finanze con quelli trasmessi al Ministero della giustizia sui pagamenti effettuati, di cui sopra.

Dal riscontro emerge un disallineamento delle somme erogate.

In particolare, l'importo comunicato al Ministero della giustizia per il 2017 si rivela superiore allo stanziamento di bilancio.

Tabella n. 7 - Disallineamento dati sui pagamenti

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE				
ANNO	Capitolo di spesa	Dati di consuntivo tratti dal sistema Conosco		Pagamenti comunicati al Ministero della giustizia
		Stanziamento definitivo di competenza	Pagamenti di competenza	
2017	1312/01	40.000.000,00	38.287.317,83	40.921.156,98
2018	1312/01	48.000.000,00	47.247.971,81	47.976.056,60
2019	1312/01	48.800.000,00	47.718.889,75	48.693.097,21

Fonte: elaborazione Corte dei conti.

2. I distretti osservati

Con nota n. 1424 del 22 maggio 2020, questa Sezione ha chiesto all'Ispettorato generale del Ministero della giustizia l'invio, a campione, delle ordinanze emesse nell'anno 2018 dalle Corti d'appello di Brescia, Catania, Catanzaro, L'Aquila, Perugia e Salerno, dalle quali è derivato l'esborso complessivo appresso indicato.

Dal sottoindicato prospetto si evidenzia che la Corte di appello di Perugia con oltre 14 milioni di euro è stata quella che ha determinato il maggior esborso di indennizzi, mentre la Corte di appello di Catanzaro è stata quella ad aver adottato il maggior numero di indennizzi (183 ordinanze).

Tabella n. 8 - Ordinanze 2018 a campione

CORTE D'APPELLO	NIMERO ORDINANZE	IMPORTO TOTALE
Brescia	13	288.486,77
Catania	55	2.991.417,98
Catanzaro	183	10.382.352,88
L'Aquila	7	120.013,05
Perugia	18	14.455.227,11
Salerno	24	1.029.444,60

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati del Ministero dell'economia e delle finanze.

In riscontro, distinguendo tra ordinanze emesse e ordinanze depositate nell'anno 2018²², tale Ufficio ha rappresentato di essere in possesso di un numero inferiore di ordinanze rispetto alla richiesta, e precisamente di quelle depositate, così come sotto riportato.

Tabella n. 9 - Ordinanze a campione depositate nel 2018

CORTE D'APPELLO	ORDINANZE DEPOSITATE
Brescia	3
Catania	23
Catanzaro	58
L'Aquila	6
Perugia	16
Salerno	12

Fonte: Ispettorato generale Ministero della giustizia.

I dati forniti con le singole ordinanze pervenute possono essere così riepilogati nella tabella seguente²³.

²² Nota n. 5976 del 15 giugno 2020.

²³ Il numero totale delle ordinanze trasmesse è risultato 122, di cui una incompleta.

Tabella n. 10 - Dettaglio ordinanze a campione depositate nel 2018

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA						
CAMPIONE ORDINANZE PER EQUA RIPARAZIONE DEPOSITATE NEL 2018						
Corte d'appello	Numero ordinanza	Giorni liquidati	Importo liquidato	Importo giornaliero	Tipo detenzione	Note
Brescia	1/2018	3	750,00	250,00	Carceraria	DANNO NON INDICATO
"	7/2018	358	62.500,00	174,58	Domiciliare	LIQUIDATO DANNO ULTERIORE
"	20/2017	135	10.800,00	80,00	Domiciliare	(*)
"	21/2017	18	30.000,00	1.666,67	Mista	LIQUIDATO DANNO ULTERIORE
Catania	21/2018	11	1.100,00	100,00	Domiciliare	(*)
"	38/2018	90	14.149,20	157,21	Mista	(*)
"	7/2018	213	25.114,83	117,91	Domiciliare	(*)
"	25/2018	20	4.700,00	235,00	Carceraria	(*)
"	34/2018	761	179.466,63	235,83	Carceraria	(*)
"	30/2018	73	12.734,28	174,44	Mista	(*)
"	22/2018	177	22.000,00	124,29	Mista	(*)
"	49/2018	1.447	341.231,54	235,82	Carceraria	(*)
"	19/2018	17	2.006,00	118,00	Domiciliare	(*)
"	13/2018	1.042	122.862,22	117,91	Carceraria	CONCORSO DI COLPA DEL RICHIEDENTE
"	53/2018	6	1.414,98	235,83	Carceraria	(*)
"	42/2018	103	12.144,73	117,91	Domiciliare	(*)
"	32/2018	23	2.702,50	117,50	Domiciliare	(*)
"	11/2018	66	11.880,00	180,00	Carceraria	(*)
"	47/2018	25	5.895,75	235,83	Carceraria	(*)
"	46/2018	20	2.358,30	117,92	Domiciliare	(*)
"	39/2018	23	2.621,00	113,96	Domiciliare	(*)
"	37/2018	24	5.659,22	235,80	Carceraria	(*)
"	51/2018	21	4.952,22	235,82	Carceraria	(*)
"	29/2018	15	1.768,65	117,91	Domiciliare	(*)
"	31/2018	336	72.992,48	217,24	Mista	(*)
"	28/2018	90	10.611,90	117,91	Domiciliare	(*)
Catanzaro	1/2018	405	47.753,55	117,91	Domiciliare	(*)
"	2/2018	405	47.753,55	117,91	Domiciliare	(*)
"	3/2018	24	2.829,84	117,91	Domiciliare	(*)
"	4/2018	1	117,91	117,91	Domiciliare	(*)
"	17/2018	402	39.971,49	99,43	Mista	DECURTAZIONE IN VIA EQUITATIVA
"	18/2018	503	69.920,63	139,01	Mista	(*)
"	19/2018	15	3.537,30	235,82	Carceraria	(*)

Le voci "Importo liquidato" e "Importo giornaliero" comprendono le eventuali somme corrisposte per indennizzare i diversi fattori di danno (conseguenze personali, familiari, economiche, eccetera) scaturiti dalla privazione della libertà personale patita.

Nella colonna "Tipo detenzione", la voce "mista" indica che il soggetto ha subito una restrizione intramuraria sia carceraria che domiciliare.

(segue tabella n. 10)

Corte d'appello	Numero ordinanza	Giorni liquidati	Importo liquidato	Importo giornaliero	Tipo detenzione	Note
Catanzaro	20/2018	311	112.839,87	362,83	Mista	LIQUIDATO DANNO ULTERIORE
"	25/2018	360	42.480,00	118,00	Domiciliare	(*)
"	27/2018	700	42.000,00	60,00	Domiciliare	(*)
"	30/2018	19	6.726,00	354,00	Domiciliare	LIQUIDATO DANNO ULTERIORE
"	31/2018	344	40.687,57	118,28	mista	(*)
"	32/2018	697	164.401,39	235,87	carceraria	(*)
"	33/2018	207	26.176,77	126,46	mista	(*)
"	34/2018	79	109.314,89	1.383,73	domiciliare	LIQUIDATO DANNO ULTERIORE
"	35/2018	1.109	176.884,55	159,50	mista	LIQUIDATO DANNO ULTERIORE
"	36/2018	252	41.627,28	165,19	mista	(*)
"	37/2018	1	235,82	235,82	carceraria	(*)
"	39/2018	1	235,82	235,82	carceraria	(*)
"	40/2018	602	73.223,06	121,63	mista	(*)
"	41/2018	461	105.440,05	228,72	mista	LIQUIDATO DANNO ULTERIORE
"	43/2018	24	5.659,68	235,82	carceraria	(*)
"	44/2018	146	25.704,38	176,06	mista	(*)
"	45/2018	100	11.908,91	119,09	mista	(*)
"	47/2018	85	12.026,82	141,49	mista	(*)
"	49/2018	175	21.105,89	120,61	mista	(*)
"	51/2018	336	42.919,24	127,74	mista	(*)
"	52/2018	19	4.480,58	235,82	carceraria	(*)
"	53/2018	394	120.812,61	306,63	carceraria	LIQUIDATO DANNO ULTERIORE
"	54/2018	272	52.914,77	194,54	mista	LIQUIDATO DANNO ULTERIORE
"	55/2018	261	51.771,39	198,36	mista	(*)
"	56/2018	55	12.972,85	235,87	carceraria	(*)
"	57/2018	243	57.304,26	235,82	carceraria	(*)
"	61/2018	174	31.010,33	178,22	mista	(*)
"	62/2018	366	129.492,63	353,81	carceraria	LIQUIDATO DANNO ULTERIORE
"	64/2018	15	3.538,05	235,87	carceraria	(*)
"	71/2018	23	2.711,93	117,91	domiciliare	(*)
"	73/2018	167	20.398,43	122,15	mista	(*)
"	74/2018	184	43.390,88	235,82	carceraria	(*)
"	75/2018	37	4.366,00	118,00	domiciliare	(*)
"	77/2018	20	3.540,00	177,00	domiciliare	LIQUIDATO DANNO ULTERIORE
"	80/2018	1.401	313.758,31	223,95	mista	(*)
"	81/2018	61	7.192,51	117,91	domiciliare	(*)
"	82/2018	154	20.516,34	133,22	mista	(*)
"	83/2018	18	14.244,76	791,38	carceraria	LIQUIDATO DANNO ULTERIORE
"	84/2018	151	95.610,00	633,18	carceraria	LIQUIDATO DANNO ULTERIORE
"	85/2018	324	47.202,84	145,69	domiciliare	LIQUIDATO DANNO ULTERIORE
"	87/2018	63	7.428,00	117,90	domiciliare	(*)

(segue tabella n. 10)

Corte d'appello	Numero ordinanza	Giorni liquidati	Importo liquidato	Importo giornaliero	Tipo detenzione	Note
Catanzaro	89/2018	503	80.650,44	160,34	mista	(*)
"	90/2018	120	28.298,40	235,82	carceraria	(*)
"	91/2018	1.059	210.705,17	198,97	mista	(*)
"	95/2018	32	7.547,84	235,87	carceraria	(*)
"	96/2018	1.255	295.954,00	235,82	carceraria	(*)
"	98/2018	192	23.346,18	121,59	mista	(*)
"	99/2018	//	//	//	//	ORDINANZA INCOMPLETA
"	100/2018	63	14.856,66	235,82	carceraria	(*)
"	102/2018	340	80.178,80	235,82	carceraria	(*)
"	105/2018	22	6.226,88	283,04	carceraria	LIQUIDATO DANNO ULTERIORE
"	106/2018	176	24.996,92	142,03	mista	(*)
"	108/2018	25	7.076,00	283,04	carceraria	LIQUIDATO DANNO ULTERIORE
"	109/2018	645	98.943,00	153,40	domiciliare	LIQUIDATO DANNO ULTERIORE
"	110/2018	240	28.673,61	119,47	mista	(*)
"	111/2018	36	6.720,87	186,69	mista	(*)
"	112/2018	417	49.206,00	118,00	domiciliare	(*)
"	113/2018	13	1.532,83	117,91	domiciliare	(*)
"	114/2018	79	9.314,89	117,91	domiciliare	(*)
"	115/2018	28	5.286,40	188,80	domiciliare	LIQUIDATO DANNO ULTERIORE
"	118/2018	90	10.611,90	117,91	domiciliare	(*)
"	119/2018	562	72.750,47	129,45	mista	(*)
"	120/2018	528	124.512,96	235,82	carceraria	(*)
"	121/2018	528	124.512,96	235,82	carceraria	(*)
"	122/2018	528	124.512,96	235,82	carceraria	(*)
L'Aquila	12/2018	111	11.608,20	104,58	domiciliare	(*)
"	13/2018	24	3.829,84	159,58	domiciliare	LIQUIDATO DANNO ULTERIORE
"	14/2018	44	8.074,60	183,51	mista	LIQUIDATO DANNO ULTERIORE
"	17/2018	21	2.476,11	117,91	domiciliare	(*)
"	19/2018	28	4.244,76	151,60	mista	(*)
"	20/2018	123	26.529,75	215,69	mista	(*)
Perugia	48/2018	20	4.714,40	235,72	carceraria	(*)
"	40/2018	64	12.800,00	200,00	domiciliare	(*)
"	4/2018	112	6.160,00	55,00	carceraria	LIQUIDATO IMPORTO TOTALE ERRATO
"	3/2018	64	14.000,00	218,75	domiciliare	(*)
"	136/2018	22	11.000,00	500,00	carceraria	LIQUIDATO DANNO ULTERIORE
"	6/2018	23	2.711,93	117,91	domiciliare	(*)
"	140/2018	91	13.441,74	147,71	mista	(*)
"	7/2018	72	14.400,00	200,00	domiciliare	(*)
"	50/2018	229	31.953,61	139,54	mista	(*)
"	66/2018	10	11.791,00	1.179,10	domiciliare	LIQUIDATO DANNO ULTERIORE
"	65/2018	3	1.500,00	500,00	carceraria	LIQUIDATO DANNO ULTERIORE

(segue tabella n. 10)

Corte d'appello	Numero ordinanza	Giorni liquidati	Importo liquidato	Importo giornaliero	Tipo detenzione	Note
Perugia	67/2018	5	1.179,10	235,82	carceraria	(*)
"	135/2018	29	16.000,00	551,72	carceraria	LIQUIDATO DANNO ULTERIORE
"	134/2018	24	5.659,68	235,82	carceraria	(*)
"	185/2018	86	12.616,37	146,70	mista	(*)
Salerno	7/2018	449	65.260,95	145,35	mista	LIQUIDATO DANNO ULTERIORE
"	8/2018	21	12.476,11	594,10	domiciliare	LIQUIDATO DANNO ULTERIORE
"	1/2018	121	7.310,42	60,42	mista	(*)
Totale generale		26.560	5.020.710,87	-	-	-
Totale det. Carceraria		9.254	2.194.619,83	-	-	-
Totale det. domiciliare		5.211	766.133,14	-	-	-
Totale det. Mista		12.095	2.059.957,90	-	-	-

(*) Senza danno ulteriore.

Fonte: elaborazione Corte dei conti.

Dall'esame dei provvedimenti trasmessi è emerso un costante richiamo alla numerosa giurisprudenza della Suprema Corte di cassazione che non appare sempre univoca.

Nel triennio oggetto dell'indagine, il quadro degli orientamenti più significativi assunti da parte delle varie Corti d'appello, cui è stato fatto riferimento per la determinazione degli indennizzi e con riguardo ai criteri adottati, si può così di seguito sintetizzare.

a) CORTE D'APPELLO DI CATANIA

- Ordinanza n. 29/2018

Riferimenti: Cass. pen., Sez. III, sent. (ud. 1/4/2014) 9/7/2014, n. 29965.

Le Sezioni unite hanno affermato che, in materia di riparazione per ingiusta detenzione, il parametro aritmetico, al quale riferire la liquidazione dell'indennizzo, è costituito dal rapporto tra il tetto massimo fissato dall'art. 315 c.p.p., c. 2, e il termine massimo della custodia cautelare di cui all'art. 303 c.p.p., c. 4, lett. c), espresso in giorni, moltiplicato per il periodo, anch'esso espresso in giorni, di ingiusta restrizione subita,

mentre il potere di valutazione equitativa attribuito al giudice per la soluzione del caso concreto non può mai comportare lo sfondamento del tetto massimo normativamente stabilito (S.U., n. 24287 del 9/5/2001. Ministero del Tesoro e Caridi, Rv. 218975).

- Ordinanza n. 30/2018

Riferimenti: Cass. pen., Sez. IV, sent. (ud. 21/7/2009) 30/9/2009, n. 38266.

Il canone base per la liquidazione del danno è costituito dal rapporto tra la somma massima posta a disposizione dal legislatore, la durata massima della custodia cautelare e la durata dell'ingiusta detenzione patita. La somma che deriva da tale computo (euro 235,82 per ciascun giorno di detenzione in carcere) può essere ragionevolmente dimezzata (euro 117,91) nel caso di detenzione domiciliare, attesa la sua minore afflittività. Tale aritmetico criterio di calcolo costituisce, però, solo una base utile per sottrarre la determinazione dell'indennizzo all'imponderabile soggettivismo del giudice e per conferire qualche uniformità ed oggettività al difficile giudizio di fatto. Il meccanismo in questione individua l'indennizzo in una astratta situazione standard, nella quali i diversi fattori di danno derivanti dall'ingiusta detenzione si siano concretizzati in modo medio, ordinario. Tale valore può subire rimaneggiamenti verso l'alto o verso il basso sulla base di specifiche contingenze proprie del caso concreto, ferma restando la natura indennitaria e non risarcitoria della corresponsione di cui si parla. Occorre quindi esaminare i fattori documentati, afferenti alla personalità ed alla storia personale dell'imputato, al suo ruolo sociale professionale e sociale, alle conseguenze pregiudizievoli concretamente patite e tutti gli altri di cui sia riscontrata la rilevanza e la connessione eziologica con l'ingiusta detenzione patita. Il calcolo finale ben potrà essere il frutto della ponderazione di documentati fattori di segno contrario. Al giudice si chiede una valutazione equitativa, discrezionale. Ma ciò non significa affatto che, come sopra accennato, ci si debba affidare ad una ponderazione intuitiva che si sottragga all'analisi ed alla valutazione delle indicate contingenze rilevanti. Al contrario, proprio quando compie valutazioni discrezionali, il giudice è tenuto ad offrire una motivazione che, magari in modo sintetico, ma comunque esaustivamente, dia conto del materiale probatorio utilizzato e delle valutazioni espresse, in modo che sia possibile ripercorrere l'iter logico seguito. L'unico limite che tale ponderazione

incontra è che essa non può condurre allo "sfondamento del tetto, pure normativamente fissato, dell'entità massima della liquidazione", come testualmente enunciato dalle Sezioni unite (S.U. 9/5/2001, Ministero del Tesoro e Caridi, Rv. 218975).

- Ordinanza n. 34/2018

Riferimenti: Cass. pen., Sez. IV, sent. (ud. 24/10/2013) 22/11/2013, n. 46772.

Vi è la necessità di contemperare il parametro aritmetico con il potere di valutazione equitativa attribuito al giudice per la soluzione del caso concreto, che non può mai comportare lo sfondamento del tetto massimo normativamente stabilito.

- Ordinanza n. 25/2018

Riferimenti: Cass. pen., Sez. III, sent. (ud. 29/04/2003) 2/7/2003, n. 28334.

Non si può adottare un metodo composito che assommi i criteri aritmetici e i criteri equitativi. Se i criteri equitativi correggono in aumento l'indennizzo aritmeticamente calcolato per ogni giorno di detenzione, è fin troppo evidente che, al limite, per lo sventurato che dovesse patire ingiustamente il massimo della carcerazione cautelare, questo metodo composito porterebbe a superare la soglia massima di indennizzo stabilita dalla legge, rivelandosi un metodo oggettivamente contrario alla disciplina legislativa della materia.

b) CORTE D'APPELLO DI SALERNO

- Ordinanza n. 1/2018

Riferimenti: Cass. pen., Sez. III, sent. (ud. 1/4/2014) 9/7/2014, n. 29965.

Per questa ordinanza, vedere sopra con riguardo alla già citata sentenza.

c) CORTE D'APPELLO DI PERUGIA

- Ordinanza n. 48/2018

Riferimenti: Cass. pen., S.U. 9/5/2001. Ministero del Tesoro e Caridi.

Il dato di base della valutazione indennitaria è costituito dal parametro aritmetico, mentre il potere di valutazione equitativa attribuito al giudice per la soluzione del caso

concreto non può mai comportare lo sfondamento del tetto massimo normativamente consentito.

- Ordinanza n. 7/2018

Riferimenti: Cass. pen., Sez. IV, sent. (ud. 17/11/2011) 15/3/2012, n. 10123.

I parametri aritmetici costituiscono uno standard che fa riferimento all'indennizzo in un'astratta situazione in cui i diversi fattori di danno derivanti dall'ingiusta detenzione si siano concretizzati in modo medio ed ordinario.

Pertanto, il parametro di calcolo indicato, può subire variazioni verso l'alto o verso il basso in ragione di specifiche contingenze proprie del caso concreto.

Ne consegue che al giudice si chiede una valutazione equitativa, discrezionale, ma non certo arbitraria. Egli, infatti, è tenuto ad offrire una motivazione che dia conto, alla luce del materiale probatorio acquisito, delle ragioni per le quali si è distaccato dai parametri standard, con l'unico limite che il frutto della sua ponderazione non può condurre allo sfondamento del tetto, normativamente fissato, dell'entità massima della liquidazione.

- Ordinanza n. 50/2018

Riferimenti: Cass. pen., Sez. III, sent. (ud. 29/4/2003) 2/7/2003, n. 28334; Cass. pen., Sez. IV, sent. 15/1/2002, n. 4311.

I parametri aritmetici possono essere adottati solo al fine di quantificare il massimo indennizzo liquidabile relativamente a tutte le conseguenze personali e familiari patibili per ogni giorno di ingiusta detenzione. Ma all'indennizzo così calcolato non possono essere aggiunte altre voci, perché tutte quelle ipotizzabili sono già comprese nel computo della massima indennità giornaliera. Allorché la perdita della libertà abbia avuto effetti devastanti e le conseguenze personali e familiari abbiano assunto rilievo preponderante rispetto alla durata della custodia cautelare, con danni che il criterio aritmetico non si presta a soddisfacentemente indennizzare, nella liquidazione dell'indennizzo dovrà farsi applicazione del criterio applicativo e solo di esso, fermo restando il tetto massimo liquidabile di cui all'art. 315, c. 2, c.p.p.

d) CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA

- Ordinanza n. 12/2018

Riferimenti: Cass. pen., Sez. IV, sent. (ud. 13/5/2008) 10/6/2008, n. 23119; Cass. pen., Sez. IV, sent. (ud. 21/6/2005) 10/8/2005, n. 30317.

Il dato di base della valutazione indennitaria è costituito dal parametro aritmetico (rapporto tra il tetto massimo dell'indennizzo di cui all'art. 315, c. 2, c.p.p. e il termine massimo, espresso in giorni, della custodia cautelare di cui all'art. 303, c. 4, c.p.p.); in detto ambito si colloca l'eventuale apprezzamento di tutte le conseguenze pregiudizievoli che la ingiusta custodia cautelare ha determinato per l'interessato, sempre nell'ambito di un giudizio caratterizzato nel suo insieme dal criterio equitativo.

e) CORTE D'APPELLO DI CATANZARO

- Ordinanza n. 19/2018

Riferimenti: Cass. pen., Sez. IV, sent. (ud. 13/5/2008) 10/6/2008, n. 23119; Cass. pen., Sez. IV, sent. (ud. 2/10/2008) 31/10/2008, n. 40926.

In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, nel liquidare l'indennità il giudice è vincolato esclusivamente al tetto massimo normativamente stabilito, che non può essere superato, ma non anche al parametro aritmetico fondato su tale limite, individuato dalla giurisprudenza per determinare la somma dovuta per ogni giorno di detenzione sofferto. Infatti, tale meccanismo offre solo una base di calcolo, che deve essere maggiorata o diminuita con riguardo alle contingenze proprie del caso concreto.

Non è peraltro necessario ripartire proporzionalmente l'importo massimo tra le tre voci di danno elencate dall'art. 643 c.p.p., né si può fissare per le stesse un ulteriore limite individuato nella terza parte di quello massimo.

f) CORTE D'APPELLO DI BRESCIA

- Ordinanza n. 21/2017

Riferimenti: Cass. pen., Sez. III, sent. (ud. 10/2/2004) 18/5/2004, n. 23211; Cass. pen., Sez. IV, sent. (ud. 17/11/2011) 15/3/2012, n. 10123.

Nulla vieta al giudice, nell'esplicazione del suo potere discrezionale, di gestire lo spazio riconosciutogli dalla legge come ritiene più consono alle particolari caratteristiche della vicenda, procedendo, ove gli sembri che ciò possa produrre un effetto più favorevole e remunerativo, specie sul piano morale, per il richiedente, alla ideale divisione del fondo disponibile in più parti, in guisa da soddisfare, nel conteggio conclusivo, le diverse voci di danno elaborate dall'art. 643 c.p.p.

Il riferimento all'equità si traduce, in detta prospettiva, nell'attribuzione al giudice di un più vasto potere di apprezzamento per la soluzione del caso concreto, ma non in funzione additiva rispetto al parametro aritmetico, e la massima indennità giornaliera va tenuta presente dal giudice di merito come parametro per modulare concretamente l'indennizzo in relazione alle specifiche conseguenze personali e familiari patite dall'istante per effetto dell'ingiusta detenzione (Cass. pen., Sez. III, sent. 18/5/2004, n. 23211, ud. 10/2/2004).

Il giudice della riparazione, analizzando comparativamente tutti gli elementi di valutazione a disposizione, ben può giungere alla determinazione di un equo indennizzo sulla base di un parametro sensibilmente superiore a quello medio; ciò al fine di non mortificare, dietro il paravento della aritmetica, la finalità dell'istituto della riparazione (Cass. pen., Sez. IV, sent. 15/3/2012, n. 10123, ud. 17/11/2011).

3. Considerazioni sugli indennizzi

Le ordinanze irrevocabili depositate nel 2018 presso le Corti d'appello, ricevute a campione da questa Sezione ed analizzate, sono in totale n. 121.

Nella tabella seguente, la relativa spesa complessiva per gli indennizzi è stata ripartita secondo la tipologia di restrizione.

Tabella n. 11 - Spesa ordinanze a campione del 2018

SPESA ORDINANZE A CAMPIONE DEL 2018			
Detenzione	Numero	Spesa	Incidenza
Carceraria	41	2.194.619,83	43,71%
Domiciliare	40	766.133,14	15,26%
Mista	40	2.059.957,90	41,03%
Totale	121	5.020.710,87	100,00%

Fonte: elaborazione Corte dei conti.

Le incidenze mostrano che oltre l'80 per cento degli individui ha patito una privazione carceraria della libertà personale prima di essere riconosciuto estraneo ai fatti contestati.

Inoltre, per la detenzione mista (carceraria e domiciliare) la spesa sostenuta dallo Stato è risultata quasi pari a quella di coloro che hanno subito una reclusione carceraria, mentre per quella domiciliare l'importo totale erogato è stato circa un terzo di ciascuna delle altre due forme di custodia.

Con riguardo ai criteri di quantificazione dell'equa riparazione da parte delle competenti Corti di appello, si sono riscontrati, sulla base dei diversi orientamenti della giurisprudenza della Corte di cassazione, difformi modalità di calcolo del *quantum* dovuto.

Il campione esaminato reca n. 26 provvedimenti in cui la liquidazione delle fattispecie di danno va ad aggiungersi all'indennizzo giornaliero, parametro massimo elaborato dalla Suprema corte con l'obiettivo di fornire un riferimento aritmetico per la determinazione del ristoro da riconoscere, fissato, come già detto in 235,82 euro per la custodia cautelare in carcere e 117,91 per la custodia domiciliare²⁴.

²⁴ Cfr., *ex multis*, Cass., sez. IV, sent. n. 21077/2014.

È emerso, altresì, che per la liquidazione equitativa del danno biologico, quale danno non patrimoniale, le Corti d'appello applicano prevalentemente le tabelle elaborate dall'Osservatorio sulla giustizia civile di Milano²⁵.

In particolare, in contrasto all'utilizzo delle predette tabelle di Milano, va segnalata la recente sentenza della Corte di cassazione, sezione III civile, n. 25164/2020.

In essa, infatti, è stato ribadito che la cosiddetta "personalizzazione" del danno alla salute deve trovare giustificazione nel positivo accertamento di "specifiche conseguenze eccezionali" ed ulteriori rispetto al valore standard del risarcimento previsto dalle tabelle per la menomazione subita, e che il danno morale mantiene la sua autonomia e non è conglobabile nel danno biologico, trattandosi di sofferenza di natura del tutto interiore non suscettibile di accertamento medico-legale come, al contrario, considerato dalle tabelle milanesi.

In ogni caso, considerata la emersa variabilità dei criteri di liquidazione utilizzati, sarebbe auspicabile che anche per il settore dell'equa riparazione siano introdotte disposizioni dirette ad indicare criteri di omogeneizzazione degli indennizzi da riconoscere ai casi concreti da parte delle singole Corti d'appello²⁶.

Occorre ricordare che con l'art. 15 della legge 16 dicembre 1999, n. 479 venne decuplicata la soglia complessiva precedentemente in vigore, elevandola da cento milioni a un miliardo di lire, corrispondente all'attuale somma espressa in euro.

Sull'argomento la Corte di cassazione ha affermato che *"se i criteri equitativi correggono in aumento l'indennizzo aritmeticamente calcolato per ogni giorno di detenzione, è fin troppo evidente che, al limite, per lo sventurato che dovesse patire ingiustamente il massimo della carcerazione cautelare, questo metodo composito porterebbe a superare la soglia massima di indennizzo stabilita dalla legge: e per ciò solo si rivela come un metodo oggettivamente contrario alla disciplina legislativa della materia"; "non sono perciò condivisibili quelle massime ufficiali secondo cui per la liquidazione dell'indennizzo ai sensi degli artt. 314 e 315 c.p.p. deve essere applicato il criterio risultante dal rapporto tra la misura massima dell'indennizzo e la misura massima della custodia cautelare, previste dalla legge, equamente*

²⁵ L'edizione 2018 pubblicata da tale Osservatorio è allegata alla presente relazione.

²⁶ Cfr. artt. 138 e 139 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, "Codice delle assicurazioni private".

corretto ed integrato in relazione ai danni ulteriori eventualmente subiti rispetto alla privazione della libertà” (cfr. Cass., sez. III, sent. n. 28334/2003).

Nelle tabelle che seguono per le tre forme di detenzione osservate (carceraria, domiciliare e mista) sono state estrapolate complessivamente n. 26 ordinanze depositate nel 2018 riportanti, in modo decrescente, gli importi giornalieri erogati a cui è stata riconosciuta dalla specifica Corte d’appello anche la componente del danno patito dall’ex detenuto.

Tabella n. 12 - Campione detenzione carceraria

CAMPIONE DETENZIONE CARCERARIA				
Corte d'appello	Numero ordinanza	Giorni liquidati	Importo liquidato	Importo giornaliero
Catanzaro	83/2018	18	14.244,76	791,38
Catanzaro	84/2018	151	95.610,00	633,18
Perugia	135/2018	29	16.000,00	551,72
Perugia	136/2018	22	11.000,00	500,00
Perugia	65/2018	3	1.500,00	500,00
Catanzaro	62/2018	366	129.492,63	353,81
Catanzaro	53/2018	394	120.812,61	306,63
Catanzaro	105/2018	22	6.226,88	283,04
Catanzaro	108/2018	25	7.076,00	283,04

Fonte: elaborazione Corte dei conti.

Nel caso della detenzione carceraria è stato liquidato l’importo pari ad euro 14.244,76 con l’ordinanza n. 83/2018 da parte della Corte d’appello di Catanzaro per 18 giorni, che con la media giornaliera di 791,38 euro rappresenta oltre il triplo dei 235,82 euro quale soglia proporzionale stabilita dall’art. 315, c. 2, c.p.p. (516.456,90 euro diviso 2.190 gg.).

A questa segue la Corte d'appello di Perugia con l'ordinanza n. 135/2018 che ha liquidato l'importo di 16.000 euro per 29 gg. di ingiusta detenzione, con media proporzionale giornaliera 551,72 euro e cioè oltre il doppio della predetta soglia.

Tabella n. 13 - Campione detenzione domiciliare

CAMPIONE DETENZIONE DOMICILIARE				
Corte d'appello	Numero ordinanza	Giorni liquidati	Importo liquidato	Importo giornaliero
Catanzaro	34/2018	79	109.314,89	1.383,73
Perugia	66/2018	10	11.791,00	1.179,10
Salerno	8/2018	21	12.476,11	594,10
Catanzaro	30/2018	19	6.726,00	354,00
Catanzaro	115/2018	28	5.286,40	188,80
Catanzaro	77/2018	20	3.540,00	177,00
Brescia	7/2018	358	62.500,00	174,58
L'Aquila	13/2018	24	3.829,84	159,58
Catanzaro	109/2018	645	98.943,00	153,40
Catanzaro	85/2018	324	47.202,84	145,69

Fonte: elaborazione Corte dei conti.

Nel caso della detenzione domiciliare, l'importo giornaliero maggiore è stato liquidato per 79 giorni (1.383,73 euro gg.) dalla Corte d'appello di Catanzaro, con l'ordinanza n. 34/2018 cioè oltre 11 volte la soglia proporzionale di 117,91 euro stabilita dall'art. 315, c. 2, c.p.p. (258.228,45 euro diviso 2.190 gg.).

A questa segue la Corte d'appello di Perugia, con l'ordinanza 66/2018, che ha liquidato l'importo di 11.791,00 euro per 10 gg. di ingiusta detenzione domiciliare, con la media giornaliera di 1.179,10 euro, pari a 10 volte oltre la predetta soglia.

Tabella n. 14 - Campione detenzione mista

CAMPIONE DETENZIONE MISTA				
Corte d'appello	Numero ordinanza	Giorni liquidati	Importo liquidato	Importo giornaliero
Brescia	21/2017	18	30.000,00	1.666,67
Catanzaro	20/2018	311	112.839,87	362,83
Catanzaro	41/2018	461	105.440,05	228,72
Catanzaro	54/2018	272	52.914,77	194,54
L'Aquila	14/2018	44	8.074,60	183,51
Catanzaro	35/2018	1.109	176.884,55	159,50
Salerno	7/2018	449	65.260,95	145,35

Fonte: elaborazione Corte dei conti.

Nell'ipotesi della detenzione mista, l'indennizzo corrisposto scaturisce dalla somma di periodi in custodia carceraria e domiciliare; tuttavia, considerando la spesa sostenuta nel suo insieme, risalta l'importo giornaliero liquidato dalla Corte d'appello di Brescia, con l'ordinanza n. 21/2017, che, con la media giornaliera di 1.666,67 euro, ha teoricamente riconosciuto sette volte in più rispetto all'importo ricavabile dalla suddetta giurisprudenza della Corte di cassazione.

4. I rapporti con la legge 13 aprile 1988, n. 117 (c.d. responsabilità civile dei magistrati)

L'indennizzo per la riparazione dell'ingiusta detenzione è un diritto soggettivo pubblico che scaturisce da un rapporto di "obbligazione pubblica".

Lo Stato ha l'obbligo di pagare una somma di denaro qualora sia riconosciuta, con un giudicato, la validità della domanda tesa ad ottenere una riparazione equa.

Poiché si presume che l'attività dello Stato, attraverso i propri organi giurisdizionali, sia sempre e comunque lecita, l'atto giudiziario restrittivo della libertà personale avrà valenza soltanto sotto il profilo del conseguente diritto all'equo

indennizzo (da fatto lecito), secondo le procedure ed i limiti di cui agli artt. 314 e 315 del codice di procedura penale.

Occorre precisare, invece, che nelle ipotesi disciplinate dalla normativa sulla responsabilità civile del magistrato (l. n. 117/1988), il suo comportamento omissivo o commissivo, in base ai principi di cui all'art. 2043 del codice civile, discendente dall'atto limitativo della libertà personale, deve aver cagionato un danno ingiusto, e quindi deve costituire un fatto illecito che consegue solo per colpa grave o dolo.

Ne deriva che, alla luce della normativa vigente, l'azione riparatoria, ai sensi degli artt. 314 e 315 del codice di procedura penale, risulta compatibile e cumulabile con la predetta azione risarcitoria, sulla base ex art. 14 della legge n. 117/1988²⁷.

I casi previsti di cumulabilità sono quelle riconducibili alle ipotesi previste dall' art. 2, comma 3²⁸, e dall' art. 3, comma 3²⁹.

Tuttavia, né la normativa speciale, né il codice prevedono norme di coordinamento delle due discipline nel caso di cumulabilità delle due azioni.

A ciò si aggiunga che il riconosciuto carattere misto, patrimoniale e non, dell'indennizzo spettante al soggetto che abbia subito un'ingiusta custodia cautelare, così come delineato dalla giurisprudenza e il cui legittimato passivo (in unico grado dinanzi alla Corte d'appello) oggi è il Ministero dell'economia e delle finanze, unito ai criteri di liquidazione del danno per fatto illecito, potrebbe comportare, in caso di cumulabilità delle azioni, un duplice riconoscimento dello stesso nocumento a carico dello Stato, con conseguente aggravio per la finanza pubblica.

Per quest'ultima responsabilità è competente il giudice ordinario, mentre il legittimato passivo in giudizio è il Presidente del Consiglio dei ministri, il quale provvede anche alla rivalsa nei confronti del magistrato in caso di pagamento nel

²⁷ L'art. 14 della legge n. 117/1988 dispone che "le disposizioni della presente legge non pregiudicano il diritto alla riparazione alle vittime di errori giudiziari e di ingiusta detenzione".

²⁸ L' art. 2, c. 3, della legge n. 117/1988 sanziona la responsabilità del magistrato, nel caso di "emissione di provvedimento cautelare personale.....fuori dei casi consentiti dalla legge oppure senza motivazione".

²⁹ L' art. 3, c. 3, della legge n. 117/1988, relativa ai casi di denegata giustizia, riconosce la responsabilità del giudice "quando l'omissione o il ritardo senza giustificato motivo concernono la libertà personale dell'imputato...".

limite però del 50 per cento di una annualità dello stipendio, al netto delle trattenute fiscali³⁰.

A tal proposito, particolarmente utile, con un'opportuna modifica normativa, potrebbe essere la soluzione affinché la domanda di risarcimento per fatto illecito faccia sospendere l'azione di proposizione dell'azione riparatoria (indennizzatoria) per fatto lecito, qualora questa fosse già stata proposta dall'interessato, in modo tale che il riconoscimento del risarcimento lascerebbe utilmente esperibile l'azione riparatoria, ma soltanto per la differenza (residuo) eventualmente spettante e ciò per evitare che, di fronte alla medesima ingiusta detenzione, l'Erario debba sostenere una doppia spesa (risarcitoria e indennizzatoria)³¹.

Per tutta la materia del contenzioso sarebbe auspicabile che il Ministero della giustizia sia posto in grado di conoscere e governare il relativo fenomeno sotto ogni aspetto (risarcitorio e indennizzatorio) e possa anche svolgere funzioni di ordinatore primario di spesa, relativamente al pagamento degli indennizzi, che oggi sono intestate al Ministero dell'economia e finanze; attualmente il Ministero della giustizia ha già la competenza per il pagamento delle spese per la equa riparazione ex legge 24 marzo 2001, n. 89 (c.d. legge Pinto) per l'Autorità giudiziaria ordinaria.

³⁰ L'art. 7 della legge n. 117/1988 prevede che il Presidente del Consiglio dei ministri, entro due anni dal risarcimento avvenuto sulla base di titolo giudiziale o di titolo stragiudiziale, ha l'obbligo di esercitare l'azione di rivalsa nei confronti del magistrato nel caso di diniego di giustizia, ovvero nei casi in cui la violazione manifesta della legge nonché del diritto dell'Unione europea ovvero il travisamento del fatto o delle prove, sono stati determinati da dolo o negligenza inescusabile.

In nessun caso la transazione è opponibile al magistrato nel giudizio di rivalsa o nel giudizio disciplinare. I giudici popolari rispondono soltanto in caso di dolo. I cittadini estranei alla magistratura che concorrono a formare o formano organi giudiziari collegiali rispondono in caso di dolo o negligenza inescusabile per travisamento del fatto o delle prove.

³¹ Con nota postuma dell'11 agosto 2021, n. 166648, il Dipartimento per gli affari di giustizia ha riferito che attualmente non si registrano agli atti casi di concorso di azioni da parte di soggetti lesi, neanche per il conseguimento della differenza eventualmente spettante.

CAPITOLO VI

QUADRO RICOGNITIVO ANNUALE

Sommario: 1. Relazioni ministeriali. - 2. Ispettorato generale. - 3. Organismo indipendente di valutazione. - 4. Sezioni giurisdizionali della Corte dei conti.

1. Relazioni ministeriali

L'art. 86 del regio decreto n. 12/1941, prevede, in sintesi, che entro il ventesimo giorno dalla data di inizio di ciascun anno giudiziario, il Ministro della giustizia renda comunicazioni alle Camere sull'amministrazione della giustizia nel precedente anno nonché sugli interventi da adottare e sugli orientamenti e i programmi legislativi del Governo in detto ambito per l'anno in corso.

Nell'ambito della relazione resa dal Ministro della giustizia nell'anno 2020 per il 2019, si riporta, in sintesi, quanto sull'argomento della presente indagine.

Il Ministero della giustizia ha accertato che le verifiche svolte in passato, in materia di ingiusta detenzione, riguardavano esclusivamente l'indebita protrazione della custodia cautelare e la conseguente eventuale violazione delle disposizioni di legge che ne presidiano l'applicazione e la durata. In particolare, gli ispettori ministeriali acquisivano soltanto il dato relativo alle scarcerazioni tardive e verificavano l'eventuale esistenza di illeciti disciplinari.

Per tale motivo, su impulso del Ministro della giustizia, nei primi mesi del 2019 si è provveduto, per la prima volta in maniera strutturale, ad ampliare lo spettro degli accertamenti dell'Ispettorato generale sulla applicazione e gestione delle misure custodiali, estendendo la verifica a tutte le ipotesi di ingiusta detenzione e non soltanto alle cosiddette scarcerazioni tardive.

L'Ispettorato generale, nei primi mesi dell'anno 2019, ha provveduto all'acquisizione dei dati di flusso relativi ai procedimenti iscritti, ai sensi degli artt. 314 ss. c.p.p., nell'ultimo triennio (2016-2018) presso le Corti d'appello.

Oltre a questi elementi statistici, ha proceduto ad acquisire copia delle ordinanze di accoglimento delle domande di riparazione per ingiusta detenzione emesse dalle

singole Corti d'appello e non più soggette ad impugnazione, che sono state oggetto di valutazione da parte dell'Ispettorato al fine di verificare l'esistenza dei presupposti per eventuali approfondimenti istruttori finalizzati ad accertare comportamenti di rilievo disciplinare.

Infine, nella medesima relazione al Parlamento è stata fornita la tabella che segue sulle azioni disciplinari esercitate nei confronti dei magistrati.

Tabella n. 15 - Azioni disciplinari 2018-2019

ANNO 2018: n. 16		
Azioni disciplinari promosse	Proc. gen. Cassazione	Ministro giustizia
	2	14
ANNO 2019: n. 24		
Azioni disciplinari promosse	Proc. gen. Cassazione	Ministro giustizia
	3	21

Fonte: relazione sul 2019 del Ministro della giustizia.

Maggiori dettagli sulle azioni disciplinari sono, invece, rinvenibili nella relazione sulle misure cautelari personali che il Governo deve presentare alle Camere entro il 31 gennaio di ogni anno, ex art. 15 della legge n. 47/2015.

Sulla base degli elementi resi disponibili con tale referto, questa Sezione ha proceduto ad una rilevazione concernente:

- le misure custodiali cautelari di cui agli artt. 284 e 285 c.p.p.³²;
- il numero dei provvedimenti di riconoscimento dell'indennizzo per ingiusta detenzione e l'entità delle eque riparazioni;
- i procedimenti disciplinari nei confronti dei magistrati.

Le risultanze sono appresso illustrate per ciascuno degli anni in osservazione.

³² Non si è tenuto conto della custodia cautelare in luogo di cura di cui agli artt. 286 e 286-bis c.p.p. Le informazioni esaminate sono state acquisite dal ministero mediante un prospetto diffuso ai 136 tribunali presenti sul territorio nazionale e provengono dal Sistema informatizzato degli atti della cognizione penale (SICP), operativo in tutta Italia dalla fine del 2015.

Anno 2017

a) Misure cautelari

Il riepilogo fornito dal ministero per il 2017 distingueva due casi tra le misure:

- quelle adottate a seguito di ordinanza;
- quelle adottate a seguito di procedimenti iscritti.

Hanno risposto 199 uffici su 272, pari al 73 per cento del totale³³.

Nel primo caso, si rileva che le misure cautelari personali emesse sono risultate 74.705, delle quali 49.887 di tipo affittivo intramurario, ossia il 67 per cento.

In particolare, la restrizione domiciliare (art. 284 c.p.p.) è stata ritenuta necessaria dall'autorità giudiziaria in 19.980 casi, e la custodia in carcere (art. 285 c.p.p.) in 29.907, pari rispettivamente al 27 e al 40 per cento di tutte le ordinanze.

Peraltro, è possibile che il numero delle ordinanze emesse per misure cautelari personali non coincida esattamente con il numero dei soggetti coinvolti, in quanto ad una stessa persona può essere stata applicata più di una misura cautelare nell'arco dell'anno per fatti diversi dedotti nel medesimo o in diversi procedimenti.

Con riguardo ai procedimenti iscritti, le informazioni richieste agli uffici giudicanti sulle misure emesse prevedevano la sub-distinzione tra procedimenti iscritti nel 2017 e procedimenti iscritti in anni precedenti.

L'amministrazione ha evidenziato che detta distinzione risponde alla "finalità di offrire un indicatore, orientativo e di carattere puramente cronologico, circa la concreta valorizzazione da parte dei giudici del requisito di attualità che deve oggi connotare tutte le esigenze elencate dall'art. 274 c.p.p."

Detto articolo prevede che le misure cautelari siano disposte in situazioni di concreto ed attuale pericolo, le quali sussistono in due casi:

- se sono legate ad esigenze di acquisizione o genuinità della prova;
- se non sono desunte esclusivamente dalla gravità del titolo di reato per cui si procede.

³³ Per come riferito dall'amministrazione, detta percentuale si riferisce ai soli uffici che hanno risposto al monitoraggio con entrambe le articolazioni interessate (Giudice per le indagini preliminari e Settore dibattimento). Includendo i tribunali (116 su 136) che hanno fornito le risposte di uno soltanto dei settori coinvolti, la percentuale di risposta raggiunge l'85 per cento.

I dati sulle misure applicate derivano da otto diversi esiti del procedimento iscritto: condanna definitiva, condanna non definitiva, condanna definitiva con pena sospesa, condanna non definitiva con pena sospesa, assoluzione definitiva, assoluzione non definitiva, sentenza definitiva “per altro”, sentenza non definitiva “per altro”³⁴.

Dall’analisi di tali esiti è emerso che i procedimenti dai quali sono scaturite misure cautelari personali sono risultati 36.350, di cui 27.383, il 75 per cento, iscritti nello stesso anno 2017, e 8.967, il 25 per cento, iscritti in anni precedenti.

Dei 27.383 procedimenti iscritti nell’anno 2017, 7.627 hanno registrato una detenzione domiciliare e 10.377 una detenzione carceraria e (18.004 in totale, ossia il 66 per cento).

Negli 8.967 procedimenti iscritti anteriormente al 2017, si sono avuti 3.082 casi di arresti domiciliari e 3.572 soggetti detenuti in carcere (6.654 in totale, ossia il 74 per cento).

Sommando tutti i dati rilevati nel 2017 per le ordinanze emesse e i procedimenti iscritti, emerge che su 111.055 provvedimenti cautelari personali, 74.545 sono state le misure afflittive intramurarie, pari al 67 per cento.

b) Equa riparazione

In questo ambito, i dati non erano contemplati ai fini della relazione annuale al Parlamento di cui all’art. 15 della legge n. 47/2015, ma sono stati previsti successivamente, nel corso dell’anno 2017, dalla legge n. 103/2017.

Tuttavia, in occasione del referto per l’anno 2018, l’Ispettorato generale del Ministero della giustizia ne ha curato l’acquisizione a partire dall’anno 2016, pertanto si riportano quelli riferiti alle ordinanze di accoglimento del 2017.

³⁴ Nella voce “per altro” sono state ricomprese: le decisioni di non doversi procedere adottate ai sensi degli artt. 529 e 531 c.p.p.; le dichiarazioni di non luogo a procedere, adottate in udienza preliminare ai sensi dell’art. 425 c.p.p.; le sentenze dichiarative dell’incompetenza.

Tabella n. 16 - Ordinanze definitive 2017

EQUA RIPARAZIONE 2017	
NUMERO ORDINANZE DEFINITIVE	
CORTE D'APPELLO	NUMERO
ANCONA	10
BARI	55
BOLOGNA	10
BRESCIA	9
CAGLIARI	0
CALTANISSETTA	10
CAMPOBASSO	1
CATANIA	43
CATANZARO	134
FIRENZE	8
GENOVA	15
L'AQUILA	12
LECCE	16
MESSINA	31
MILANO	26
NAPOLI	95
PALERMO	41
PERUGIA	13
POTENZA	6
REGGIO CALABRIA	62
ROMA	44
SALERNO	19
TORINO	23
TRENTO	3
TRIESTE	4
VENEZIA	51
TOTALE	741

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati del Ministero della giustizia.

Relativamente agli indennizzi, sulla base dei dati comunicati dal Ministero dell'economia e delle finanze riguardo alle somme versate e al numero delle ordinanze emesse, questa Sezione ha ritenuto di evidenziare la media della spesa determinata da ciascuna Autorità giudiziaria nonché la media nazionale, come appresso riportato.

Tabella n. 17 - Dettaglio equa riparazione 2017

EQUA RIPARAZIONE PER INGIUSTA DETENZIONE ED ERRORI GIUDIZIARI				
PAGAMENTI ANNO 2017				
Natura riparazione	Organo giurisdizionale	Numero ordinanze	Importo lordo	Media
ERRORE GIUDIZIARIO	Corte d'Appello di BRESCIA	1	1.845,84	1.845,84
ERRORE GIUDIZIARIO	Corte d'Appello di CATANIA	2	6.296.116,99	3.148.058,50
ERRORE GIUDIZIARIO	Corte d'Appello di CATANZARO	1	4.185,98	4.185,98
ERRORE GIUDIZIARIO	Corte d'Appello di GENOVA	1	41.419,20	41.419,20
ERRORE GIUDIZIARIO	Corte d'Appello di ROMA	4	244.295,44	61.073,86
ERRORE GIUDIZIARIO	Corte d'Appello di TRENTO	1	6.969,81	6.969,81
INGIUSTE DETENZIONI	Corte d'Appello di ANCONA	23	458.187,58	19.921,20
INGIUSTE DETENZIONI	Corte d'Appello di BARI	94	3.561.543,05	37.888,76
INGIUSTE DETENZIONI	Corte d'Appello di BOLOGNA	25	393.382,19	15.735,29
INGIUSTE DETENZIONI	Corte d'Appello di BRESCIA	13	300.226,66	23.094,36
INGIUSTE DETENZIONI	Corte d'Appello di CAGLIARI	7	334.178,72	47.739,82
INGIUSTE DETENZIONI	Corte d'Appello di CALTANISSETTA	20	993.756,56	49.687,83
INGIUSTE DETENZIONI	Corte d'Appello di CAMPOBASSO	7	57.181,17	8.168,74
INGIUSTE DETENZIONI	Corte d'Appello di CATANIA	60	1.978.054,14	32.967,57
INGIUSTE DETENZIONI	Corte d'Appello di CATANZARO	158	8.866.654,67	56.118,07
INGIUSTE DETENZIONI	Corte d'Appello di FIRENZE	11	353.293,50	32.117,59
INGIUSTE DETENZIONI	Corte d'Appello di GENOVA	23	590.395,43	25.669,37
INGIUSTE DETENZIONI	Corte d'Appello di L'AQUILA	26	341.867,29	13.148,74
INGIUSTE DETENZIONI	Corte d'Appello di LECCE	28	341.263,25	12.187,97
INGIUSTE DETENZIONI	Corte d'Appello di MESSINA	36	1.503.715,56	41.769,88
INGIUSTE DETENZIONI	Corte d'Appello di MILANO	40	1.003.109,93	25.077,75
INGIUSTE DETENZIONI	Corte d'Appello di NAPOLI	113	2.871.286,62	25.409,62
INGIUSTE DETENZIONI	Corte d'Appello di PALERMO	43	1.539.971,93	35.813,30
INGIUSTE DETENZIONI	Corte d'Appello di PERUGIA	6	75.602,57	12.600,43
INGIUSTE DETENZIONI	Corte d'Appello di POTENZA	19	549.021,52	28.895,87
INGIUSTE DETENZIONI	Corte d'Appello di REGGIO CALABRIA	21	1.039.097,11	49.480,81
INGIUSTE DETENZIONI	Corte d'Appello di ROMA	137	3.925.337,98	28.652,10
INGIUSTE DETENZIONI	Corte d'Appello di SALERNO	38	1.511.013,11	39.763,50
INGIUSTE DETENZIONI	Corte d'Appello di TORINO	24	384.107,88	16.004,50
INGIUSTE DETENZIONI	Corte d'Appello di TRENTO	3	62.624,47	20.874,82
INGIUSTE DETENZIONI	Corte d'Appello di TRIESTE	4	121.664,68	30.416,17
INGIUSTE DETENZIONI	Corte d'Appello di VENEZIA	22	687.450,86	31.247,77

(segue tabella n. 17)

Natura riparazione	Organo giurisdizionale	Numero ordinanze	Importo lordo	Media
INGIUSTE DETENZIONI	Sez. Dist. di Corte d'Appello di BOLZANO	1	9.700,00	9.700,00
INGIUSTE DETENZIONI (*)	Sez. Dist. di Corte d'Appello di SASSARI	9	456.088,75	50.676,53
INGIUSTE DETENZIONI (*)	Sez. Dist. di Corte d'Appello di TARANTO	2	16.546,54	8.273,27
Totale		1.023	40.921.156,98	40.001,13
Totale errori giudiziari		10	6.594.833,26	659.483,33
Totale ingiuste detenzioni		1.013	34.326.323,72	33.885,81

(*) Dato desunto dalla Corte dei conti.

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati Ministero dell'economia e delle finanze.

Dalla tabella si riscontra, per gli errori giudiziari, una spesa media minima di 1.845 euro registrata a Brescia per una ordinanza, e un ragguardevole indennizzo massimo a Catania, mediamente di oltre 3 milioni per due provvedimenti.

Per le ingiuste detenzioni, gli importi oscillano tra gli 8.168 euro di Campobasso per 7 casi, e i 56.000 euro della Corte d'appello di Catanzaro per 158 casi. Rispetto a quest'ultima, la Corte d'appello di Roma ha emesso un numero molto vicino di ordinanze, 137, ma con una spesa media pari a circa la metà, 28.600 euro.

c) Procedimenti disciplinari

Analogamente alla lettera precedente, i dati sulle azioni promosse e definite a carico dei magistrati nel 2017 sono tratti dalla rilevazione effettuata per il 2018 dagli Uffici ispettivi ministeriali relativamente alla fattispecie di illecito di cui all'art. 2, c. 1, lett. g), del d.lgs. n. 109/2006, ossia "la grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile", prendendo in considerazione solo le azioni esercitate per le scarcerazioni oltre i termini di legge, come appresso mostrato³⁵.

³⁵ L'ispettorato ha precisato che i quattro casi con esito "non doversi procedere" sono dovuti a cessazione dal servizio dei magistrati oggetto dell'azione disciplinare.

Tabella n. 18 – Illeciti disciplinari 2017

ILLECITI DISCIPLINARI 2017								
FATTISPECIE ART. 2, C. 1, LETT. G), D.LGS. N. 109/2006								
ANNO	Azioni promosse	INIZIATIVA		ESITI				
		Proc. gen. Cassazione	Ministro giustizia	Assoluzione	Censura	Non doversi procedere	In corso	Ammonimento
2017	13	2	11	3	4	4	2	0

Fonte: nota n. 5076/2020 Ispettorato generale Ministero della giustizia.

Anno 2018

a) Misure cautelari

Anche per il 2018 il riepilogo fornito dal ministero distingueva due casi tra le misure:

- quelle adottate a seguito di ordinanza;
- quelle adottate a seguito di procedimenti iscritti.

Hanno fornito risposta 228 uffici su 272, pari all'84 per cento del totale.

Nel primo caso, dal riepilogo nazionale si rileva che le misure cautelari personali emesse sono risultate 86.697, delle quali 55.748 di tipo afflittivo intramurario, ossia il 64 per cento.

In particolare, la restrizione domiciliare (art. 284 c.p.p.) è stata ritenuta necessaria dall'autorità giudiziaria in 23.778 casi, e la custodia in carcere (art. 285 c.p.p.) in 31.970, pari rispettivamente al 27 e al 37 per cento di tutte le ordinanze.

Nel secondo caso, il medesimo riepilogo mostra che i procedimenti dai quali sono scaturite misure cautelari personali sono risultati 53.560, di cui 38.087, il 71 per cento, iscritti nello stesso anno 2018, e 15.473, il 29 per cento, iscritti in anni precedenti.

Dei 38.087 procedimenti iscritti nell'anno 2018, 10.545 hanno registrato una detenzione domiciliare e 14.275 una detenzione carceraria e (24.820 in totale, ossia il 65 per cento).

Nei 15.473 procedimenti iscritti anteriormente al 2018, si sono avuti 5.140 casi di arresti domiciliari e 5.361 soggetti detenuti in carcere (10.501 in totale, ossia il 68 per cento).

Sommando tutti i dati rilevati nel 2018 per le ordinanze emesse e i procedimenti iscritti, emerge che su 140.257 provvedimenti cautelari personali, 91.069 sono state le misure afflittive intramurarie, pari al 65 per cento.

b) Equa riparazione

Come già detto, l'Ispettorato generale del ministero ha curato la raccolta delle informazioni sulle domande di riparazione per ingiusta detenzione, acquisendo dalle Corti d'appello, competenti a decidere ai sensi degli artt. 315, c. 3, e 645, co. 1, c.p.p., i relativi dati per il triennio 2016-2018.

Si riporta, di seguito, il numero dei procedimenti definiti da ciascuna Autorità giudiziaria, alla data del 30 settembre 2018, con ordinanza di accoglimento non più soggetta ad impugnazione.

Tabella n. 19 - Ordinanze definitive 2018

EQUA RIPARAZIONE 2018	
NUMERO ORDINANZE DEFINITIVE	
CORTE D'APPELLO	NUMERO
ANCONA	3
BARI	37
BOLOGNA	2
BRESCIA	2
CAGLIARI	1
CALTANISSETTA	9
CAMPOBASSO	0
CATANIA	23
CATANZARO	48
FIRENZE	7
GENOVA	7
L'AQUILA	9
LECCE	22
MESSINA	27
MILANO	21

(segue tabella n. 19)

NAPOLI	92
PALERMO	17
PERUGIA	3
POTENZA	5
REGGIO CALABRIA	65
ROMA	62
SALERNO	3
TORINO	10
TRENTO	0
TRIESTE	2
VENEZIA	32
TOTALE	509

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati del Ministero della giustizia.

L'Ispektorato ha inoltre classificato le medesime ordinanze definitive con riguardo alle ragioni di accoglimento delle domande, come richiesto dal novellato art. 15 della legge n. 47/2015, distinguendo gli indennizzi sulla base di quanto previsto dai commi 1 e 2 dell'art. 314 c.p.p., ovvero se derivanti da sentenza di proscioglimento irrevocabile o da illegittimità dell'ordinanza cautelare.

I dati in tal modo rilevati sono riassunti nella tabella che segue e sono riferiti alla data del 30 settembre 2018, ad eccezione di quelli della Corte d'appello di Catanzaro che sono riferiti al 31 dicembre 2018 (pertanto, il totale nazionale passa da 509 a 530).

Tabella n. 20 - Ragioni accoglimento riparazione 2018

EQUA RIPARAZIONE			
ORDINANZE IRREVOCABILI ANNO 2018			
RAGIONI DI ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA			
Corte d'appello	Sentenze di proscioglimento	Illegittimità ordinanze cautelari	Totale
ANCONA	3	0	3
BARI	35	2	37
BOLOGNA	2	0	2
BRESCIA	2	0	2
CAGLIARI	1	0	1
CALTANISSETTA	7	2	9
CAMPOBASSO	0	0	0
CATANIA	13	10	23
CATANZARO	58	11	69 (AL 31 DICEMBRE 2018)
FIRENZE	7	0	7
GENOVA	4	3	7
L'AQUILA	9	0	9
LECCE	14	8	22
MESSINA	19	8	27
MILANO	13	8	21
NAPOLI	54	38	92
PALERMO	12	5	17
PERUGIA	2	1	3
POTENZA	5	0	5
REGGIO CALABRIA	58	7	65
ROMA	54	8	62
SALERNO	2	1	3
TORINO	7	3	10
TRENTO	0	0	0
TRIESTE	1	1	2
VENEZIA	25	7	32
Totale	407	123	530

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati dell'Ispettorato generale.

In materia di indennizzi, anche per il 2018 questa Sezione ha evidenziato la media della spesa erogata, come appresso riportato.

Tabella n. 21 - Dettaglio equa riparazione 2018

EQUA RIPARAZIONE PER INGIUSTA DETENZIONE ED ERRORI GIUDIZIARI				
PAGAMENTI ANNO 2018				
Natura riparazione	Organo giurisdizionale	Numero ordinanze	Importo	Media
Errore Giudiziario	Corte D'appello Di Ancona	1	4.200,00	4.200,00
Errore Giudiziario	Corte D'appello Di Brescia	3	154.400,08	51.466,69
Errore Giudiziario	Corte D'appello Di Catania	1	223.463,10	223.463,10
Errore Giudiziario	Corte D'appello Di Catanzaro	1	4.215,25	4.215,25
Errore Giudiziario	Corte D'appello Di Genova	1	206.883,41	206.883,41
Errore Giudiziario	Corte D'appello Di Lecce	1	30.000,00	30.000,00
Errore Giudiziario	Corte D'appello Di Perugia	7	13.611.862,76	1.944.551,82
Errore Giudiziario	Corte D'appello Di Potenza	2	74.952,27	37.476,14
Errore Giudiziario	Corte D'appello Di Roma	1	292.249,50	292.249,50
Ingiuste Detenzioni	Corte D'appello Di Ancona	13	239.030,99	18.387,00
Ingiuste Detenzioni	Corte D'appello Di Bari	78	2.486.598,65	31.879,47
Ingiuste Detenzioni	Corte D'appello Di Bologna	9	275.450,52	30.605,61
Ingiuste Detenzioni	Sez. Dist. Di Corte D'appello Di Bolzano	1	20.344,55	20.344,55
Ingiuste Detenzioni	Corte D'appello Di Brescia	10	134.086,69	13.408,67
Ingiuste Detenzioni	Corte D'appello Di Cagliari	3	16.668,78	5.556,26
Ingiuste Detenzioni	Corte D'appello Di Caltanissetta	13	487.286,01	37.483,54
Ingiuste Detenzioni	Corte D'appello Di Catania	54	2.767.954,88	51.258,42
Ingiuste Detenzioni	Corte D'appello Di Catanzaro	182	10.378.137,63	57.022,73
Ingiuste Detenzioni	Corte D'appello Di Firenze	17	310.096,38	18.240,96
Ingiuste Detenzioni	Corte D'appello Di Genova	14	445.260,65	31.804,33
Ingiuste Detenzioni	Corte D'appello Di L'aquila	7	120.013,05	17.144,72
Ingiuste Detenzioni	Corte D'appello Di Lecce	13	414.224,68	31.863,44
Ingiuste Detenzioni	Corte D'appello Di Messina	25	614.201,27	24.568,05
Ingiuste Detenzioni	Corte D'appello Di Milano	23	637.927,29	27.735,97
Ingiuste Detenzioni	Corte D'appello Di Napoli	113	2.404.792,87	21.281,35
Ingiuste Detenzioni	Corte D'appello Di Palermo	44	1.876.044,61	42.637,38
Ingiuste Detenzioni	Corte D'appello Di Perugia	11	843.364,35	76.669,49
Ingiuste Detenzioni	Corte D'appello Di Potenza	11	281.231,38	25.566,49
Ingiuste Detenzioni	Corte D'appello Di Reggio Calabria	64	2.285.572,34	35.712,07
Ingiuste Detenzioni	Corte D'appello Di Roma	96	3.492.248,72	36.377,59
Ingiuste Detenzioni	Corte D'appello Di Salerno	24	1.029.444,60	42.893,53

(segue tabella n. 21)

Natura riparazione	Organo giurisdizionale	Numero ordinanze	Importo	Media
Ingiuste Detenzioni	Sez. Dist. Di Corte D'appello Di Sassari	7	201.538,10	28.791,16
Ingiuste Detenzioni	Sez. Dist. Di Corte D'appello Di Taranto	2	59.093,34	29.546,67
Ingiuste Detenzioni	Corte D'appello Di Torino	29	629.735,45	21.715,02
Ingiuste Detenzioni	Corte D'appello Di Trento	3	77.388,93	25.796,31
Ingiuste Detenzioni	Corte D'appello Di Trieste	4	92.509,46	23.127,37
Ingiuste Detenzioni	Corte D'appello Di Venezia	25	753.584,06	30.143,36
Totale		913	47.976.056,60	52.547,71
Totale errori giudiziari		18	14.602.226,37	811.234,80
Totale ingiuste detenzioni		895	33.373.830,23	37.289,20

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati Ministero dell'economia e delle finanze.

Per gli errori giudiziari, dalla tabella emerge la grande differenza tra la spesa media minima riconosciuta dalla Corte d'appello di Ancona, di soli 4.200 euro, seppure per una ordinanza, e quella massima corrisposta dalla Corte d'appello di Perugia, dove per 7 ordinanze l'indennizzo è stato mediamente pari a oltre 1,9 milioni.

Anche nel caso delle ingiuste detenzioni, l'esborso medio più elevato, di oltre 76.000 euro, è stato determinato dalla Corte d'appello di Perugia per 11 ordinanze, seguita dalla Corte d'appello di Catanzaro, con circa 57.000 euro, che però ha registrato il numero maggiore di ordinanze, 182, e la spesa complessiva più alta, 10,3 milioni.

c) Procedimenti disciplinari

In questo ambito, l'art. 2 del d.lgs. n. 109/2006 indica gli illeciti disciplinari che i magistrati possono commettere nell'esercizio delle funzioni.

In particolare, il c. 1, lett. gg), contempla la fattispecie "emissione di un provvedimento restrittivo della libertà personale fuori dei casi consentiti dalla legge, determinata da negligenza grave ed inescusabile", sulla quale non sono stati forniti elementi.

Tuttavia, nella relazione del Ministero della giustizia alle Camere per l'anno 2018 è stato affermato che "la riparazione può riconnettersi ad ipotesi del tutto legittime di

custodia cautelare accertata *ex post* come *inutiliter data*: di frequente, la richiesta e la conseguente adozione di misure cautelari si basa su emergenze istruttorie ancora instabili e, comunque, suscettibili di essere modificate o smentite in sede dibattimentale. Appare evidente, dunque, come il riconoscimento del diritto alla riparazione per ingiusta detenzione - così come, del resto, del diritto alla riparazione dell'errore giudiziario di cui all'art. 643 c.p.p. - non possa essere ritenuto, di per sé, indice di sussistenza di responsabilità disciplinare a carico dei magistrati che abbiano richiesto, applicato e confermato il provvedimento restrittivo risultato ingiusto".

Ai fini della presente indagine, è anche opportuno evidenziare il potere di vigilanza attribuito al Ministro della giustizia da due norme:

- l'art. 14 della legge n. 195/1958³⁶, per il quale egli ha facoltà di chiedere ai capi delle Corti informazioni circa il funzionamento della giustizia e può al riguardo fare le comunicazioni che ritiene opportune, nonché esercitare tutte le altre attribuzioni demandategli dalla legge sull'ordinamento giudiziario e in genere riguardanti l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia;

- l'art. 56 del d.p.r. n. 956/1958³⁷, per il quale il Ministro esercita la sorveglianza su tutti gli uffici giudiziari e può richiedere ai capi di Corte informazioni sul conto di singoli magistrati per l'esercizio dell'azione disciplinare, per l'organizzazione del funzionamento dei servizi relativi alla giustizia, nonché per l'esercizio di ogni altra attribuzione riservatagli dalla legge.

Al riguardo, nella suddetta relazione al Parlamento è asserito che "l'azione di vigilanza svolta dal ministero si sviluppa entro coordinate molto più ampie ed efficaci rispetto alle rilevazioni possibili attraverso l'esame dei provvedimenti di riconoscimento del diritto alla riparazione dell'ingiusta detenzione che, peraltro, attesi i tempi di definizioni dei procedimenti ex art. 314 e ss. c.p.p., potrebbero rivelarsi non tempestive, anche in ragione del maturare dei termini di prescrizione o decadenza dell'azione disciplinare".

Inoltre, è stato rappresentato che le possibili anomalie correlate con l'ingiusta compressione della libertà personale in fase cautelare sono "costantemente e

³⁶ "Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura".

³⁷ "Disposizioni di attuazione e di coordinamento della legge n. 195/1958".

prontamente oggetto di verifica da parte degli Uffici ministeriali, sia a seguito di esposti e segnalazioni delle parti, dei loro difensori e di privati cittadini, sia nel corso di ispezioni ordinarie che, infine, in esito alle informative dei dirigenti degli uffici. Pertanto, il sistema disciplinare consente di intercettare e sanzionare condotte censurabili molto prima ed indipendentemente dalla verifica dei presupposti per il riconoscimento della riparazione da ingiusta detenzione”.

Nel medesimo referto è, altresì, evidenziato che “neppure dall’attento monitoraggio avviato dall’Ispettorato generale sulle ordinanze di accoglimento delle domande di riparazione per ingiusta detenzione è emersa alcuna correlazione tra i citati provvedimenti e gli illeciti disciplinari dei magistrati”.

Per dare conto di tale attività svolta dagli Uffici ispettivi ministeriali, nel documento è stata pubblicata la rilevazione delle azioni disciplinari, a carico dei magistrati, promosse e definite nel triennio 2016-2018, relative alla fattispecie di illecito di cui all’art. 2, c. 1, lett. g), del d.lgs. n. 109/2006, ossia “la grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile”, prendendo in considerazione solo quelle esercitate per le scarcerazioni oltre i termini di legge, riepilogate nella tabella che segue.

Tabella n. 22 - Illeciti disciplinari 2018

ILLECITI DISCIPLINARI 2018								
FATTISPECIE ART. 2, C. 1, LETT. G), D.LGS. N. 109/2006								
ANNO	Azioni promosse	Iniziativa		Esiti				
		Proc. gen. Cassazione	Ministro giustizia	Assoluzione	Censura	Non doversi procedere	In corso	Ammonimento
2018	16	2	14	4	0	3	7	0

Fonte: nota n. 5076/2020 Ispettorato generale Ministero della giustizia.

Anno 2019

a) Misure cautelari

Come per gli anni precedenti, il ministero ha chiesto ai tribunali di distinguere tra due casi di misure:

- quelle adottate a seguito di ordinanza;
- quelle adottate a seguito di procedimenti iscritti.

Hanno fornito risposta 233 uffici su 272, pari all'86 per cento del totale.

Nel primo caso, dal riepilogo nazionale si rileva che le misure cautelari personali emesse sono risultate 94.197, delle quali 54.671 di tipo affittivo intramurario, ossia il 58 per cento.

In particolare, la restrizione domiciliare (art. 284 c.p.p.) è stata ritenuta necessaria dall'autorità giudiziaria in 23.047 casi, e la custodia in carcere (art. 285 c.p.p.) in 31.624, pari rispettivamente al 24 e al 34 per cento di tutte le ordinanze.

Nel secondo caso, il medesimo riepilogo mostra che i procedimenti dai quali sono scaturite misure cautelari personali sono risultati 44.390, di cui 34.604, il 78 per cento, iscritti nello stesso anno 2019, e 9.786, il 22 per cento, iscritti in anni precedenti.

Dei 34.604 procedimenti iscritti nell'anno 2019, 9.290 hanno registrato una detenzione domiciliare e 11.439 una detenzione carceraria e (20.729 in totale, ossia il 60 per cento).

Nei 9.786 procedimenti iscritti anteriormente al 2019, si sono avuti 3.579 casi di arresti domiciliari e 2.355 soggetti detenuti in carcere (5.934 in totale, ossia il 61 per cento).

Sommando tutti i dati rilevati nel 2019 per le ordinanze emesse e i procedimenti iscritti, emerge che su 138.587 provvedimenti cautelari personali, 81.334 sono state le misure afflittive intramurarie, pari al 59 per cento.

b) Equa riparazione

Occorre premettere che i dati qui esaminati sono stati raccolti dall'Ispettorato generale del ministero con aggiornamento a marzo 2020, ma tale Organo ha altresì rappresentato che essi risultano incompleti in quanto non sono tempestivamente

pervenuti quelli relativi alle Corti d'appello di Brescia, Lecce, Napoli, Perugia e Salerno, a causa della concomitante pandemia da Covid-19 che ha rallentato le attività degli uffici sul territorio.

Con riguardo alle domande di riparazione per ingiusta detenzione, ai sensi degli artt. 315, c. 3, e 645, c. 1, c.p.p., si riportano il numero di procedimenti definiti nell'anno 2019, da ciascuna Autorità giudiziaria, con ordinanza di accoglimento non più soggetta ad impugnazione.

Tabella n. 23 - Ordinanze definitive 2019

EQUA RIPARAZIONE 2019	
NUMERO ORDINANZE DEFINITIVE	
CORTE D'APPELLO	NUMERO
ANCONA	3
BARI	67
BOLOGNA	6
BRESCIA (*)	-
CAGLIARI	4
CALTANISSETTA	5
CAMPOBASSO	1
CATANIA	48
CATANZARO	64
FIRENZE	9
GENOVA	11
L'AQUILA	22
LECCE (*)	-
MESSINA	22
MILANO	21
NAPOLI (*)	-
PALERMO	28
PERUGIA (*)	-
POTENZA	1
REGGIO CALABRIA	89
ROMA	60
SALERNO (*)	-
TORINO	6
TRENTO	4
TRIESTE	2
VENEZIA	8
Sez. dist. SASSARI	8
TOTALE	489

(*) Dati non disponibili.

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati del Ministero della giustizia.

L'Ispettorato generale ha anche proceduto alla classificazione delle ordinanze definitive con riguardo alle ragioni di accoglimento delle domande, distinguendo gli indennizzi sulla base di quanto previsto dai commi 1 e 2 dell'art. 314 c.p.p., ovvero se

derivanti da sentenza di proscioglimento irrevocabile o da illegittimità dell'ordinanza cautelare.

I dati in tal modo rilevati al 31 dicembre 2019 sono riassunti nella tabella che segue, con l'avvertenza che per talune Corti d'appello (Catania, Catanzaro, Firenze, L'Aquila, Milano e Roma) il numero delle rispettive ordinanze differisce da quello della tabella precedente, pertanto anche il totale nazionale risulta diverso: 465 invece di 489.

Va precisato che i motivi di tale discordanza non sono stati giustificati.

Tabella n. 24 - Ragioni accoglimento riparazione 2019

EQUA RIPARAZIONE ORDINANZE IRREVOCABILI ANNO 2019 RAGIONI DI ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA			
Corte d'appello	Sentenze di proscioglimento	Illegittimità ordinanze cautelari	Totale
ANCONA	3	0	3
BARI	59	8	67
BOLOGNA	5	1	6
BRESCIA (*)	-	-	-
CAGLIARI	3	1	4
CALTANISSETTA	5	0	5
CAMPOBASSO	1	0	1
CATANIA	34	12	46
CATANZARO	31	9	40
FIRENZE	12	4	16
GENOVA	9	2	11
L'AQUILA	16	4	20
LECCE (*)	-	-	-
MESSINA	17	5	22
MILANO	14	5	19
NAPOLI (*)	-	-	-
PALERMO	23	5	28
PERUGIA (*)	-	-	-
POTENZA	1	0	1
REGGIO CALABRIA	52	37	89
ROMA	45	14	59
SALERNO (*)	-	-	-
TORINO	5	1	6
TRENTO	1	3	4
TRIESTE	1	1	2
VENEZIA	5	3	8
Sez. dist. SASSARI	8	0	8
Totale	350	115	465

(*) Dati non disponibili.

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati dell'Ispettorato generale.

Come per i due anni precedenti, di seguito è stata evidenziata, da questa Sezione, la media della spesa sostenuta per equa riparazione.

Tabella n. 25 - Dettaglio equa riparazione 2019

EQUA RIPARAZIONE PER INGIUSTA DETENZIONE ED ERRORI GIUDIZIARI				
PAGAMENTI ANNO 2019				
Natura riparazione	Organo giurisdizionale	Numero ordinanze	Importo	Media
Errore Giudiziario	Corte D'appello Di Bologna	2	237.339,01	118.669,51
Errore Giudiziario	Sez. Dist. Di Corte D'appello Di Bolzano	1	283.092,44	283.092,44
Errore Giudiziario	Corte D'appello Di Brescia	2	77.383,84	38.691,92
Errore Giudiziario	Corte D'appello Di Caltanissetta	1	47.827,40	47.827,40
Errore Giudiziario	Corte D'appello Di Catania	1	425.006,86	425.006,86
Errore Giudiziario	Corte D'appello Di Catanzaro	1	4.204,89	4.204,89
Errore Giudiziario	Corte D'appello Di Genova	2	333.025,90	166.512,95
Errore Giudiziario	Corte D'appello Di Perugia	4	1.099.749,41	274.937,35
Errore Giudiziario	Corte D'appello Di Reggio Calabria	2	438.588,27	219.294,14
Errore Giudiziario	Corte D'appello Di Roma	2	2.191.710,00	1.095.855,00
Errore Giudiziario	Corte D'appello Di Torino	1	16.743,22	16.743,22
Errore Giudiziario	Corte D'appello Di Trento	1	51.796,00	51.796,00
Ingiuste Detenzioni	Corte D'appello Di Ancona	13	432.864,46	33.297,27
Ingiuste Detenzioni	Corte D'appello Di Bari	78	2.503.326,21	32.093,93
Ingiuste Detenzioni	Corte D'appello Di Bologna	28	537.931,10	19.211,83
Ingiuste Detenzioni	Corte D'appello Di Brescia	10	196.600,74	19.660,07
Ingiuste Detenzioni	Corte D'appello Di Cagliari	3	102.913,95	34.304,65
Ingiuste Detenzioni	Corte D'appello Di Caltanissetta	10	551.328,13	55.132,81
Ingiuste Detenzioni	Corte D'appello Di Campobasso	1	7.422,05	7.422,05
Ingiuste Detenzioni	Corte D'appello Di Catania	57	3.576.263,00	62.741,46
Ingiuste Detenzioni	Corte D'appello Di Catanzaro	83	4.458.727,16	53.719,60
Ingiuste Detenzioni	Corte D'appello Di Firenze	11	151.190,68	13.744,61
Ingiuste Detenzioni	Corte D'appello Di Genova	13	327.802,92	25.215,61
Ingiuste Detenzioni	Corte D'appello Di L'aquila	24	532.954,46	22.206,44
Ingiuste Detenzioni	Corte D'appello Di Lecce	37	1.821.862,59	49.239,53
Ingiuste Detenzioni	Corte D'appello Di Messina	45	1.705.151,39	37.892,25
Ingiuste Detenzioni	Corte D'appello Di Milano	42	1.348.909,81	32.116,90
Ingiuste Detenzioni	Corte D'appello Di Napoli	129	3.207.213,80	24.862,12
Ingiuste Detenzioni	Corte D'appello Di Palermo	39	3.217.001,39	82.487,22
Ingiuste Detenzioni	Corte D'appello Di Perugia	19	388.873,61	20.467,03
Ingiuste Detenzioni	Corte D'appello Di Potenza	11	60.219,79	5.474,53
Ingiuste Detenzioni	Corte D'appello Di Reggio Calabria	120	9.836.865,28	81.973,88
Ingiuste Detenzioni	Corte D'appello Di Roma	105	4.897.010,43	46.638,19
Ingiuste Detenzioni	Corte D'appello Di Salerno	28	1.004.251,99	35.866,14

(segue tabella n. 25)

Natura riparazione	Organo giurisdizionale	Numero ordinanze	Importo	Media
Ingiuste Detenzioni	Sez. Dist. Di Corte D'appello Di Sassari	7	315.200,85	45.028,69
Ingiuste Detenzioni	Sez. Dist. Di Corte D'appello Di Taranto	14	414.033,83	29.573,85
Ingiuste Detenzioni	Corte D'appello Di Torino	20	375.190,10	18.759,51
Ingiuste Detenzioni	Corte D'appello Di Trento	5	41.063,64	8.212,73
Ingiuste Detenzioni	Corte D'appello Di Trieste	6	104.890,76	17.481,79
Ingiuste Detenzioni	Corte D'appello Di Venezia	42	1.369.565,85	32.608,71
Totale		1.020	48.693.097,21	47.738,33
Totale errori giudiziari		20	5.206.467,24	260.323,36
Totale ingiuste detenzioni		1.000	43.486.629,97	43.486,63

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati Ministero dell'economia e delle finanze.

Per gli errori giudiziari, la tabella mostra che gli importi minori e maggiori sono stati erogati, rispettivamente, a Catanzaro, 4.204 euro per una ordinanza, e a Roma, oltre 1 milione per soli due provvedimenti.

Nell'ambito delle ingiuste detenzioni, gli importi di media oscillano dai 5.474 euro di Potenza, per 11 casi, a 82.400 euro di Palermo, per 39 casi, sebbene la spesa complessiva più alta si riscontri a Reggio Calabria con quasi 82.000 euro per 120 ordinanze, pari a circa 9,9 milioni di euro.

c) Procedimenti disciplinari

Il referto ministeriale al Parlamento ha dato conto dell'attività svolta dai propri Uffici ispettivi per la rilevazione delle azioni disciplinari a carico dei magistrati, con riferimento a quelle promosse e definite nel triennio 2017-2019, relative alla fattispecie di illecito di cui all'art. 2, c. 1, lett. g), del d.lgs. n. 109/2006, ossia "la grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile", prendendo in considerazione solo quelle esercitate per le scarcerazioni oltre i termini di legge, rappresentate nella tabella che segue.

Tabella n. 26 – Illeciti disciplinari 2019

ILLECITI DISCIPLINARI 2019								
FATTISPECIE ART. 2, C. 1, LETT. G), D.LGS. N. 109/2006								
ANNO	Azioni promosse	Iniziativa		Esiti				
		Proc. gen. Cassazione	Ministro giustizia	Assoluzione	Censura	Non doversi procedere	In corso	Ammonimento
2019	24	3	21	0	0	2	22	0

Fonte: nota n. 5076/2020 Ispettorato generale Ministero della giustizia.

Tuttavia, è opportuno ricordare che il d.lgs. n. 109/2006 contempla alla lett. gg) del medesimo art. 2, c. 1, la fattispecie “emissione di un provvedimento restrittivo della libertà personale fuori dei casi consentiti dalla legge, determinata da negligenza grave ed inescusabile”, sulla quale la relazione non ha fornito elementi.

2. Ispettorato generale

L'Ispettorato generale³⁸ rientra, in organigramma, tra gli uffici di diretta collaborazione del Ministro della giustizia e, raccordandosi con i dipartimenti, svolge, fra gli altri, compiti di controllo effettuando specifiche verifiche ispettive, in conformità alle direttive impartite dal Ministro, presso tutti gli uffici giudiziari allo scopo di accertare, in concreto, se i servizi siano effettivamente allineati alle normative ed alle istruzioni emanate.

Le verifiche hanno luogo, di norma, ogni triennio, ma il capo dell'Ispettorato può ordinare che esse siano ripetute entro un termine minore negli uffici ove siano state riscontrate o segnalate deficienze o irregolarità.

Il Ministro, a sua volta, può in ogni tempo, quando lo ritenga opportuno, disporre ispezioni negli uffici giudiziari e può, altresì, avvalersi dell'Ispettorato per l'esecuzione di inchieste amministrative sul personale appartenente all'ordine giudiziario e su qualsiasi altra categoria di personale dipendente dal Ministero della giustizia.

³⁸ L'organizzazione e il funzionamento di tale Organo sono disciplinati dalla legge n. 1311/1962.

Con nota n. 1165 del 27 aprile 2020, questa Sezione ha chiesto di conoscere per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019:

- le direttive del ministro e le ispezioni disposte, nonché i relativi esiti, nella materia in oggetto, al fine di contenere l'onere finanziario sostenuto dallo Stato;

- il numero degli eventuali procedimenti disciplinari iniziati nei riguardi di pubblici dipendenti per le accertate ingiuste detenzioni;

- l'attività svolta nei confronti degli eventuali responsabili per il recupero di quanto erogato a titolo di equa riparazione, nonché le somme recuperate.

In risposta, l'Ispettorato ha rappresentato che l'attività di monitoraggio delle domande di riparazione per ingiusta detenzione è stata avviata, per la prima volta, solo nel corso del 2018, in attuazione di specifica indicazione programmatica del Ministro della giustizia. All'uopo sono stati acquisiti i dati di flusso relativi ai procedimenti iscritti, ai sensi degli artt. 314 ss. c.p.p., nell'ultimo triennio (2016-2018) presso le Corti d'appello, nonché le copie delle relative ordinanze di accoglimento non più soggette ad impugnazione.

Il monitoraggio, ed in particolare l'acquisizione ed esame dei provvedimenti di accoglimento definitivi, oltre ad aver ampliato lo spettro degli accertamenti dell'Ispettorato sull'applicazione e gestione delle misure custodiali, estendendo la verifica a tutte le ipotesi di ingiusta detenzione e non soltanto a quelle collegate all'assenza del requisito temporale (c.d. scarcerazioni tardive), ha permesso di fornire supporto per la relazione annuale del Governo al Parlamento di cui all'art. 15 della legge 47/2015.

L'esame dei provvedimenti irrevocabili di accoglimento delle domande di riparazione per ingiusta detenzione relativi agli anni 2016-2018 ha comportato l'apertura di n. 3 fascicoli, tutti definiti con proposta di archiviazione condivisa dal Gabinetto del ministro.

Per l'anno 2019, l'esame di tali provvedimenti non ha, invece, comportato l'apertura di alcun fascicolo a carico di magistrati³⁹.

³⁹ Per i dati di dettaglio trasmessi dall'Ispettorato con riguardo alle azioni promosse e agli esiti delle stesse negli anni dal 2017 al 2019, si veda quanto detto in questo referto nel capitolo sul quadro ricognitivo annuale.

Infine, l'Ufficio ispettivo ha rappresentato che, con riferimento alle tardive scarcerazioni accertate, non è in possesso di dati su procedimenti avviati per ottenere indennizzi determinati dall'ingiusta detenzione.

Va, altresì, richiamata l'attenzione che, ad avviso di questa Sezione, l'attività di monitoraggio svolta dall'Ispettorato dovrebbe ricomprendere anche l'analisi delle domande di riparazione rigettate per le quali sia stato presentato ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo, nonché il numero dei soggetti deceduti durante l'ingiusta detenzione o che abbiano contratto patologie dipendenti dalla medesima causa.

Tale aspetto, tutt'oggi sconosciuto, appare di fondamentale importanza per valutare la spesa complessivamente sostenuta dallo Stato comprensiva dei cosiddetti costi indiretti che ne sono conseguiti e che hanno gravato sul SSN.

3. Organismo indipendente di valutazione

Con riferimento alla nota istruttoria di questa Sezione n. 315/2020⁴⁰, l'Organismo indipendente di valutazione (OIV) del Ministero della giustizia ha riferito che per gran parte dei quesiti posti l'amministrazione non possiede informazioni, e che al medesimo Ufficio non risulta che il ministero abbia competenze in merito al recupero delle somme erogate né che siano state previste misure per contenere l'onere finanziario a carico dello Stato.

Dall'analogo Organismo del Ministero dell'economia e delle finanze, invece, non è pervenuto alcun riscontro.

Al riguardo, va sottolineato che si ritiene indispensabile un'attenta valutazione della problematica da parte dell'OIV del Ministero della giustizia, nell'ambito delle attribuzioni ad esso conferite dall'art. 14 del d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, dove, peraltro, è previsto che le criticità riscontrate siano tempestivamente comunicate "ai competenti organi interni di governo ed amministrazione, nonché alla Corte dei conti e al Dipartimento della funzione pubblica".

⁴⁰ Per il contenuto, si veda il paragrafo 2 del capitolo I.

L'OIV attraverso il monitoraggio del funzionamento complessivo del sistema dei controlli interni - di cui relaziona annualmente - dovrebbe essere in grado di formulare proposte e/o raccomandazioni per arginare l'aumento dei costi a carico dello Stato.

4. Sezioni giurisdizionali della Corte dei conti

Per acquisire ulteriori elementi di valutazione sulla materia *de qua*, è stata richiesta alle Sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti una ricognizione dei procedimenti per danno erariale, nel triennio in esame, derivanti dall'erogazione dell'indennizzo.

In riscontro alla nota trasmessa, è emerso un solo procedimento, concluso nel 2018, presso la sede competente per la Campania.

Tale giudizio era stato instaurato nei confronti di un magistrato del Tribunale di Salerno che, con colpa grave, aveva erroneamente emesso nel 2010 un provvedimento di custodia cautelare domiciliare senza i presupposti di legge.

La Corte d'appello di Salerno liquidava nel 2014 la somma complessiva di 21.170,91 euro, "comprensiva di danno patrimoniale", alla vittima della restrizione.

Con atto del 2016, la Procura erariale citava in giudizio il magistrato per rispondere del "danno ingiusto che il Ministero della giustizia era stato chiamato a risarcire in conseguenza della illegittima detenzione".

Il convenuto non contestava il fatto nella sua storicità, ammettendo l'errore "nonostante la brevità della restrizione" causata, e produceva istanza per l'applicazione del rito abbreviato ex art. 130 del Codice di giustizia contabile.

La Sezione Campania accoglieva la predetta istanza determinando in 10.425,68 euro la somma (comprensiva di rivalutazione ed interessi) dovuta dall'istante per la definizione del rito abbreviato "in relazione tanto alla gravità della condotta contestata quanto all'entità del danno addebitato (euro 20.851,35)".

Nell'ottobre 2017, la Sezione regionale, accertato l'avvenuto tempestivo e completo versamento della somma sopra determinata in favore del Ministero della giustizia, dichiarava l'estinzione del giudizio di responsabilità (sentenza n. 24/2018).

Con riguardo alla vicenda sopra descritta, si ritiene di osservare quanto segue.

La durata della misura cautelare non è stata riportata dalla citata sentenza, tuttavia essa si è protratta “dall’esecuzione dell’ordinanza” di custodia domiciliare fino a “dopo l’interrogatorio di garanzia”, che deve avvenire non oltre dieci giorni dall’inizio della restrizione (ex art. 294, c. 1-bis, c.p.p.).

Pertanto, applicando il criterio aritmetico indicato dall’ orientamento della Corte di cassazione⁴¹, nel caso di specie si può indicare il presumibile importo giornaliero riconosciuto nel modo seguente: 20.851,35 euro di indennizzo totale comprensivo di danno, diviso 10 giorni di detenzione domiciliare, uguale a 2.085,13 euro.

Appare opportuno evidenziare che moltiplicando questo importo per la durata massima della custodia cautelare (ex art. 303, c. 4, lett. c), c.p.p.), che attualmente è di 2.190 giorni (365 gg. per 6 anni), si determina un indennizzo presuntivo di 4.566.434,70 euro, ossia maggiore di quasi nove volte rispetto all’ammontare stabilito dall’art. 315, c. 2, c.p.p., per il quale “l’entità della riparazione non può comunque eccedere euro 516.456,90”.

Ad avviso di questa Sezione, infatti, il criterio di calcolo aritmetico introdotto dalla Suprema corte per il ristoro dell’ingiusta detenzione, sia carceraria che domiciliare, dovrebbe tendere a comprendere ogni eventuale pregiudizio specifico, patrimoniale e non patrimoniale, arrecato al soggetto che ha patito la restrizione, al fine di rispettare il limite massimo posto dal richiamato art. 315, c. 2, c.p.p.

⁴¹ Cfr., *ex multis*, Cass., sez. 4, n. 21077/2014.

CAPITOLO VII CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Nel triennio 2017-2019 è stato rilevato un progressivo aumento della spesa pubblica, in termini di impegni di competenza, per i casi di errori giudiziari/ingiusta detenzione.

Nel 2020 si è invece registrata una diminuzione.

In particolare, mentre nell'anno 2019 (48.799.858,00 euro) la spesa era risultata aumentata più del 27 per cento rispetto al 2017 (38.287.339,83 euro), nel 2020 l'importo complessivo (euro 43.920.318,91) è risultato superiore a quello del 2017 ma inferiore a quelli del 2018 e 2019.

Per le problematiche relative ai danni non patrimoniali, questa Sezione ha riscontrato riconoscimenti di indennizzi non sempre omogenei da parte delle varie Corti di appello.

In tal senso, sarebbe auspicabile che per le eventuali liquidazioni del danno biologico, del danno morale e di quello c.d. personalizzato, siano introdotte disposizioni normative dirette a introdurre criteri di omogeneizzazione degli importi degli indennizzi.

Con riguardo alla presente indagine si possono formulare le seguenti osservazioni e raccomandazioni.

1. E' opportuno che il Ministero della giustizia, per il futuro, possa conoscere e governare il relativo fenomeno sotto ogni aspetto per consentire allo stesso di svolgere anche le funzioni di ordinatore primario di spesa relativamente al pagamento degli indennizzi, ad oggi intestate al Ministero dell'economia e finanze; attualmente il Ministero della giustizia risulta già intestatario delle competenze relative al pagamento delle spese per la equa riparazione ex legge 24 marzo 2001, n. 89 (cd. legge Pinto) per l'Autorità giudiziaria ordinaria (A.G.O.).

È auspicabile che per le relative procedure giudiziarie, a tutela degli interessi dello Stato, la legittimazione passiva sia intestata esclusivamente al Ministero della giustizia e che il pertinente capitolo di spesa venga trasferito al bilancio di quest'ultimo.

All'uopo, sarebbe necessario che la propedeutica attività conoscitiva di tutti i procedimenti, conclusi con condanne di pagamento per l'Erario (ingiusta detenzione/errore giudiziario), sia svolta da un apposito ufficio di vertice del Ministero.

2. Atteso che il competente Organismo indipendente di valutazione della *performance* (OIV) del Ministero monitora il funzionamento complessivo del sistema dei controlli interni, relazionando annualmente sullo stato dello stesso anche attraverso proposte e raccomandazioni ai vertici amministrativi, ben potrebbe suggerire, tra l'altro, le migliori pratiche per scongiurare la lievitazione dei costi a carico dello Stato.

3. Si raccomanda che l'attività di monitoraggio, attualmente svolta in materia dall'Ispettorato generale, ricomprenda anche la ricognizione delle domande di riparazione rigettate per le quali è stato presentato ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo, nonché l'acquisizione delle informazioni relative ai soggetti che durante l'ingiusta detenzione abbiano contratto patologie dipendenti dalla medesima causa, in quanto, anche a livello statistico, questi aspetti oggi sono sconosciuti.

Quest'ultimo aspetto è rilevante per apprezzare il costo complessivo sostenuto dallo Stato anche per i costi indiretti che ne sono conseguiti e che hanno gravato sul S.S.N.

4. Atteso che attualmente né la normativa speciale, né il codice prevedono norme di coordinamento tra la disciplina dell'indennizzo per ingiusta detenzione ex art. 314 e 315 c.p.p. e quella di cui alla l. n. 117/1988 nel caso di cumulabilità delle due azioni, con un'opportuna modifica normativa, particolarmente utile sarebbe la soluzione affinché la domanda di risarcimento per fatto illecito faccia sospendere l'azione di proposizione dell'azione riparatoria per fatto lecito (indennizzo), qualora questa fosse già stata proposta, in modo tale che il riconoscimento del risarcimento lascerebbe utilmente esperibile l'azione riparatoria, ma soltanto per la differenza (residuo) eventualmente spettante e ciò per evitare che, di fronte alla medesima ingiustizia (detenzione/errore giudiziario) l'Erario debba sostenere una doppia spesa (risarcimento + indennizzo).

5. Preso atto del disallineamento delle tutele previste dai vari Stati per i ristori economici a fronte delle ingiuste detenzioni, a livello europeo potrebbero essere

attivate iniziative dirette alla tendenziale equiparazione dei criteri della loro quantificazione in applicazione della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) che prevede, per l'appunto, il diritto ad una riparazione per le persone che hanno subito un arresto o una detenzione ingiusta (art. 5, c. 5).

Ciò anche in considerazione della maggior facilità di "circolazione" nell'ambito dell'Unione europea, di provvedimenti restrittivi della libertà personale, in conseguenza dell'applicazione della disciplina del mandato di arresto europeo dell'ulteriore implementazione delle attività inquirenti connesse alla recente costituzione dell'Ufficio del Procuratore europeo ("EPPO") che potranno comportare un incremento delle carcerazioni disposte da autorità giudiziarie con sede diversa da quella italiana con la conseguenza della necessità di disporre di un più accurato quadro informativo delle ingiuste detenzioni conseguenti a detti provvedimenti restrittivi di provenienza europea così come delle ingiuste detenzioni relative a provvedimenti giudiziari italiani eseguiti in Europa. Ciò al fine di poter apprezzare - in un'ottica di reciprocità con gli altri Stati europei - l'eventuale sussistenza di un delta differenziale degli indennizzi definiti nel nostro Paese, ma derivanti da errori giudiziari commessi dalle altre nazioni che inevitabilmente hanno ricadute finanziarie sul bilancio dello Stato, ovvero al contrario, se gli errori sono derivati da provvedimenti emessi dalle autorità giurisdizionali italiane e gli indennizzi siano gravati sui bilanci di altri Paesi europei.

ALLEGATO 1

Osservatorio sulla giustizia civile di Milano: tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale. Edizione 2018



TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
PRESIDENZA

01514602201		
A00° - TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO		
N. 4020	14 MAR 2018	
UOR SM	CC	TRGO
Funzione	Ministratività	Amministrativa
Proceduto	DANNO BIOLOGICO	

A tutti i magistrati ordinari del Tribunale di Milano

A tutti i giudici onorari di pace

e p.c. All'Osservatorio sulla giustizia civile di Milano

Milano, 14 marzo 2018

OGGETTO: Tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale – Edizione 2018.

Cari Colleghi,

trasmetto nota dell'Osservatorio sulla giustizia civile di Milano, a firma del Presidente Damiano Spera e della dottoressa Elena Riva Crugnola, e le allegate "Tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione alla integrità psico-fisica e dalla perdita-grave lesione del rapporto parentale", nonché i relativi criteri applicativi nella versione aggiornata 2018.

Trasmetto altresì le ulteriori elaborazioni concernenti i Criteri orientativi per la liquidazione del danno non patrimoniale da "premorienza" e di quello c.d. terminale, del danno da diffamazione a mezzo stampa e, infine, per la liquidazione ex art. 96 c.p.c..

Tali elaborati, come sempre frutto di riflessioni dell'Osservatorio cui partecipano attivamente molti giudici del Tribunale, presentano indicazioni che saranno di utile e sicuro aiuto e riferimento per il nostro lavoro giudiziario.

Nel ringraziare per l'impegno profuso dall'Osservatorio e da tutti i magistrati partecipanti, formulo i più cordiali saluti

Il Presidente del Tribunale

Roberto Bichi



OSSERVATORIO SULLA GIUSTIZIA CIVILE
DI MILANO

Milano, 14 marzo 2018

01514602201			
A00° - TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO			
N.	14 MAR 2018		
4005			
UDR	SM	GC	PTO
Funzione	Macrotivolo	Pubblica	
Fascicolo	DANNO BIOTERMO		

ALLA PRESIDENTE DELLA CORTE DI APPELLO

Dott. Marina Tavassi

SEDE

AL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI MILANO

Dott. Roberto Bichi

SEDE

Gentili Presidenti,

a nome dell'Osservatorio sulla giustizia civile di Milano, Vi trasmettiamo le *Tablelle per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione alla integrità psico-fisica e dalla perdita – grave lesione del rapporto parentale* e i relativi *Criteri* applicativi nella versione aggiornata "2018", che tiene conto degli indici ISTAT dall'1.4.2014 al 31.12.2017, come illustrato nei *Criteri* e come costantemente realizzato anche nei passati anni 2011, 2013 e 2014.

Unitamente a tali *Tablelle* Vi trasmettiamo quattro nuovi elaborati dell'Osservatorio che riguardano:

Criteri orientativi per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione del bene salute definito da premorienza

Criteri orientativi per la liquidazione del danno c.d. terminale

Criteri orientativi per la liquidazione del danno da diffamazione a mezzo stampa e con altri mezzi di comunicazione di massa

Criteri orientativi per la liquidazione ex art.96 cpc terzo comma.

Questi ultimi elaborati sono il risultato di una riflessione comune svolta negli anni dal 2015 al 2017, riflessione partita dall'analisi della giurisprudenza al fine di proporre criteri omogenei utilizzabili in via equitativa anche per questi particolari casi di liquidazione di danno non patrimoniale: i vari gruppi di lavoro dell'Osservatorio milanese si sono confrontati in decine di riunioni, alle quali hanno partecipato oltre 120 componenti: avvocati, giudici togati e onorari, medici legali, professori universitari, tirocinanti, cultori della materia.


Le proposte dell'Osservatorio milanese sono state poi sottoposte all'esame di tutti gli Osservatori di altre sedi, in particolare nelle Assemblee nazionali degli Osservatori sulla giustizia civile (2016 Milano, 2017 Roma) ed hanno trovato sostanziale condivisione da parte degli Osservatori di Bologna, Catania, Firenze, Genova, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Rimini, Roma, Salerno, Torino e Verona.

Trattandosi quindi di aggiornamento e integrazione delle *Tabelle* già in uso presso questi Uffici Vi preghiamo, come per le precedenti occasioni, di voler trasmettere i documenti allegati ai magistrati del Tribunale e del Distretto e agli Ordini professionali.


Con i più cordiali saluti.

per l'Osservatorio sulla giustizia civile di Milano

Damiano Spera

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Damiano Spera', with a long, sweeping horizontal stroke extending to the left.

Elena Riva Crugnola

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Elena Riva Crugnola', written in a cursive style.



OSSERVATORIO SULLA GIUSTIZIA CIVILE DI MILANO

Criteria orientativi per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione alla integrità psico-fisica e dalla perdita – grave lesione del rapporto parentale

Tabelle aggiornate "Edizione 2018"

L'Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano, nella riunione del 10.10.2017 ha previsto l'aggiornamento dei valori di liquidazione del danno non patrimoniale alla persona, seguendo il criterio degli indici ISTAT già costantemente utilizzato negli anni passati.

Tenuto conto degli indici ISTAT dall'1.1.2014 al 31.12.2017 e del coefficiente di raccordo, tutti gli importi della tabella Edizione 2014 (non arrotondati) sono stati rivalutati dell'1,2% (coefficiente di rivalutazione = 1,012).

I nuovi valori così ottenuti sono stati poi arrotondati a 1 euro nella tabella relativa ai danni da lesione permanente e temporanea all'integrità psico-fisica, alla decina di euro nella tabella relativa ai danni da perdita e grave lesione del rapporto parentale.

§ I Le Tabelle milanesi utilizzate prima delle sentenze delle Sezioni unite della Corte di Cassazione dell'11.11.2008:

- individuavano valori "standard" di liquidazione del c.d. danno biologico, parametrati alla gravità della lesione alla integrità psico-fisica e alla età del danneggiato;
- prevedevano poi la liquidazione del c.d. "danno morale" in misura variabile tra 1/4 e 1/2 dell'importo liquidato a titolo di danno biologico;
- nonché la c.d. personalizzazione del danno biologico, con aumento fino al 30% dei valori "standard", in riferimento a particolari condizioni soggettive del danneggiato.

A seguito del nuovo indirizzo giurisprudenziale di cui alle sentenze delle Sezioni unite della Corte di Cassazione dell'11.11.2008, l'Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano, all'esito di varie riunioni cui hanno partecipato magistrati della Corte e del Tribunale di Milano e numerosi avvocati, ha rilevato l'esigenza di una liquidazione unitaria del danno non patrimoniale biologico e di ogni altro danno non patrimoniale connesso alla lesione della salute e ha constatato l'inadeguatezza dei valori monetari finora utilizzati nella liquidazione del c.d. danno biologico a risarcire gli altri profili di danno non patrimoniale.

Si propone quindi la **liquidazione congiunta**:

- del danno non patrimoniale conseguente a "lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale", sia nei suoi risvolti anatomico-funzionali e relazionali medi ovvero peculiari,
- e del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di "dolore", "sofferenza soggettiva", in via di presunzione in riferimento ad un dato tipo di lesione,

vale a dire la liquidazione congiunta dei pregiudizi in passato liquidati a titolo di:

- c.d. danno biologico “standard”,
- c.d. personalizzazione - per particolari condizioni soggettive - del danno biologico,
- c.d. danno morale.

Per individuare i valori monetari di tale liquidazione congiunta, si è poi fatto riferimento all'andamento dei precedenti degli Uffici giudiziari di Milano, e si è quindi pensato:

- a una tabella di valori monetari “medi”, corrispondenti al caso di incidenza della lesione in termini “standardizzabili” in quanto frequentemente ricorrenti (sia quanto agli aspetti anatomico-funzionali, sia quanto agli aspetti relazionali, sia quanto agli aspetti di sofferenza soggettiva);
- a una percentuale di aumento di tali valori “medi” da utilizzarsi -onde consentire un'adeguata “personalizzazione” complessiva della liquidazione- laddove il caso concreto presenti peculiarità che vengano allegare e provate (anche in via presuntiva) dal danneggiato, in particolare:
 - sia quanto agli aspetti anatomico-funzionali e relazionali (ad es. lavoratore soggetto a maggior sforzo fisico senza conseguenze patrimoniali; lesione al “dito del pianista dilettante”),
 - sia quanto agli aspetti di sofferenza soggettiva (ad es. dolore al trigemino; specifica penosità delle modalità del fatto lesivo),

ferma restando, ovviamente, la possibilità che il giudice moduli la liquidazione **oltre i valori minimi e massimi, in relazione a fattispecie eccezionali** rispetto alla casistica comune degli illeciti.

La **versione finale delle nuove Tabelle** -varata nella riunione dell’*Osservatorio* del 28 aprile 2009 e qui allegata e aggiornata- segue ed innova l’impianto delle precedenti tabelle quanto alla **liquidazione del danno permanente da lesione all’integrità psico-fisica**, in particolare:

- individuando il **nuovo valore del c.d. “punto”** partendo dal valore del “punto” delle Tabelle precedenti ¹ (relativo alla sola componente di danno non patrimoniale anatomico-funzionale, c.d. danno biologico permanente), umentato - in riferimento all’inserimento nel valore di liquidazione “medio” anche della componente di danno non patrimoniale relativa alla “sofferenza soggettiva”- di una percentuale ponderata:
 - dall’1 al 9% di invalidità l’aumento è del 25% fisso,
 - dal 10 al 34 % di invalidità l’aumento è progressivo per punto dal 26% al 50%,
 - dal 35 al 100% di invalidità l’aumento torna ad essere fisso al 50%, così tenendo conto del fatto che, a partire dal 10% di invalidità, in concreto le liquidazioni giurisprudenziali ante 11.11.2008 si sono costantemente attestate intorno ai valori più alti della fascia relativa al c.d. danno morale, secondo le tabelle all’epoca in uso parametrato tra un quarto e la metà del valore di liquidazione del c.d. danno biologico,
- e prevedendo inoltre **percentuali massime di aumento** da utilizzarsi in via di c.d. **personalizzazione**.

E’ opportuno ricordare che la tabella costituisce la sintesi di un monitoraggio di sentenze aventi ad oggetto fatti illeciti che sono, di regola, penalmente irrilevanti ovvero integrano gli estremi di un reato colposo.

¹ Il valore del “punto” di cui alle Tabelle precedenti è riportato nelle nuove Tabelle -rivalutato al 2018- nella colonna all’estrema sinistra di ogni pagina.

Laddove, invece, ricorrano tutti i presupposti per ravvisare la sussistenza di un reato doloso ovvero altri elementi eccezionali, il giudice deve aumentare o ridurre l'entità degli importi previsti in tabella, in considerazione delle peculiarità della fattispecie concreta (v. Cass., sent. n. 12408/2011).

Ciò potrebbe verificarsi, ad esempio, nella liquidazione del danno biologico (ma lo stesso vale anche per la liquidazione del danno da perdita o grave lesione del rapporto parentale) conseguente a rapina, sequestro di persona, percosse, ecc..

Infatti senza aderire alla tesi del c.d. "danno punitivo" (nettamente smentita dalla sentenza Cass. Sez. U. n. 15350-2015 e ben circoscritta dalla recente sentenza Cass. Sez. U. n. 16601/2017) è indubbio che, nelle ipotesi menzionate, sia (di regola) maggiore l'intensità delle sofferenze psicofisiche patite dalla vittima primaria o secondaria.

In definitiva, va sottolineato che, in tutte le ipotesi di liquidazione del danno non patrimoniale, il giudice non è affatto esonerato dall'obbligo di una congrua motivazione.

§ II A seguito del nuovo orientamento giurisprudenziale, l'*Osservatorio* propone poi anche una rivisitazione dei valori in passato liquidati a titolo di c.d. danno biologico e morale temporaneo, anche in questo caso proponendo una liquidazione congiunta dell'intero danno non patrimoniale "temporaneo" derivante da lesione alla persona.

In particolare, sempre tenuto conto dei precedenti degli uffici giudiziari di Milano, si propone, per il risarcimento del danno non patrimoniale "temporaneo" complessivo corrispondente a **un giorno di inabilità temporanea al 100%**:

- una forbice di valori monetari, che va da un minimo ad un massimo;
- il valore minimo della forbice è stato ottenuto nell'anno 2009 aumentando del 25% il valore base di liquidazione -e pari ad euro 70,56 all'epoca in uso per la liquidazione del c.d. danno biologico temporaneo- mentre il valore massimo è stato ottenuto aumentando quel valore minimo del 50%. Per effetto delle successive rivalutazioni, ora i valori medi liquidazione *pro die*, per il danno non patrimoniale da lesione temporanea al 100% del bene salute, al fine di consentire l'adeguamento del risarcimento alle caratteristiche del caso concreto, sono i seguenti:

Valore monetario di liquidazione del danno non patrimoniale per un giorno di inabilità assoluta	Aumento personalizzato in presenza di comprovate peculiarità
Euro 98,00	Fino a max 50%

§ III A seguito della ricognizione dei valori di effettiva liquidazione portati dalla giurisprudenza del Tribunale di Milano, l'*Osservatorio* propone infine anche un **adeguamento dei valori di liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale**, secondo la seguente tabella (nella quale è stata inserita anche l'ipotesi del nonno a cui venga a mancare il nipote), prevedente una forbice che consente di tener conto di tutte le circostanze del caso concreto (tipizzabili in particolare nella sopravvivenza o meno di altri congiunti del nucleo familiare primario, nella convivenza o meno di questi ultimi, nella qualità ed intensità della relazione affettiva familiare residua, nella qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava il rapporto parentale con la persona perduta).

Ovviamente il giudice potrà riconoscere il danno da perdita del rapporto parentale anche a soggetti diversi da quelli previsti in Tabella, purché venga fornita la prova di un intenso legame affettivo e di un reale sconvolgimento di vita della vittima secondaria a seguito della morte (ma ciò vale anche per la grave lesione biologica) del congiunto.

Va ribadito che **non esiste un “minimo garantito”** da liquidarsi in ogni caso: il giudice deve valutare caso per caso e la parte è comunque gravata dagli oneri di allegazione e prova del danno non patrimoniale subito.

Tuttavia, ai fini della liquidazione dell'importo indicato in tabella (ad esempio: Euro 165.960,00) il giudice, in presenza di specifiche allegazioni di parte, potrà fare utile applicazione anche e soprattutto della prova presuntiva.

I valori indicati in tabella sono infatti quelli medi che, di regola, la prassi giurisprudenziale ha ritenuto congruo ristoro compensativo nei rispettivi casi di decesso e relazioni parentali ivi previsti.

La misura massima di personalizzazione prevista in tabella deve essere, invece, applicata dal giudice solo laddove la parte, nel processo, alleghi e rigorosamente provi circostanze di fatto da cui possa desumersi il massimo sconvolgimento della propria vita in conseguenza della perdita del rapporto parentale.

Infine, anche per il danno da perdita del rapporto parentale, vanno **distinte le ipotesi integranti reati colposi o dolosi**; la tabella si applica solamente alle prime. Nelle fattispecie in cui l'illecito sia stato cagionato con dolo, il giudice sarà libero di valutare tutte le peculiarità del caso concreto e potrà pervenire ad una liquidazione che superi la percentuale massima prevista in tabella.

In ogni caso rimane fermo il dovere di motivazione dei criteri adottati per graduare il risarcimento nel *range* previsto dalla Tabella od anche al di fuori della stessa.

In conclusione si deve affermare che **all'onere di allegazione e prova della parte corrisponde un obbligo di motivazione del giudice su tutte le voci descrittive del danno non patrimoniale e che devono essere** certamente esclusi meri automatismi non consentiti dal dovere di motivazione di tutti i provvedimenti giurisdizionali, ex art. 111 Cost..

Danno non patrimoniale per la morte del congiunto		
Rapporto di parentela	da	a
<i>A favore di ciascun genitore per morte di un figlio</i>	€ 165.960,00	€ 331.920,00
<i>A favore del figlio per morte di un genitore</i>	€ 165.960,00	€ 331.920,00
<i>A favore del coniuge (non-separato), della parte dell'unione civile o del convivente di fatto sopravvissuto</i>	€ 165.960,00	€ 331.920,00
<i>A favore del fratello per morte di un fratello</i>	€ 24.020,00	€ 144.130,00
<i>A favore del nonno per morte di un nipote</i>	€ 24.020,00	€ 144.130,00

§ IV Anche nell'ipotesi di **danno non patrimoniale derivante da grave lesione del rapporto parentale** l'*Osservatorio* ribadisce quanto già esposto dal 2004: la misura del danno non patrimoniale risarcibile alla vittima secondaria è disancorato dal danno biologico subito dalla vittima primaria.

Infatti, pur essendo la gravità di quest'ultimo rilevante per la stessa configurabilità del danno al familiare, pare opportuno tener conto nella liquidazione del danno al familiare essenzialmente della natura e intensità del legame tra vittime secondarie e vittima primaria, nonché della quantità e qualità dell'alterazione della vita familiare (da provarsi anche mediante presunzioni).

La difficoltà di tipizzazione delle infinite variabili nei casi concreti suggerisce l'individuazione solo di un possibile tetto massimo della liquidazione, pari al tetto massimo per ciascuna ipotesi di cui al paragrafo che precede (da applicare solo allorché sia provato il massimo sconvolgimento della vita familiare), non essendo possibile ipotizzare un danno non patrimoniale "medio".


Ad esempio, il giudice, per il danno non patrimoniale subito dalla madre in conseguenza della macrolesione del figlio, potrà liquidare da zero ad Euro 331.920,00, corrispondente al massimo sconvolgimento della vita familiare (che potrebbe in ipotesi sussistere se la madre avesse lasciato il lavoro per dedicare tutta la propria vita all'assistenza morale e materiale del figlio).

Circa i soggetti legittimati, gli oneri di allegazione e prova gravanti sulle parti e l'obbligo di motivazione del giudice, si richiamano le considerazioni innanzi esposte in relazione al danno da perdita del rapporto parentale.

Milano, 8 marzo 2018.

per l'Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano

dr. Damiano Spera

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Damiano Spera', with a stylized flourish extending to the right.

TRIBUNALE DI MILANO - LIQUIDAZIONE DEL DANNO NON PATRIMONIALE - TABELLE 2018
 Danno permanente da lesioni alla integrità psico-fisica: valori medi di liquidazione e percentuali massime di "personalizzazione"

Invalità	Rivalutazione rispetto a tabella 2014 = +1,2%										Indennità temporanea assoluta (ITA) € 98 giornaliere (aumentabili fino)										
	Punto biologico 2008 Rv. al 2018										Punto danno "non patrimoniale" e " al 2018										aumento personalizzato + max 50%
	Fasce di età										Demoltiplicatore										
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10			
1	1.000	0,995	0,990	0,985	0,980	0,975	0,970	0,965	0,960	0,955	1,441,00	1,436,00	1,431,00	1,426,00	1,421,00	1,416,00	1,411,00	1,406,00	1,401,00	0,955	1,411,00
2	1.256,31	1.251,31	1.246,31	1.241,31	1.236,31	1.231,31	1.226,31	1.221,31	1.216,31	1.211,31	3.125,00	3.120,00	3.115,00	3.110,00	3.105,00	3.100,00	3.095,00	3.090,00	3.085,00	0,955	3.090,00
3	1.330,21	1.325,21	1.320,21	1.315,21	1.310,21	1.305,21	1.300,21	1.295,21	1.290,21	1.285,21	4.988,00	4.983,00	4.978,00	4.973,00	4.968,00	4.963,00	4.958,00	4.953,00	4.948,00	0,955	4.953,00
4	1.404,11	1.399,11	1.394,11	1.389,11	1.384,11	1.379,11	1.374,11	1.369,11	1.364,11	1.359,11	6.985,00	6.980,00	6.975,00	6.970,00	6.965,00	6.960,00	6.955,00	6.950,00	6.945,00	0,955	6.950,00
5	1.478,01	1.473,01	1.468,01	1.463,01	1.458,01	1.453,01	1.448,01	1.443,01	1.438,01	1.433,01	9.238,00	9.233,00	9.228,00	9.223,00	9.218,00	9.213,00	9.208,00	9.203,00	9.198,00	0,955	9.203,00
6	1.625,81	1.620,81	1.615,81	1.610,81	1.605,81	1.600,81	1.595,81	1.590,81	1.585,81	1.580,81	12.194,00	12.189,00	12.184,00	12.179,00	12.174,00	12.169,00	12.164,00	12.159,00	12.154,00	0,955	12.159,00
7	1.773,61	1.768,61	1.763,61	1.758,61	1.753,61	1.748,61	1.743,61	1.738,61	1.733,61	1.728,61	15.519,00	15.514,00	15.509,00	15.504,00	15.499,00	15.494,00	15.489,00	15.484,00	15.479,00	0,955	15.484,00
8	1.921,41	1.916,41	1.911,41	1.906,41	1.901,41	1.896,41	1.891,41	1.886,41	1.881,41	1.876,41	19.214,00	19.209,00	19.204,00	19.199,00	19.194,00	19.189,00	19.184,00	19.179,00	19.174,00	0,955	19.179,00
9	2.069,21	2.064,21	2.059,21	2.054,21	2.049,21	2.044,21	2.039,21	2.034,21	2.029,21	2.024,21	23.162,00	23.157,00	23.152,00	23.147,00	23.142,00	23.137,00	23.132,00	23.127,00	23.122,00	0,955	23.127,00
10	2.217,01	2.212,01	2.207,01	2.202,01	2.197,01	2.192,01	2.187,01	2.182,01	2.177,01	2.172,01	27.953,00	27.948,00	27.943,00	27.938,00	27.933,00	27.928,00	27.923,00	27.918,00	27.913,00	0,955	27.918,00
11	2.318,99	2.313,99	2.308,99	2.303,99	2.298,99	2.293,99	2.288,99	2.283,99	2.278,99	2.273,99	32.396,00	32.391,00	32.386,00	32.381,00	32.376,00	32.371,00	32.366,00	32.361,00	32.356,00	0,955	32.361,00
12	2.420,24	2.415,24	2.410,24	2.405,24	2.400,24	2.395,24	2.390,24	2.385,24	2.380,24	2.375,24	36.989,00	36.984,00	36.979,00	36.974,00	36.969,00	36.964,00	36.959,00	36.954,00	36.949,00	0,955	36.954,00
13	2.522,22	2.517,22	2.512,22	2.507,22	2.502,22	2.497,22	2.492,22	2.487,22	2.482,22	2.477,22	42.298,00	42.293,00	42.288,00	42.283,00	42.278,00	42.273,00	42.268,00	42.263,00	42.258,00	0,955	42.263,00
14	2.623,46	2.618,46	2.613,46	2.608,46	2.603,46	2.598,46	2.593,46	2.588,46	2.583,46	2.578,46	47.747,00	47.742,00	47.737,00	47.732,00	47.727,00	47.722,00	47.717,00	47.712,00	47.707,00	0,955	47.712,00
15	2.725,44	2.720,44	2.715,44	2.710,44	2.705,44	2.700,44	2.695,44	2.690,44	2.685,44	2.680,44	53.555,00	53.550,00	53.545,00	53.540,00	53.535,00	53.530,00	53.525,00	53.520,00	53.515,00	0,955	53.520,00
16	2.826,69	2.821,69	2.816,69	2.811,69	2.806,69	2.801,69	2.796,69	2.791,69	2.786,69	2.781,69	59.700,00	59.695,00	59.690,00	59.685,00	59.680,00	59.675,00	59.670,00	59.665,00	59.660,00	0,955	59.665,00
17	2.928,67	2.923,67	2.918,67	2.913,67	2.908,67	2.903,67	2.898,67	2.893,67	2.888,67	2.883,67	66.217,00	66.212,00	66.207,00	66.202,00	66.197,00	66.192,00	66.187,00	66.182,00	66.177,00	0,955	66.182,00
18	3.029,91	3.024,91	3.019,91	3.014,91	3.009,91	3.004,91	2.999,91	2.994,91	2.989,91	2.984,91	73.081,00	73.076,00	73.071,00	73.066,00	73.061,00	73.056,00	73.051,00	73.046,00	73.041,00	0,955	73.046,00
19	3.131,90	3.126,90	3.121,90	3.116,90	3.111,90	3.106,90	3.101,90	3.096,90	3.091,90	3.086,90	80.333,00	80.328,00	80.323,00	80.318,00	80.313,00	80.308,00	80.303,00	80.298,00	80.293,00	0,955	80.298,00
20	3.233,74	3.228,74	3.223,74	3.218,74	3.213,74	3.208,74	3.203,74	3.198,74	3.193,74	3.188,74	87.941,00	87.936,00	87.931,00	87.926,00	87.921,00	87.916,00	87.911,00	87.906,00	87.901,00	0,955	87.906,00
21	3.335,12	3.330,12	3.325,12	3.320,12	3.315,12	3.310,12	3.305,12	3.300,12	3.295,12	3.290,12	95.951,00	95.946,00	95.941,00	95.936,00	95.931,00	95.926,00	95.921,00	95.916,00	95.911,00	0,955	95.916,00
22	3.436,36	3.431,36	3.426,36	3.421,36	3.416,36	3.411,36	3.406,36	3.401,36	3.396,36	3.391,36	104.328,00	104.323,00	104.318,00	104.313,00	104.308,00	104.303,00	104.298,00	104.293,00	104.288,00	0,955	104.293,00
23	3.538,35	3.533,35	3.528,35	3.523,35	3.518,35	3.513,35	3.508,35	3.503,35	3.498,35	3.493,35	113.121,00	113.116,00	113.111,00	113.106,00	113.101,00	113.096,00	113.091,00	113.086,00	113.081,00	0,955	113.086,00
24	3.639,59	3.634,59	3.629,59	3.624,59	3.619,59	3.614,59	3.609,59	3.604,59	3.599,59	3.594,59	122.290,00	122.285,00	122.280,00	122.275,00	122.270,00	122.265,00	122.260,00	122.255,00	122.250,00	0,955	122.255,00
25	3.741,57	3.736,57	3.731,57	3.726,57	3.721,57	3.716,57	3.711,57	3.706,57	3.701,57	3.696,57	131.890,00	131.885,00	131.880,00	131.875,00	131.870,00	131.865,00	131.860,00	131.855,00	131.850,00	0,955	131.855,00
26	3.842,82	3.837,82	3.832,82	3.827,82	3.822,82	3.817,82	3.812,82	3.807,82	3.802,82	3.797,82	141.877,00	141.872,00	141.867,00	141.862,00	141.857,00	141.852,00	141.847,00	141.842,00	141.837,00	0,955	141.842,00
27	3.944,80	3.939,80	3.934,80	3.929,80	3.924,80	3.919,80	3.914,80	3.909,80	3.904,80	3.899,80	152.309,00	152.304,00	152.299,00	152.294,00	152.289,00	152.284,00	152.279,00	152.274,00	152.269,00	0,955	152.274,00
28	4.046,80	4.041,80	4.036,80	4.031,80	4.026,80	4.021,80	4.016,80	4.011,80	4.006,80	4.001,80	163.136,00	163.131,00	163.126,00	163.121,00	163.116,00	163.111,00	163.106,00	163.101,00	163.096,00	0,955	163.101,00
29	4.148,02	4.143,02	4.138,02	4.133,02	4.128,02	4.123,02	4.118,02	4.113,02	4.108,02	4.103,02	174.424,00	174.419,00	174.414,00	174.409,00	174.404,00	174.399,00	174.394,00	174.389,00	174.384,00	0,955	174.389,00
30	4.249,27	4.244,27	4.239,27	4.234,27	4.229,27	4.224,27	4.219,27	4.214,27	4.209,27	4.204,27	186.119,00	186.114,00	186.109,00	186.104,00	186.099,00	186.094,00	186.089,00	186.084,00	186.079,00	0,955	186.084,00
31	4.351,25	4.346,25	4.341,25	4.336,25	4.331,25	4.326,25	4.321,25	4.316,25	4.311,25	4.306,25	198.286,00	198.281,00	198.276,00	198.271,00	198.266,00	198.261,00	198.256,00	198.251,00	198.246,00	0,955	198.251,00
32	4.452,49	4.447,49	4.442,49	4.437,49	4.432,49	4.427,49	4.422,49	4.417,49	4.412,49	4.407,49	210.870,00	210.865,00	210.860,00	210.855,00	210.850,00	210.845,00	210.840,00	210.835,00	210.830,00	0,955	210.835,00
33	4.554,48	4.549,48	4.544,48	4.539,48	4.534,48	4.529,48	4.524,48	4.519,48	4.514,48	4.509,48	223.944,00	223.939,00	223.934,00	223.929,00	223.924,00	223.919,00	223.914,00	223.909,00	223.904,00	0,955	223.909,00

TRIBUNALE DI MILANO - LIQUIDAZIONE DEL DANNO NON PATRIMONIALE - TABELLE 2018
 Danno permanente da lesioni alla integrità psico-fisica: valori medi di liquidazione e percentuali massime di "personalizzazione"

Invalidità	Punto biologico 2008 riv. al 2018	Punto danno "non patrimoniale" e " al 2018	Rivalutazione rispetto a tabella 2014 = +1,2%										Indennità temporanea assoluta (ITA) € 98 giornaliere (aumentabili fino)	aumento personalizzato + max 25%	Invalidi
			Riscarcimento: fasce di età 1-10												
			Fasce di età												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
			Demoltiplicatore												
			1,000	0,995	0,990	0,985	0,980	0,975	0,970	0,965	0,960	0,955			
34	4.655,72	50%	237.442,00	236.255,00	235.067,00	233.880,00	232.693,00	231.506,00	230.318,00	229.131,00	227.944,00	226.757,00	34		
35	4.737,70	50%	249.779,00	248.530,00	247.282,00	246.033,00	244.784,00	243.535,00	242.286,00	241.037,00	239.788,00	238.539,00	35		
36	4.858,95	50%	262.383,00	261.071,00	259.759,00	258.447,00	257.135,00	255.823,00	254.512,00	253.200,00	251.888,00	250.576,00	36		
37	4.960,93	50%	275.332,00	273.955,00	272.578,00	271.202,00	269.825,00	268.448,00	267.072,00	265.695,00	264.318,00	262.942,00	37		
38	5.062,17	50%	288.544,00	287.101,00	285.658,00	284.216,00	282.773,00	281.330,00	279.887,00	278.445,00	277.002,00	275.559,00	38		
39	5.164,15	50%	302.103,00	300.592,00	299.082,00	297.571,00	296.061,00	294.550,00	293.040,00	291.529,00	290.019,00	288.508,00	39		
40	5.265,40	50%	315.924,00	314.344,00	312.765,00	311.185,00	309.605,00	308.025,00	306.446,00	304.867,00	303.287,00	301.707,00	40		
41	5.367,38	50%	330.094,00	328.443,00	326.793,00	325.142,00	323.492,00	321.842,00	320.191,00	318.541,00	316.890,00	315.240,00	41		
42	5.468,62	50%	344.523,00	342.801,00	341.078,00	339.355,00	337.633,00	335.910,00	334.188,00	332.465,00	330.742,00	329.020,00	42		
43	5.570,61	50%	359.304,00	357.508,00	355.711,00	353.915,00	352.118,00	350.321,00	348.525,00	346.728,00	344.932,00	343.135,00	43		
44	5.671,85	50%	374.342,00	372.470,00	370.599,00	368.727,00	366.855,00	364.983,00	363.112,00	361.240,00	359.368,00	357.497,00	44		
45	5.773,83	50%	389.734,00	387.785,00	385.836,00	383.888,00	381.939,00	379.990,00	378.042,00	376.093,00	374.144,00	372.195,00	45		
46	5.875,07	50%	405.380,00	403.353,00	401.326,00	399.299,00	397.273,00	395.246,00	393.219,00	391.192,00	389.165,00	387.138,00	46		
47	5.977,06	50%	421.383,00	419.276,00	417.169,00	415.062,00	412.955,00	410.848,00	408.741,00	406.634,00	404.527,00	402.420,00	47		
48	6.078,30	50%	437.638,00	435.449,00	433.261,00	431.073,00	428.885,00	426.697,00	424.509,00	422.320,00	420.132,00	417.944,00	48		
49	6.180,28	50%	454.251,00	451.980,00	449.708,00	447.437,00	445.166,00	442.895,00	440.623,00	438.352,00	436.081,00	433.810,00	49		
50	6.281,53	50%	471.115,00	468.759,00	466.403,00	464.048,00	461.692,00	459.337,00	456.981,00	454.625,00	452.270,00	449.914,00	50		
51	6.379,81	50%	488.056,00	485.616,00	483.175,00	480.735,00	478.295,00	475.854,00	473.414,00	470.974,00	468.534,00	466.093,00	51		
52	6.474,41	50%	505.000,00	502.479,00	499.954,00	497.429,00	494.904,00	492.379,00	489.854,00	487.329,00	484.804,00	482.279,00	52		
53	6.566,04	50%	522.000,00	519.390,00	516.780,00	514.170,00	511.560,00	508.950,00	506.340,00	503.730,00	501.120,00	498.510,00	53		
54	6.653,98	50%	538.973,00	536.278,00	533.583,00	530.888,00	528.193,00	525.498,00	522.804,00	520.109,00	517.414,00	514.719,00	54		
55	6.738,97	50%	555.965,00	553.185,00	550.405,00	547.626,00	544.846,00	542.066,00	539.286,00	536.506,00	533.726,00	530.947,00	55		
56	6.821,00	50%	572.964,00	570.099,00	567.234,00	564.369,00	561.505,00	558.640,00	555.775,00	552.910,00	550.045,00	547.181,00	56		
57	6.899,33	50%	589.995,00	586.944,00	583.894,00	580.844,00	577.794,00	574.744,00	571.694,00	568.644,00	565.594,00	562.544,00	57		
58	6.974,71	50%	606.800,00	603.766,00	600.732,00	597.698,00	594.664,00	591.630,00	588.596,00	585.562,00	582.528,00	579.494,00	58		
59	7.047,13	50%	623.671,00	620.553,00	617.435,00	614.316,00	611.198,00	608.080,00	604.961,00	601.843,00	598.725,00	595.606,00	59		
60	7.116,60	50%	640.494,00	637.252,00	634.009,00	630.767,00	627.524,00	624.282,00	621.040,00	617.797,00	614.555,00	611.312,00	60		
61	7.183,11	50%	657.255,00	653.968,00	650.682,00	647.396,00	644.110,00	640.823,00	637.537,00	634.251,00	630.964,00	627.678,00	61		
62	7.245,83	50%	673.871,00	670.500,00	667.132,00	663.765,00	660.394,00	657.026,00	653.655,00	650.286,00	646.916,00	643.547,00	62		
63	7.306,52	50%	690.487,00	687.014,00	683.542,00	680.070,00	676.597,00	673.125,00	669.653,00	666.180,00	662.708,00	659.236,00	63		
64	7.364,91	50%	707.031,00	703.496,00	699.961,00	696.425,00	692.890,00	689.355,00	685.820,00	682.285,00	678.750,00	675.215,00	64		
65	7.419,59	50%	723.410,00	719.793,00	716.176,00	712.559,00	708.942,00	705.325,00	701.708,00	698.091,00	694.474,00	690.857,00	65		
66	7.472,06	50%	739.734,00	736.035,00	732.337,00	728.638,00	724.939,00	721.241,00	717.542,00	713.843,00	710.145,00	706.446,00	66		

TRIBUNALE DI MILANO - LIQUIDAZIONE DEL DANNO NON PATRIMONIALE - TABELLE 2018

Danno permanente da lesioni alla integrità psico-fisica: valori medi di liquidazione e percentuali massime di "personalizzazione"

Invalidi	Punto biologico 2008 r.v. al 2018	Punto danno "non patrimoniale" e " al 2018	Rivalutazione rispetto a tabella 2014 = +1,2%										Indennità temporanea assoluta (ITA) € 98 giornaliere (aumentabili fino)	aumento personalizzato + max 25%	Invalidi	
			Riscarcimento: fasce di età 1-10													
			Fasce di età													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
			Demoltiplicatore													
			1,000	0,995	0,990	0,985	0,980	0,975	0,970	0,965	0,960	0,955	0,950			
67	7.521,57	50%	755.918,00	752.139,00	748.359,00	744.579,00	740.800,00	737.020,00	733.241,00	729.461,00	725.681,00	721.902,00	718.122,00		67	
68	7.568,87	50%	772.025,00	768.165,00	764.305,00	760.444,00	756.584,00	752.724,00	748.864,00	745.004,00	741.144,00	737.284,00	733.424,00		68	
69	7.613,95	50%	788.044,00	784.104,00	780.163,00	776.223,00	772.283,00	768.343,00	764.402,00	760.462,00	756.522,00	752.582,00	748.642,00		69	
70	7.656,07	50%	803.888,00	799.888,00	795.849,00	791.829,00	787.810,00	783.790,00	779.771,00	775.752,00	771.732,00	767.713,00	763.694,00		70	
71	7.695,98	50%	819.622,00	815.524,00	811.426,00	807.327,00	803.229,00	799.131,00	795.033,00	790.935,00	786.837,00	782.739,00	778.641,00		71	
72	7.733,67	50%	835.236,00	831.060,00	826.884,00	822.708,00	818.531,00	814.355,00	810.179,00	806.003,00	801.827,00	797.651,00	793.475,00		72	
73	7.768,40	50%	850.640,00	846.387,00	842.134,00	837.880,00	833.627,00	829.374,00	825.121,00	820.868,00	816.614,00	812.361,00	808.108,00		73	
74	7.801,66	50%	865.984,00	861.654,00	857.324,00	852.994,00	848.664,00	844.334,00	840.004,00	835.674,00	831.344,00	827.014,00	822.684,00		74	
75	7.832,69	50%	881.178,00	876.772,00	872.366,00	867.960,00	863.554,00	859.148,00	854.742,00	850.336,00	845.930,00	841.524,00	837.118,00		75	
76	7.861,52	50%	896.213,00	891.732,00	887.251,00	882.770,00	878.289,00	873.807,00	869.326,00	864.845,00	860.364,00	855.883,00	851.402,00		76	
77	7.888,12	50%	911.078,00	906.522,00	901.967,00	897.412,00	892.856,00	888.301,00	883.745,00	879.190,00	874.635,00	870.079,00	865.524,00		77	
78	7.913,98	50%	925.936,00	921.307,00	916.677,00	912.047,00	907.417,00	902.788,00	898.158,00	893.528,00	888.899,00	884.269,00	879.640,00		78	
79	7.936,15	50%	940.434,00	935.732,00	931.030,00	926.328,00	921.626,00	916.923,00	912.221,00	907.519,00	902.817,00	898.115,00	893.413,00		79	
80	7.957,59	50%	954.910,00	950.136,00	945.361,00	940.587,00	935.812,00	931.036,00	926.261,00	921.486,00	916.711,00	911.936,00	907.161,00		80	
81	7.976,80	50%	969.181,00	964.335,00	959.489,00	954.643,00	949.798,00	944.952,00	940.106,00	935.260,00	930.414,00	925.568,00	920.722,00		81	
82	7.994,54	50%	983.328,00	978.411,00	973.495,00	968.578,00	963.661,00	958.745,00	953.828,00	948.911,00	943.995,00	939.078,00	934.162,00		82	
83	8.011,53	50%	997.436,00	992.449,00	987.462,00	982.474,00	977.487,00	972.500,00	967.513,00	962.526,00	957.539,00	952.551,00	947.564,00		83	
84	8.026,31	50%	1.011.315,00	1.006.259,00	1.001.202,00	996.146,00	991.089,00	986.033,00	980.976,00	975.919,00	970.863,00	965.806,00	960.750,00		84	
85	8.039,62	50%	1.025.051,00	1.019.926,00	1.014.800,00	1.009.675,00	1.004.550,00	999.425,00	994.299,00	989.174,00	984.049,00	978.924,00	973.799,00		85	
86	8.051,44	50%	1.038.636,00	1.033.442,00	1.028.249,00	1.023.056,00	1.017.863,00	1.012.670,00	1.007.477,00	1.002.283,00	997.090,00	991.897,00	986.704,00		86	
87	8.062,52	50%	1.052.159,00	1.046.899,00	1.041.638,00	1.036.377,00	1.031.116,00	1.025.855,00	1.020.595,00	1.015.334,00	1.010.073,00	1.004.812,00	999.551,00		87	
88	8.072,13	50%	1.065.521,00	1.060.194,00	1.054.866,00	1.049.539,00	1.044.211,00	1.038.883,00	1.033.556,00	1.028.229,00	1.022.902,00	1.017.575,00	1.012.248,00		88	
89	8.081,00	50%	1.078.813,00	1.073.419,00	1.068.025,00	1.062.631,00	1.057.237,00	1.051.843,00	1.046.449,00	1.041.055,00	1.035.661,00	1.030.267,00	1.024.873,00		89	
90	8.088,39	50%	1.091.933,00	1.086.473,00	1.081.013,00	1.075.554,00	1.070.094,00	1.064.634,00	1.059.175,00	1.053.715,00	1.048.255,00	1.042.796,00	1.037.336,00		90	
91	8.095,04	50%	1.104.973,00	1.099.448,00	1.093.923,00	1.088.398,00	1.082.874,00	1.077.349,00	1.071.824,00	1.066.299,00	1.060.774,00	1.055.249,00	1.049.724,00		91	
92	8.100,95	50%	1.117.931,00	1.112.342,00	1.106.752,00	1.101.162,00	1.095.573,00	1.089.983,00	1.084.393,00	1.078.804,00	1.073.214,00	1.067.625,00	1.062.035,00		92	
93	8.106,13	50%	1.130.805,00	1.125.150,00	1.119.496,00	1.113.842,00	1.108.188,00	1.102.534,00	1.096.880,00	1.091.226,00	1.085.572,00	1.079.918,00	1.074.264,00		93	
94	8.110,56	50%	1.143.589,00	1.137.871,00	1.132.153,00	1.126.435,00	1.120.717,00	1.114.999,00	1.109.281,00	1.103.563,00	1.097.845,00	1.092.127,00	1.086.409,00		94	
95	8.114,25	50%	1.156.281,00	1.150.500,00	1.144.718,00	1.138.937,00	1.133.156,00	1.127.374,00	1.121.593,00	1.115.811,00	1.110.030,00	1.104.249,00	1.098.468,00		95	
96	8.117,95	50%	1.168.985,00	1.163.140,00	1.157.295,00	1.151.450,00	1.145.605,00	1.139.760,00	1.133.915,00	1.128.070,00	1.122.225,00	1.116.380,00	1.110.535,00		96	
97	8.120,91	50%	1.181.592,00	1.175.684,00	1.169.776,00	1.163.868,00	1.157.960,00	1.152.052,00	1.146.144,00	1.140.236,00	1.134.328,00	1.128.420,00	1.122.512,00		97	
98	8.123,86	50%	1.194.208,00	1.188.237,00	1.182.266,00	1.176.295,00	1.170.323,00	1.164.352,00	1.158.381,00	1.152.410,00	1.146.439,00	1.140.468,00	1.134.497,00		98	
99	8.126,08	50%	1.206.723,00	1.200.689,00	1.194.655,00	1.188.622,00	1.182.588,00	1.176.555,00	1.170.521,00	1.164.487,00	1.158.454,00	1.152.420,00	1.146.387,00		99	
100	8.129,03	50%	1.219.355,00	1.213.256,00	1.207.157,00	1.201.058,00	1.194.968,00	1.188.871,00	1.182.775,00	1.176.678,00	1.170.581,00	1.164.484,00	1.158.387,00		100	

TRIBUNALE DI MILANO - LIQUIDAZIONE DEL DANNO NON PATRIMONIALE - TABELLE 2018
 Danno permanente da lesioni alla integrità psico-fisica: valori medi di liquidazione e percentuali massime di "personalizzazione"

Invalidità	Rivalutazione			Riscaldamento: fasce di età 11-20																aumento personalizzato	Invalidità		
	Punto biologico 2008 rlv. al 2018	Punto danno "non patrimoniale" e " al 2018	Incremento	Fasce di età																			
				Demoltiplicatore																			
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
1	1.182,41	25%	1.478,01	1.387,00	1.382,00	1.375,00	1.367,00	1.360,00	1.352,00	1.345,00	1.338,00	0,850	0,945	0,940	0,935	0,930	0,925	0,920	0,915	0,910	0,905	0	+ max 50%
2	1.256,31	25%	1.570,38	2.968,00	2.937,00	2.921,00	2.905,00	2.890,00	2.874,00	2.858,00	2.842,00	2.984,00	2.968,00	2.952,00	2.937,00	2.921,00	2.905,00	2.890,00	2.874,00	2.858,00	2.842,00	2	+ max 50%
3	1.330,21	25%	1.662,76	4.739,00	4.689,00	4.639,00	4.589,00	4.539,00	4.489,00	4.439,00	4.389,00	4.739,00	4.714,00	4.689,00	4.664,00	4.639,00	4.614,00	4.589,00	4.564,00	4.539,00	4.514,00	3	+ max 50%
4	1.404,11	25%	1.755,13	6.634,00	6.564,00	6.494,00	6.424,00	6.354,00	6.284,00	6.214,00	6.144,00	6.634,00	6.609,00	6.584,00	6.559,00	6.534,00	6.509,00	6.484,00	6.459,00	6.434,00	6.409,00	4	+ max 50%
5	1.478,01	25%	1.847,51	8.729,00	8.637,00	8.545,00	8.453,00	8.361,00	8.269,00	8.177,00	8.085,00	8.729,00	8.699,00	8.669,00	8.639,00	8.609,00	8.579,00	8.549,00	8.519,00	8.489,00	8.459,00	5	+ max 50%
6	1.625,81	25%	2.032,26	11.523,00	11.401,00	11.279,00	11.157,00	11.035,00	10.913,00	10.791,00	10.669,00	11.523,00	11.493,00	11.463,00	11.433,00	11.403,00	11.373,00	11.343,00	11.313,00	11.283,00	11.253,00	6	+ max 50%
7	1.773,61	25%	2.217,01	14.743,00	14.666,00	14.588,00	14.510,00	14.433,00	14.355,00	14.278,00	14.200,00	14.743,00	14.713,00	14.683,00	14.653,00	14.623,00	14.593,00	14.563,00	14.533,00	14.503,00	14.473,00	7	+ max 50%
8	1.921,41	25%	2.401,76	18.253,00	18.157,00	18.061,00	17.965,00	17.869,00	17.773,00	17.677,00	17.581,00	18.253,00	18.218,00	18.183,00	18.148,00	18.113,00	18.078,00	18.043,00	18.008,00	17.973,00	17.938,00	8	+ max 50%
9	2.069,21	25%	2.566,51	22.115,00	21.998,00	21.881,00	21.765,00	21.649,00	21.533,00	21.416,00	21.300,00	22.115,00	22.070,00	22.025,00	21.980,00	21.935,00	21.890,00	21.845,00	21.800,00	21.755,00	21.710,00	9	+ max 50%
10	2.217,01	26%	2.793,43	26.538,00	26.398,00	26.258,00	26.119,00	25.979,00	25.839,00	25.700,00	25.560,00	26.538,00	26.483,00	26.428,00	26.373,00	26.318,00	26.263,00	26.208,00	26.153,00	26.098,00	26.043,00	10	+ max 48%
11	2.318,99	27%	2.945,12	30.777,00	30.615,00	30.453,00	30.291,00	30.129,00	29.967,00	29.805,00	29.643,00	30.777,00	30.712,00	30.647,00	30.582,00	30.517,00	30.452,00	30.387,00	30.322,00	30.257,00	30.192,00	11	+ max 48%
12	2.420,24	28%	3.097,90	35.316,00	35.130,00	34.944,00	34.758,00	34.572,00	34.387,00	34.201,00	34.015,00	35.316,00	35.231,00	35.146,00	35.061,00	34.976,00	34.891,00	34.806,00	34.721,00	34.636,00	34.551,00	12	+ max 47%
13	2.522,22	29%	3.253,66	40.183,00	39.971,00	39.760,00	39.548,00	39.337,00	39.125,00	38.914,00	38.702,00	40.183,00	40.088,00	39.993,00	39.898,00	39.803,00	39.708,00	39.613,00	39.518,00	39.423,00	39.328,00	13	+ max 48%
14	2.623,46	30%	3.410,50	45.360,00	45.121,00	44.882,00	44.643,00	44.404,00	44.165,00	43.927,00	43.688,00	45.360,00	45.255,00	45.150,00	45.045,00	44.940,00	44.835,00	44.730,00	44.625,00	44.520,00	44.415,00	14	+ max 45%
15	2.725,44	31%	3.570,33	50.877,00	50.609,00	50.342,00	50.074,00	49.806,00	49.538,00	49.271,00	49.003,00	50.877,00	50.752,00	50.627,00	50.502,00	50.377,00	50.252,00	50.127,00	50.002,00	49.877,00	49.752,00	15	+ max 44%
16	2.826,69	32%	3.731,23	56.715,00	56.416,00	56.118,00	55.819,00	55.521,00	55.222,00	54.924,00	54.625,00	56.715,00	56.570,00	56.425,00	56.280,00	56.135,00	56.000,00	55.865,00	55.730,00	55.595,00	55.460,00	16	+ max 43%
17	2.928,67	33%	3.895,13	62.906,00	62.575,00	62.244,00	61.913,00	61.582,00	61.251,00	60.920,00	60.589,00	62.906,00	62.751,00	62.596,00	62.441,00	62.286,00	62.131,00	61.976,00	61.821,00	61.666,00	61.511,00	17	+ max 42%
18	3.029,91	34%	4.080,08	69.427,00	69.062,00	68.697,00	68.331,00	67.966,00	67.600,00	67.235,00	66.870,00	69.427,00	69.252,00	69.077,00	68.902,00	68.727,00	68.552,00	68.377,00	68.202,00	68.027,00	67.852,00	18	+ max 41%
19	3.131,90	35%	4.228,06	76.316,00	75.915,00	75.513,00	75.111,00	74.710,00	74.308,00	73.906,00	73.505,00	76.316,00	76.121,00	75.926,00	75.731,00	75.536,00	75.341,00	75.146,00	74.951,00	74.756,00	74.561,00	19	+ max 40%
20	3.233,14	36%	4.397,07	83.544,00	83.105,00	82.665,00	82.225,00	81.785,00	81.345,00	80.905,00	80.465,00	83.544,00	83.349,00	83.154,00	82.959,00	82.764,00	82.569,00	82.374,00	82.179,00	81.984,00	81.789,00	20	+ max 38%
21	3.335,12	37%	4.589,12	91.154,00	90.674,00	90.194,00	89.715,00	89.235,00	88.755,00	88.275,00	87.796,00	91.154,00	90.949,00	90.744,00	90.539,00	90.334,00	90.129,00	89.924,00	89.719,00	89.514,00	89.309,00	21	+ max 38%
22	3.436,36	38%	4.742,18	99.112,00	98.590,00	98.068,00	97.547,00	97.025,00	96.503,00	95.982,00	95.460,00	99.112,00	98.897,00	98.682,00	98.467,00	98.252,00	98.037,00	97.822,00	97.607,00	97.392,00	97.177,00	22	+ max 37%
23	3.538,35	39%	4.918,30	107.485,00	106.899,00	106.314,00	105.728,00	105.142,00	104.556,00	103.970,00	103.384,00	107.485,00	107.250,00	107.015,00	106.780,00	106.545,00	106.310,00	106.075,00	105.840,00	105.605,00	105.370,00	23	+ max 36%
24	3.639,59	40%	5.095,43	116.176,00	115.564,00	114.953,00	114.341,00	113.730,00	113.118,00	112.507,00	111.896,00	116.176,00	115.921,00	115.666,00	115.411,00	115.156,00	114.901,00	114.646,00	114.391,00	114.136,00	113.881,00	24	+ max 35%
25	3.741,57	41%	5.275,62	125.296,00	124.636,00	123.977,00	123.318,00	122.658,00	121.999,00	121.339,00	120.680,00	125.296,00	125.011,00	124.726,00	124.441,00	124.156,00	123.871,00	123.586,00	123.301,00	123.016,00	122.731,00	25	+ max 34%
26	3.842,82	42%	5.456,80	134.783,00	134.074,00	133.364,00	132.655,00	131.945,00	131.236,00	130.527,00	129.817,00	134.783,00	134.468,00	134.153,00	133.838,00	133.523,00	133.208,00	132.893,00	132.578,00	132.263,00	131.948,00	26	+ max 33%
27	3.944,80	43%	5.641,06	144.693,00	143.932,00	143.170,00	142.409,00	141.647,00	140.886,00	140.124,00	139.362,00	144.693,00	144.358,00	144.023,00	143.688,00	143.353,00	143.018,00	142.683,00	142.348,00	142.013,00	141.678,00	27	+ max 32%
28	4.046,80	44%	5.826,30	154.980,00	154.164,00	153.348,00	152.533,00	151.717,00	150.901,00	150.086,00	149.270,00	154.980,00	154.625,00	154.270,00	153.915,00	153.560,00	153.205,00	152.850,00	152.495,00	152.140,00	151.785,00	28	+ max 31%
29	4.148,02	45%	6.014,64	165.703,00	164.831,00	163.959,00	163.087,00	162.215,00	161.343,00	160.470,00	159.598,00	165.703,00	165.317,00	164.931,00	164.545,00	164.159,00	163.773,00	163.387,00	163.001,00	162.615,00	162.229,00	29	+ max 30%
30	4.249,27	46%	6.203,93	176.812,00	175.881,00	174.951,00	174.020,00	173.090,00	172.159,00	171.229,00	170.298,00	176.812,00	176.396,00	175.980,00	175.564,00	175.148,00	174.732,00	174.316,00	173.900,00	173.484,00	173.068,00	30	+ max 29%
31	4.351,25	47%	6.396,34	188.372,00	187.381,00	186.390,00	185.399,00	184.408,00	183.417,00	182.426,00	181.435,00	188.372,00	187.927,00	187.482,00	187.037,00	186.592,00	186.147,00	185.702,00	185.257,00	184.812,00	184.367,00	31	+ max 28%
32	4.452,49	48%	6.589,69	200.327,00	199.272,00	198.218,00	197.164,00	196.109,00	195.055,00	194.001,00	192.946,00	200.327,00	200.002,00	199.677,00	199.352,00	199.027,00	198.702,00	198.377,00	198.052,00	197.727,00	197.402,00	32	+ max 27%
33	4.554,48	49%	6.786,17	212.746,00	211.627,00	210.507,00	209.387,00	208.268,00	207.148,00	206.028,00	204.908,00	212.746,00	212.471,00	212.196,00	211.921,00	211.646,00	211.371,00	211.096,00	210.821,00	210.546,00	210.271,00	33	+ max 26%

TRIBUNALE DI MILANO - LIQUIDAZIONE DEL DANNO NON PATRIMONIALE - TABELLE 2018
 Danno permanente da lesioni alla integrità psico-fisica: valori medi di liquidazione e percentuali massime di "personalizzazione"

Invalidità	Rivalutazione		Risarcimento: fasce di età 11-20																		aumento personalizzato	Invalidità
	Punto biologico 2008 rlv. al 2018	Punto danno "non patrimoniale" e " al 2018	Fasce di età																			
			Demoltiplicatore																			
			11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	11	12	13	14	15	16	17	18		
34	4.655,72	50%	6.993,58	225.570,00	0,945	0,940	0,935	0,930	0,925	0,920	0,915	0,910	0,905	0,900	218.446,00	217.259,00	216.072,00	214.885,00	+ max 25%	34		
35	4.757,70	50%	7.136,55	237.290,00	236.042,00	234.793,00	233.544,00	232.295,00	231.046,00	229.797,00	228.548,00	227.299,00	226.050,00	+ max 25%	228.548,00	227.299,00	226.050,00	224.801,00	+ max 25%	35		
36	4.858,95	50%	7.288,42	249.284,00	247.952,00	246.640,00	245.328,00	244.016,00	242.704,00	241.392,00	240.081,00	238.769,00	237.457,00	+ max 25%	241.392,00	240.081,00	238.769,00	237.457,00	+ max 25%	36		
37	4.960,93	50%	7.441,39	261.585,00	260.188,00	258.812,00	257.435,00	256.058,00	254.682,00	253.305,00	251.928,00	250.552,00	249.175,00	+ max 25%	253.305,00	251.928,00	250.552,00	249.175,00	+ max 25%	37		
38	5.062,17	50%	7.593,26	274.117,00	272.674,00	271.231,00	269.788,00	268.346,00	266.903,00	265.460,00	264.018,00	262.575,00	261.132,00	+ max 25%	265.460,00	264.018,00	262.575,00	261.132,00	+ max 25%	38		
39	5.164,15	50%	7.746,23	286.998,00	285.487,00	283.977,00	282.466,00	280.956,00	279.445,00	277.935,00	276.424,00	274.914,00	273.403,00	+ max 25%	277.935,00	276.424,00	274.914,00	273.403,00	+ max 25%	39		
40	5.265,40	50%	7.899,10	300.128,00	298.546,00	296.968,00	295.389,00	293.809,00	292.230,00	290.650,00	289.070,00	287.491,00	285.911,00	+ max 25%	290.650,00	289.070,00	287.491,00	285.911,00	+ max 25%	40		
41	5.367,38	50%	8.051,07	313.589,00	311.939,00	310.288,00	308.638,00	306.987,00	305.337,00	303.686,00	302.036,00	300.385,00	298.735,00	+ max 25%	305.337,00	303.686,00	302.036,00	300.385,00	+ max 25%	41		
42	5.468,82	50%	8.202,93	327.287,00	325.574,00	323.852,00	322.129,00	320.407,00	318.684,00	316.961,00	315.239,00	313.516,00	311.794,00	+ max 25%	316.961,00	315.239,00	313.516,00	311.794,00	+ max 25%	42		
43	5.570,61	50%	8.355,91	341.339,00	339.542,00	337.746,00	335.949,00	334.153,00	332.356,00	330.560,00	328.763,00	326.967,00	325.170,00	+ max 25%	332.356,00	330.560,00	328.763,00	326.967,00	+ max 25%	43		
44	5.671,85	50%	8.507,77	355.625,00	353.753,00	351.882,00	350.010,00	348.138,00	346.266,00	344.395,00	342.523,00	340.651,00	338.780,00	+ max 25%	344.395,00	342.523,00	340.651,00	338.780,00	+ max 25%	44		
45	5.773,83	50%	8.660,75	370.247,00	368.298,00	366.350,00	364.401,00	362.452,00	360.504,00	358.555,00	356.606,00	354.658,00	352.709,00	+ max 25%	358.555,00	356.606,00	354.658,00	352.709,00	+ max 25%	45		
46	5.875,07	50%	8.812,61	385.111,00	383.064,00	381.017,00	379.030,00	377.004,00	374.977,00	372.950,00	370.923,00	368.896,00	366.869,00	+ max 25%	372.950,00	370.923,00	368.896,00	366.869,00	+ max 25%	46		
47	5.977,06	50%	8.965,59	400.313,00	398.207,00	396.100,00	393.993,00	391.886,00	389.779,00	387.672,00	385.565,00	383.458,00	381.351,00	+ max 25%	387.672,00	385.565,00	383.458,00	381.351,00	+ max 25%	47		
48	6.078,30	50%	9.117,45	415.756,00	413.568,00	411.379,00	409.191,00	407.003,00	404.815,00	402.627,00	400.438,00	398.250,00	396.062,00	+ max 25%	402.627,00	400.438,00	398.250,00	396.062,00	+ max 25%	48		
49	6.180,28	50%	9.270,42	431.538,00	429.267,00	426.996,00	424.725,00	422.453,00	420.182,00	417.911,00	415.640,00	413.368,00	411.097,00	+ max 25%	417.911,00	415.640,00	413.368,00	411.097,00	+ max 25%	49		
50	6.281,53	50%	9.422,29	447.559,00	445.203,00	442.846,00	440.490,00	438.136,00	435.781,00	433.425,00	431.070,00	428.714,00	426.359,00	+ max 25%	433.425,00	431.070,00	428.714,00	426.359,00	+ max 25%	50		
51	6.379,81	50%	9.569,72	463.653,00	461.213,00	458.772,00	456.332,00	453.892,00	451.452,00	449.011,00	446.571,00	444.131,00	441.690,00	+ max 25%	449.011,00	446.571,00	444.131,00	441.690,00	+ max 25%	51		
52	6.474,41	50%	9.711,61	479.754,00	477.228,00	474.703,00	472.178,00	469.653,00	467.128,00	464.603,00	462.078,00	459.553,00	457.028,00	+ max 25%	464.603,00	462.078,00	459.553,00	457.028,00	+ max 25%	52		
53	6.566,04	50%	9.849,08	495.900,00	493.290,00	490.680,00	488.070,00	485.460,00	482.850,00	480.240,00	477.630,00	475.020,00	472.410,00	+ max 25%	480.240,00	477.630,00	475.020,00	472.410,00	+ max 25%	53		
54	6.653,98	50%	9.980,98	512.024,00	509.329,00	506.634,00	503.940,00	501.245,00	498.550,00	495.855,00	493.160,00	490.465,00	487.770,00	+ max 25%	495.855,00	493.160,00	490.465,00	487.770,00	+ max 25%	54		
55	6.738,97	50%	10.108,45	528.167,00	525.387,00	522.607,00	519.827,00	517.047,00	514.268,00	511.488,00	508.708,00	505.928,00	503.148,00	+ max 25%	511.488,00	508.708,00	505.928,00	503.148,00	+ max 25%	55		
56	6.821,00	50%	10.231,50	544.316,00	541.451,00	538.586,00	535.721,00	532.856,00	529.992,00	527.127,00	524.262,00	521.397,00	518.532,00	+ max 25%	527.127,00	524.262,00	521.397,00	518.532,00	+ max 25%	56		
57	6.899,33	50%	10.349,00	560.398,00	557.449,00	554.499,00	551.550,00	548.600,00	545.651,00	542.702,00	539.752,00	536.803,00	533.853,00	+ max 25%	545.651,00	542.702,00	539.752,00	536.803,00	+ max 25%	57		
58	6.974,71	50%	10.462,07	576.460,00	573.426,00	570.392,00	567.358,00	564.324,00	561.290,00	558.256,00	555.222,00	552.188,00	549.154,00	+ max 25%	558.256,00	555.222,00	552.188,00	549.154,00	+ max 25%	58		
59	7.047,13	50%	10.570,70	592.488,00	589.369,00	586.251,00	583.133,00	580.014,00	576.896,00	573.778,00	570.659,00	567.541,00	564.423,00	+ max 25%	573.778,00	570.659,00	567.541,00	564.423,00	+ max 25%	59		
60	7.116,80	50%	10.674,90	608.489,00	605.287,00	602.084,00	598.882,00	595.680,00	592.477,00	589.275,00	586.072,00	582.869,00	579.667,00	+ max 25%	589.275,00	586.072,00	582.869,00	579.667,00	+ max 25%	60		
61	7.183,11	50%	10.774,67	624.392,00	621.106,00	617.819,00	614.533,00	611.247,00	607.961,00	604.674,00	601.388,00	598.102,00	594.815,00	+ max 25%	604.674,00	601.388,00	598.102,00	594.815,00	+ max 25%	61		
62	7.245,93	50%	10.868,89	640.178,00	636.808,00	633.439,00	630.069,00	626.699,00	623.331,00	619.961,00	616.592,00	613.223,00	609.853,00	+ max 25%	619.961,00	616.592,00	613.223,00	609.853,00	+ max 25%	62		
63	7.306,52	50%	10.959,79	655.943,00	652.481,00	649.039,00	645.588,00	642.134,00	638.682,00	635.229,00	631.777,00	628.325,00	624.872,00	+ max 25%	635.229,00	631.777,00	628.325,00	624.872,00	+ max 25%	63		
64	7.364,91	50%	11.047,36	671.679,00	668.144,00	664.609,00	661.074,00	657.539,00	654.004,00	650.468,00	646.933,00	643.398,00	639.863,00	+ max 25%	650.468,00	646.933,00	643.398,00	639.863,00	+ max 25%	64		
65	7.419,59	50%	11.129,39	687.240,00	683.623,00	680.006,00	676.389,00	672.771,00	669.154,00	665.537,00	661.920,00	658.303,00	654.686,00	+ max 25%	665.537,00	661.920,00	658.303,00	654.686,00	+ max 25%	65		
66	7.472,06	50%	11.208,09	702.747,00	699.049,00	695.350,00	691.651,00	687.953,00	684.254,00	680.555,00	676.857,00	673.158,00	669.459,00	+ max 25%	680.555,00	676.857,00	673.158,00	669.459,00	+ max 25%	66		

TRIBUNALE DI MILANO - LIQUIDAZIONE DEL DANNO NON PATRIMONIALE - TABELLE 2018
 Danno permanente da lesioni alla integrità psico-fisica: valori medi di liquidazione e percentuali massime di "personalizzazione"

Validità	Punto biologico 2008 riv. al 2018	Punto danno "non patrimoniale" e "al 2018"	Rivalutazione																		aumento personalizzato						
			Ricaricamento: fasce di età 11-20																								
			Fasce di età																								
			11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Demoltiplicatore														
0,950	0,945	0,940	0,935	0,930	0,925	0,920	0,915	0,910	0,905	0,930	0,925	0,920	0,915	0,910	0,905	0,905	0,900	0,895	0,890	0,885	0,880	0,875	0,870	0,865	0,860	0,855	0,850
67	7.521,57	50%	11.282,36	718.122,00	714.343,00	710.563,00	706.784,00	703.004,00	699.224,00	695.445,00	691.665,00	687.886,00	684.106,00														
68	7.568,87	50%	11.353,31	733.424,00	729.563,00	725.703,00	721.843,00	717.983,00	714.123,00	710.263,00	706.403,00	702.543,00	698.682,00														
69	7.613,95	50%	11.420,92	748.642,00	744.761,00	740.881,00	736.999,00	733.119,00	729.239,00	725.359,00	721.479,00	717.599,00	713.719,00														
70	7.666,07	50%	11.484,11	763.853,00	759.953,00	756.053,00	752.153,00	748.253,00	744.353,00	740.453,00	736.553,00	732.653,00	728.753,00														
71	7.695,98	50%	11.543,97	778.641,00	774.741,00	770.841,00	766.941,00	763.041,00	759.141,00	755.241,00	751.341,00	747.441,00	743.541,00														
72	7.733,87	50%	11.600,50	793.474,00	789.574,00	785.674,00	781.774,00	777.874,00	773.974,00	770.074,00	766.174,00	762.274,00	758.374,00														
73	7.768,40	50%	11.652,60	808.108,00	804.208,00	799.608,00	795.348,00	791.088,00	786.828,00	782.568,00	778.308,00	774.048,00	769.788,00														
74	7.801,66	50%	11.702,48	822.665,00	818.765,00	814.865,00	810.965,00	807.065,00	803.165,00	799.265,00	795.365,00	791.465,00	787.565,00														
75	7.832,69	50%	11.749,04	837.119,00	833.219,00	829.319,00	825.419,00	821.519,00	817.619,00	813.719,00	809.819,00	805.919,00	802.019,00														
76	7.861,52	50%	11.792,27	851.402,00	847.502,00	843.602,00	839.702,00	835.802,00	831.902,00	828.002,00	824.102,00	820.202,00	816.302,00														
77	7.888,12	50%	11.832,18	865.524,00	861.624,00	857.724,00	853.824,00	849.924,00	846.024,00	842.124,00	838.224,00	834.324,00	830.424,00														
78	7.913,98	50%	11.870,98	879.639,00	875.739,00	871.839,00	867.939,00	864.039,00	860.139,00	856.239,00	852.339,00	848.439,00	844.539,00														
79	7.936,15	50%	11.904,23	893.710,00	889.810,00	885.910,00	882.010,00	878.110,00	874.210,00	870.310,00	866.410,00	862.510,00	858.610,00														
80	7.957,59	50%	11.936,38	907.765,00	903.865,00	899.965,00	896.065,00	892.165,00	888.265,00	884.365,00	880.465,00	876.565,00	872.665,00														
81	7.976,80	50%	11.965,20	920.722,00	916.822,00	912.922,00	909.022,00	905.122,00	901.222,00	897.322,00	893.422,00	889.522,00	885.622,00														
82	7.994,54	50%	11.991,80	934.162,00	930.262,00	926.362,00	922.462,00	918.562,00	914.662,00	910.762,00	906.862,00	902.962,00	899.062,00														
83	8.011,93	50%	12.017,30	947.564,00	943.664,00	939.764,00	935.864,00	931.964,00	928.064,00	924.164,00	920.264,00	916.364,00	912.464,00														
84	8.026,31	50%	12.039,47	960.750,00	956.850,00	952.950,00	949.050,00	945.150,00	941.250,00	937.350,00	933.450,00	929.550,00	925.650,00														
85	8.039,82	50%	12.059,42	973.798,00	969.898,00	965.998,00	962.098,00	958.198,00	954.298,00	950.398,00	946.498,00	942.598,00	938.698,00														
86	8.051,44	50%	12.077,16	986.704,00	982.804,00	978.904,00	975.004,00	971.104,00	967.204,00	963.304,00	959.404,00	955.504,00	951.604,00														
87	8.062,82	50%	12.093,79	999.551,00	995.651,00	991.751,00	987.851,00	983.951,00	980.051,00	976.151,00	972.251,00	968.351,00	964.451,00														
88	8.072,13	50%	12.108,20	1.012.245,00	1.008.345,00	1.004.445,00	1.000.545,00	996.645,00	992.745,00	988.845,00	984.945,00	981.045,00	977.145,00														
89	8.081,90	50%	12.121,50	1.024.873,00	1.020.973,00	1.017.073,00	1.013.173,00	1.009.273,00	1.005.373,00	1.001.473,00	997.573,00	993.673,00	989.773,00														
90	8.088,38	50%	12.132,58	1.037.335,00	1.033.435,00	1.029.535,00	1.025.635,00	1.021.735,00	1.017.835,00	1.013.935,00	1.010.035,00	1.006.135,00	1.002.235,00														
91	8.095,04	50%	12.142,56	1.049.724,00	1.045.824,00	1.041.924,00	1.038.024,00	1.034.124,00	1.030.224,00	1.026.324,00	1.022.424,00	1.018.524,00	1.014.624,00														
92	8.100,95	50%	12.151,43	1.062.035,00	1.058.135,00	1.054.235,00	1.050.335,00	1.046.435,00	1.042.535,00	1.038.635,00	1.034.735,00	1.030.835,00	1.026.935,00														
93	8.106,13	50%	12.159,19	1.074.264,00	1.070.364,00	1.066.464,00	1.062.564,00	1.058.664,00	1.054.764,00	1.050.864,00	1.046.964,00	1.043.064,00	1.039.164,00														
94	8.110,56	50%	12.165,84	1.086.409,00	1.082.509,00	1.078.609,00	1.074.709,00	1.070.809,00	1.066.909,00	1.063.009,00	1.059.109,00	1.055.209,00	1.051.309,00														
95	8.114,25	50%	12.171,38	1.098.467,00	1.094.567,00	1.090.667,00	1.086.767,00	1.082.867,00	1.078.967,00	1.075.067,00	1.071.167,00	1.067.267,00	1.063.367,00														
96	8.117,95	50%	12.176,92	1.110.535,00	1.106.635,00	1.102.735,00	1.100.835,00	1.096.935,00	1.093.035,00	1.089.135,00	1.085.235,00	1.081.335,00	1.077.435,00														
97	8.120,91	50%	12.181,36	1.122.612,00	1.118.712,00	1.114.812,00	1.110.912,00	1.107.012,00	1.103.112,00	1.099.212,00	1.095.312,00	1.091.412,00	1.087.512,00														
98	8.123,86	50%	12.185,79	1.134.697,00	1.130.797,00	1.126.897,00	1.122.997,00	1.119.097,00	1.115.197,00	1.111.297,00	1.107.397,00	1.103.497,00	1.099.597,00														
99	8.126,08	50%	12.189,12	1.146.387,00	1.142.487,00	1.138.587,00	1.134.687,00	1.130.787,00	1.126.887,00	1.122.987,00	1.119.087,00	1.115.187,00	1.111.287,00														
100	8.129,03	50%	12.193,55	1.158.387,00	1.154.487,00	1.150.587,00	1.146.687,00	1.142.787,00	1.138.887,00	1.134.987,00	1.131.087,00	1.127.187,00	1.123.287,00														

TRIBUNALE DI MILANO - LIQUIDAZIONE DEL DANNO NON PATRIMONIALE - TABELLE 2018

Danno permanente da lesioni alla integrità psico-fisica: valori medi di liquidazione e percentuali massime di "personalizzazione"

Invalidi	Rivalutazione		Riscaldamento: fasce di età 21-30										aumento personalizzato	Invalidi
	Punto biologico 2008 riv. al 2018	Punto danno "non patrimoniale" e "al 2018"	Fasce di età											
			21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
1	1.182,41	25%	0,900	0,895	0,890	0,885	0,880	0,875	0,870	0,865	0,860	0,855	1.254,00	+ max 50%
2	1.256,31	25%	2.827,00	2.811,00	2.795,00	2.780,00	2.764,00	2.748,00	2.732,00	2.717,00	2.701,00	2.685,00	4.265,00	+ max 50%
3	1.330,21	25%	4.489,00	4.455,00	4.440,00	4.415,00	4.390,00	4.365,00	4.340,00	4.315,00	4.290,00	4.265,00	6.003,00	+ max 50%
4	1.404,11	25%	6.318,00	6.283,00	6.248,00	6.213,00	6.178,00	6.143,00	6.108,00	6.073,00	6.038,00	6.003,00	7.898,00	+ max 50%
5	1.478,01	25%	8.314,00	8.268,00	8.221,00	8.175,00	8.129,00	8.083,00	8.037,00	7.990,00	7.944,00	7.898,00	10.425,00	+ max 50%
6	1.525,81	25%	10.974,00	10.913,00	10.852,00	10.791,00	10.730,00	10.669,00	10.608,00	10.547,00	10.486,00	10.425,00	13.269,00	+ max 50%
7	1.773,61	25%	13.967,00	13.890,00	13.812,00	13.734,00	13.657,00	13.579,00	13.502,00	13.424,00	13.346,00	13.269,00	16.428,00	+ max 50%
8	1.921,41	25%	17.293,00	17.197,00	17.101,00	17.004,00	16.908,00	16.812,00	16.716,00	16.620,00	16.524,00	16.428,00	19.903,00	+ max 50%
9	2.069,21	25%	20.951,00	20.834,00	20.718,00	20.602,00	20.485,00	20.369,00	20.252,00	20.136,00	20.020,00	19.903,00	23.884,00	+ max 49%
10	2.217,01	26%	25.141,00	25.001,00	24.862,00	24.722,00	24.582,00	24.443,00	24.303,00	24.163,00	24.024,00	23.884,00	27.699,00	+ max 48%
11	2.316,99	27%	29.157,00	28.995,00	28.833,00	28.671,00	28.509,00	28.347,00	28.185,00	28.023,00	27.861,00	27.699,00	31.784,00	+ max 47%
12	2.420,24	28%	33.457,00	33.271,00	33.085,00	32.899,00	32.714,00	32.528,00	32.342,00	32.156,00	31.970,00	31.784,00	36.184,00	+ max 46%
13	2.522,22	29%	38.066,00	37.856,00	37.645,00	37.433,00	37.222,00	37.010,00	36.799,00	36.587,00	36.376,00	36.164,00	40.824,00	+ max 45%
14	2.623,46	30%	42.972,00	42.734,00	42.495,00	42.256,00	42.017,00	41.779,00	41.540,00	41.301,00	41.062,00	40.824,00	45.789,00	+ max 44%
15	2.725,44	31%	48.199,00	47.932,00	47.664,00	47.396,00	47.128,00	46.861,00	46.593,00	46.325,00	46.057,00	45.789,00	51.043,00	+ max 43%
16	2.826,69	32%	53.730,00	53.431,00	53.133,00	52.834,00	52.536,00	52.237,00	51.939,00	51.640,00	51.342,00	51.043,00	56.616,00	+ max 42%
17	2.926,67	33%	59.595,00	59.264,00	58.933,00	58.602,00	58.271,00	57.940,00	57.609,00	57.278,00	56.947,00	56.616,00	62.485,00	+ max 41%
18	3.029,91	34%	65.773,00	65.408,00	65.043,00	64.677,00	64.312,00	63.946,00	63.581,00	63.215,00	62.850,00	62.485,00	68.685,00	+ max 40%
19	3.131,90	35%	72.300,00	71.898,00	71.496,00	71.095,00	70.693,00	70.291,00	69.890,00	69.488,00	69.086,00	68.685,00	75.180,00	+ max 39%
20	3.233,14	36%	79.147,00	78.708,00	78.268,00	77.828,00	77.388,00	76.948,00	76.509,00	76.068,00	75.628,00	75.180,00	82.036,00	+ max 38%
21	3.335,12	37%	86.356,00	85.877,00	85.397,00	84.917,00	84.437,00	83.956,00	83.476,00	82.996,00	82.516,00	82.036,00	89.200,00	+ max 37%
22	3.436,36	38%	93.895,00	93.374,00	92.852,00	92.330,00	91.809,00	91.287,00	90.765,00	90.244,00	89.722,00	89.200,00	96.718,00	+ max 36%
23	3.538,35	39%	101.809,00	101.243,00	100.678,00	100.112,00	99.546,00	98.981,00	98.415,00	97.850,00	97.284,00	96.718,00	104.558,00	+ max 35%
24	3.639,59	40%	110.061,00	109.450,00	108.839,00	108.227,00	107.615,00	107.004,00	106.393,00	105.781,00	105.170,00	104.558,00	112.766,00	+ max 34%
25	3.741,57	41%	118.701,00	118.042,00	117.382,00	116.723,00	116.064,00	115.404,00	114.745,00	114.085,00	113.426,00	112.766,00	121.305,00	+ max 33%
26	3.842,82	42%	127.689,00	126.980,00	126.270,00	125.561,00	124.852,00	124.142,00	123.433,00	122.723,00	122.014,00	121.305,00	130.224,00	+ max 32%
27	3.944,80	43%	137.078,00	136.316,00	135.555,00	134.793,00	134.032,00	133.270,00	132.509,00	131.747,00	130.986,00	130.224,00	139.482,00	+ max 31%
28	4.046,04	44%	146.823,00	146.007,00	145.191,00	144.376,00	143.560,00	142.744,00	141.929,00	141.113,00	140.297,00	139.482,00	149.133,00	+ max 30%
29	4.148,02	45%	156.982,00	156.110,00	155.238,00	154.366,00	153.494,00	152.621,00	151.749,00	150.877,00	150.005,00	149.133,00	159.131,00	+ max 29%
30	4.249,27	46%	167.506,00	166.576,00	165.645,00	164.714,00	163.784,00	162.853,00	161.923,00	160.992,00	160.061,00	159.131,00	169.535,00	+ max 28%
31	4.351,25	47%	176.456,00	175.465,00	174.474,00	173.484,00	172.492,00	171.501,00	170.509,00	169.518,00	168.526,00	167.535,00	180.294,00	+ max 27%
32	4.452,48	48%	185.783,00	184.729,00	183.674,00	182.620,00	181.566,00	180.511,00	179.457,00	178.403,00	177.349,00	176.294,00	191.472,00	+ max 26%
33	4.554,48	49%	201.549,00	200.430,00	199.310,00	198.190,00	197.070,00	195.951,00	194.831,00	193.711,00	192.591,00	191.472,00	30	

TRIBUNALE DI MILANO - LIQUIDAZIONE DEL DANNO NON PATRIMONIALE - TABELLE 2018
Danno permanente da lesioni alla integrità psico-fisica: valori medi di liquidazione e percentuali massime di "personalizzazione"

Invalidità	Rivalutazione		Riscarcimento: fasce di età 21-30										aumento personalizzato	Inval. max
	Punto biologico 2008 riv. al 2018	Punto danno patrimoniale e "non" al 2018	Fasce di età											
			21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
			Demoltiplicatore											
			0,900	0,895	0,890	0,885	0,880	0,875	0,870	0,865	0,860	0,855		
34	4.655,72	50%	213.698,00	212.510,00	211.323,00	210.136,00	208.949,00	207.761,00	206.574,00	205.387,00	204.200,00	203.013,00	+ max 25%	34
35	4.757,70	50%	224.801,00	223.653,00	222.504,00	221.355,00	219.806,00	218.557,00	217.308,00	216.059,00	214.810,00	213.561,00	+ max 25%	35
36	4.856,95	50%	236.145,00	234.833,00	233.521,00	232.209,00	230.897,00	229.585,00	228.273,00	226.961,00	225.649,00	224.338,00	+ max 25%	36
37	4.960,93	50%	247.798,00	246.422,00	245.045,00	243.668,00	242.292,00	240.915,00	239.538,00	238.162,00	236.785,00	235.408,00	+ max 25%	37
38	5.062,17	50%	259.689,00	258.247,00	256.804,00	255.361,00	253.919,00	252.476,00	251.033,00	249.590,00	248.148,00	246.705,00	+ max 25%	38
39	5.164,15	50%	271.893,00	270.382,00	268.872,00	267.361,00	265.851,00	264.340,00	262.830,00	261.319,00	259.809,00	258.298,00	+ max 25%	39
40	5.266,40	50%	284.331,00	282.752,00	281.172,00	279.593,00	278.013,00	276.433,00	274.854,00	273.274,00	271.695,00	270.115,00	+ max 25%	40
41	5.367,38	50%	297.094,00	295.434,00	293.784,00	292.133,00	290.483,00	288.832,00	287.182,00	285.531,00	283.881,00	282.230,00	+ max 25%	41
42	5.468,62	50%	310.071,00	308.348,00	306.626,00	304.903,00	303.180,00	301.458,00	299.735,00	298.013,00	296.290,00	294.567,00	+ max 25%	42
43	5.570,61	50%	323.374,00	321.577,00	319.781,00	317.984,00	316.188,00	314.391,00	312.595,00	310.798,00	309.001,00	307.205,00	+ max 25%	43
44	5.671,85	50%	336.908,00	335.036,00	333.164,00	331.293,00	329.421,00	327.549,00	325.678,00	323.806,00	321.934,00	320.062,00	+ max 25%	44
45	5.773,83	50%	350.760,00	348.812,00	346.863,00	344.914,00	342.965,00	341.017,00	339.068,00	337.120,00	335.171,00	333.222,00	+ max 25%	45
46	5.875,07	50%	364.842,00	362.815,00	360.788,00	358.761,00	356.735,00	354.708,00	352.681,00	350.654,00	348.627,00	346.600,00	+ max 25%	46
47	5.977,06	50%	379.244,00	377.137,00	375.030,00	372.924,00	370.817,00	368.710,00	366.603,00	364.496,00	362.389,00	360.282,00	+ max 25%	47
48	6.078,30	50%	393.874,00	391.686,00	389.498,00	387.309,00	385.121,00	382.933,00	380.745,00	378.557,00	376.368,00	374.180,00	+ max 25%	48
49	6.180,28	50%	408.826,00	406.554,00	404.283,00	402.012,00	399.741,00	397.469,00	395.198,00	392.927,00	390.656,00	388.384,00	+ max 25%	49
50	6.281,53	50%	424.003,00	421.647,00	419.292,00	416.936,00	414.581,00	412.225,00	409.870,00	407.514,00	405.158,00	402.803,00	+ max 25%	50
51	6.379,81	50%	439.250,00	436.810,00	434.370,00	431.929,00	429.489,00	427.049,00	424.609,00	422.168,00	419.728,00	417.288,00	+ max 25%	51
52	6.474,41	50%	454.503,00	451.978,00	449.453,00	446.928,00	444.403,00	441.878,00	439.353,00	436.828,00	434.303,00	431.778,00	+ max 25%	52
53	6.566,04	50%	469.800,00	467.190,00	464.580,00	461.970,00	459.360,00	456.750,00	454.140,00	451.530,00	448.920,00	446.310,00	+ max 25%	53
54	6.653,98	50%	485.075,00	482.387,00	479.699,00	476.991,00	474.296,00	471.601,00	468.906,00	466.211,00	463.517,00	460.822,00	+ max 25%	54
55	6.738,97	50%	500.368,00	497.589,00	494.809,00	492.029,00	489.249,00	486.469,00	483.690,00	480.910,00	478.130,00	475.350,00	+ max 25%	55
56	6.821,00	50%	515.668,00	512.803,00	509.938,00	507.073,00	504.208,00	501.343,00	498.479,00	495.614,00	492.749,00	489.884,00	+ max 25%	56
57	6.899,33	50%	530.904,00	527.954,00	525.005,00	522.055,00	519.106,00	516.156,00	513.207,00	510.257,00	507.308,00	504.359,00	+ max 25%	57
58	6.974,71	50%	546.120,00	543.085,00	540.052,00	537.019,00	533.986,00	530.953,00	527.920,00	524.887,00	521.854,00	518.821,00	+ max 25%	58
59	7.047,13	50%	561.304,00	558.186,00	555.068,00	551.949,00	548.831,00	545.712,00	542.594,00	539.476,00	536.357,00	533.239,00	+ max 25%	59
60	7.116,90	50%	576.445,00	573.242,00	570.040,00	566.837,00	563.635,00	560.432,00	557.230,00	554.027,00	550.825,00	547.622,00	+ max 25%	60
61	7.183,11	50%	591.529,00	588.243,00	584.957,00	581.670,00	578.384,00	575.098,00	571.812,00	568.525,00	565.239,00	561.953,00	+ max 25%	61
62	7.245,93	50%	606.484,00	603.115,00	599.745,00	596.376,00	593.007,00	589.637,00	586.268,00	582.899,00	579.529,00	576.160,00	+ max 25%	62
63	7.306,52	50%	621.420,00	617.966,00	614.511,00	611.063,00	607.611,00	604.158,00	600.706,00	597.254,00	593.801,00	590.349,00	+ max 25%	63
64	7.364,91	50%	636.328,00	632.793,00	629.258,00	625.722,00	622.187,00	618.652,00	615.117,00	611.582,00	608.047,00	604.511,00	+ max 25%	64
65	7.419,59	50%	651.069,00	647.452,00	643.835,00	640.218,00	636.601,00	632.984,00	629.367,00	625.750,00	622.133,00	618.516,00	+ max 25%	65
66	7.472,06	50%	665.761,00	662.062,00	658.363,00	654.665,00	650.966,00	647.267,00	643.569,00	639.870,00	636.171,00	632.473,00	+ max 25%	66

TRIBUNALE DI MILANO - LIQUIDAZIONE DEL DANNO NON PATRIMONIALE - TABELLE 2018

Danno permanente da lesioni alla integrità psico-fisica: valori medi di liquidazione e percentuali massime di "personalizzazione"

Invalideità	Punto biologico 2008 fv. al 2018	Rivalutazione	Riscarsimento: fasce di età 21-30										aumento personalizzato
			Fasce di età										
			21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
			Demoltiplicatore										
			0,800	0,895	0,890	0,885	0,880	0,875	0,870	0,865	0,860	0,855	
67	7.521,57	50%	680.325,00	676.547,00	672.767,00	668.988,00	665.208,00	661.428,00	657.649,00	653.869,00	650.090,00	646.310,00	+ max 25%
68	7.568,87	50%	694.822,00	690.962,00	687.102,00	683.242,00	679.382,00	675.522,00	671.662,00	667.801,00	663.941,00	660.081,00	+ max 25%
69	7.613,95	50%	709.239,00	705.299,00	701.359,00	697.419,00	693.479,00	689.538,00	685.598,00	681.658,00	677.718,00	673.777,00	+ max 25%
70	7.656,07	50%	723.499,00	719.479,00	715.459,00	711.441,00	707.421,00	703.402,00	699.382,00	695.363,00	691.343,00	687.324,00	+ max 25%
71	7.695,98	50%	737.660,00	733.561,00	729.463,00	725.365,00	721.267,00	717.169,00	713.071,00	708.973,00	704.875,00	700.777,00	+ max 25%
72	7.733,67	50%	751.713,00	747.536,00	743.360,00	739.184,00	735.008,00	730.832,00	726.655,00	722.479,00	718.303,00	714.127,00	+ max 25%
73	7.768,40	50%	765.575,00	761.323,00	757.070,00	752.816,00	748.563,00	744.310,00	740.057,00	735.804,00	731.550,00	727.297,00	+ max 25%
74	7.801,66	50%	779.385,00	775.056,00	770.726,00	766.396,00	762.066,00	757.736,00	753.406,00	749.076,00	744.746,00	740.416,00	+ max 25%
75	7.832,69	50%	793.060,00	788.584,00	784.249,00	779.843,00	775.437,00	771.031,00	766.625,00	762.219,00	757.813,00	753.407,00	+ max 25%
76	7.861,52	50%	806.591,00	802.110,00	797.629,00	793.148,00	788.667,00	784.186,00	779.705,00	775.224,00	770.743,00	766.262,00	+ max 25%
77	7.888,12	50%	819.970,00	815.415,00	810.859,00	806.304,00	801.748,00	797.193,00	792.638,00	788.082,00	783.527,00	778.972,00	+ max 25%
78	7.913,98	50%	833.343,00	828.713,00	824.083,00	819.454,00	814.824,00	810.194,00	805.564,00	800.935,00	796.305,00	791.675,00	+ max 25%
79	7.936,15	50%	846.391,00	841.689,00	836.987,00	832.284,00	827.582,00	822.880,00	818.178,00	813.476,00	808.774,00	804.071,00	+ max 25%
80	7.957,59	50%	859.419,00	854.645,00	849.870,00	845.096,00	840.321,00	835.547,00	830.772,00	825.997,00	821.223,00	816.448,00	+ max 25%
81	7.976,80	50%	872.263,00	867.417,00	862.571,00	857.725,00	852.879,00	848.034,00	843.188,00	838.342,00	833.496,00	828.650,00	+ max 25%
82	7.994,54	50%	884.995,00	880.078,00	875.162,00	870.245,00	865.329,00	860.412,00	855.495,00	850.579,00	845.662,00	840.745,00	+ max 25%
83	8.011,53	50%	897.692,00	892.705,00	887.718,00	882.731,00	877.744,00	872.756,00	867.769,00	862.782,00	857.795,00	852.808,00	+ max 25%
84	8.026,31	50%	910.184,00	905.127,00	900.071,00	895.014,00	889.958,00	884.901,00	879.844,00	874.788,00	869.731,00	864.675,00	+ max 25%
85	8.039,62	50%	922.546,00	917.421,00	912.295,00	907.170,00	902.045,00	896.920,00	891.794,00	886.669,00	881.544,00	876.419,00	+ max 25%
86	8.051,44	50%	934.772,00	929.579,00	924.386,00	919.193,00	913.999,00	908.806,00	903.613,00	898.420,00	893.227,00	888.033,00	+ max 25%
87	8.062,52	50%	946.943,00	941.683,00	936.422,00	931.161,00	925.900,00	920.639,00	915.379,00	910.118,00	904.857,00	899.596,00	+ max 25%
88	8.072,13	50%	958.969,00	953.642,00	948.314,00	942.986,00	937.659,00	932.331,00	927.004,00	921.676,00	916.348,00	911.021,00	+ max 25%
89	8.081,00	50%	970.932,00	965.538,00	960.144,00	954.750,00	949.356,00	943.962,00	938.568,00	933.174,00	927.780,00	922.385,00	+ max 25%
90	8.086,39	50%	982.739,00	977.280,00	971.820,00	966.360,00	960.901,00	955.441,00	949.981,00	944.522,00	939.062,00	933.602,00	+ max 25%
91	8.095,04	50%	994.476,00	988.951,00	983.426,00	977.901,00	972.376,00	966.851,00	961.327,00	955.802,00	950.277,00	944.752,00	+ max 25%
92	8.100,95	50%	1.006.138,00	1.000.549,00	994.959,00	989.369,00	983.780,00	978.190,00	972.600,00	967.011,00	961.421,00	955.831,00	+ max 25%
93	8.106,13	50%	1.017.724,00	1.012.070,00	1.006.416,00	1.000.762,00	995.108,00	989.454,00	983.800,00	978.146,00	972.492,00	966.838,00	+ max 25%
94	8.110,56	50%	1.029.230,00	1.023.512,00	1.017.794,00	1.012.076,00	1.006.358,00	1.000.640,00	994.922,00	989.204,00	983.486,00	977.768,00	+ max 25%
95	8.114,25	50%	1.040.653,00	1.034.872,00	1.029.090,00	1.023.309,00	1.017.528,00	1.011.746,00	1.005.965,00	1.000.183,00	994.402,00	988.620,00	+ max 25%
96	8.117,95	50%	1.052.066,00	1.046.241,00	1.040.396,00	1.034.551,00	1.028.707,00	1.022.862,00	1.017.017,00	1.011.172,00	1.005.327,00	999.482,00	+ max 25%
97	8.120,91	50%	1.063.433,00	1.057.525,00	1.051.575,00	1.045.709,00	1.039.803,00	1.033.893,00	1.027.985,00	1.022.077,00	1.016.169,00	1.010.261,00	+ max 25%
98	8.123,06	50%	1.074.787,00	1.068.816,00	1.062.845,00	1.056.874,00	1.050.903,00	1.044.932,00	1.038.961,00	1.032.990,00	1.027.019,00	1.021.048,00	+ max 25%
99	8.126,08	50%	1.086.050,00	1.080.071,00	1.074.092,00	1.068.113,00	1.062.134,00	1.056.155,00	1.050.176,00	1.044.197,00	1.038.218,00	1.032.239,00	+ max 25%
100	8.129,03	50%	1.097.420,00	1.091.333,00	1.085.246,00	1.079.159,00	1.073.073,00	1.066.986,00	1.060.899,00	1.054.812,00	1.048.725,00	1.042.638,00	+ max 25%

TRIBUNALE DI MILANO - LIQUIDAZIONE DEL DANNO NON PATRIMONIALE - TABELLE 2018
 Danno permanente da lesioni alla integrità psico-fisica: valori medi di liquidazione e percentuali massime di "personalizzazione"

Invalidi	Rivalutazione		Risarcimento: fasce di età 31-40										aumento personalizzato + max 50%	Invalidi
	Punto biologico 2008 riv. al 2018	Punto danno "non patrimoniale" e " al 2018 aumento	Fasce di età											
			31	32	33	34	35	36	37	38	39	40		
1	1.162,41	25%	0,850	0,845	0,840	0,835	0,830	0,825	0,820	0,815	0,810	0,805	1.190,00	1
2	1.256,31	25%	2.570,00	2.654,00	2.638,00	2.623,00	2.607,00	2.591,00	2.575,00	2.560,00	2.544,00	2.528,00	2.528,00	2
3	1.330,21	25%	4.240,00	4.215,00	4.190,00	4.165,00	4.140,00	4.115,00	4.090,00	4.065,00	4.040,00	4.016,00	4.016,00	3
4	1.404,11	25%	5.987,00	5.932,00	5.887,00	5.862,00	5.827,00	5.792,00	5.757,00	5.722,00	5.687,00	5.652,00	5.652,00	4
5	1.478,01	25%	7.852,00	7.805,00	7.760,00	7.713,00	7.667,00	7.621,00	7.575,00	7.529,00	7.482,00	7.436,00	7.436,00	5
6	1.625,81	25%	10.365,00	10.304,00	10.243,00	10.182,00	10.121,00	10.060,00	9.999,00	9.938,00	9.877,00	9.816,00	9.816,00	6
7	1.773,61	25%	13.181,00	13.114,00	13.036,00	12.958,00	12.881,00	12.803,00	12.726,00	12.648,00	12.570,00	12.493,00	12.493,00	7
8	1.921,41	25%	16.332,00	16.236,00	16.140,00	16.044,00	15.948,00	15.852,00	15.756,00	15.659,00	15.563,00	15.467,00	15.467,00	8
9	2.069,21	25%	19.787,00	19.670,00	19.554,00	19.438,00	19.321,00	19.205,00	19.088,00	18.972,00	18.856,00	18.739,00	18.739,00	9
10	2.217,01	26%	23.744,00	23.604,00	23.465,00	23.325,00	23.185,00	23.046,00	22.906,00	22.766,00	22.627,00	22.487,00	22.487,00	10
11	2.318,99	27%	27.537,00	27.375,00	27.213,00	27.051,00	26.889,00	26.727,00	26.565,00	26.403,00	26.241,00	26.079,00	26.079,00	11
12	2.420,24	28%	31.599,00	31.413,00	31.227,00	31.041,00	30.855,00	30.669,00	30.483,00	30.297,00	30.112,00	29.926,00	29.926,00	12
13	2.522,22	29%	35.953,00	35.741,00	35.530,00	35.318,00	35.107,00	34.896,00	34.684,00	34.473,00	34.261,00	34.050,00	34.050,00	13
14	2.623,46	30%	40.585,00	40.346,00	40.107,00	39.869,00	39.630,00	39.391,00	39.153,00	38.914,00	38.675,00	38.436,00	38.436,00	14
15	2.725,44	31%	45.522,00	45.254,00	44.986,00	44.718,00	44.451,00	44.183,00	43.915,00	43.647,00	43.380,00	43.112,00	43.112,00	15
16	2.826,69	32%	50.745,00	50.446,00	50.148,00	49.849,00	49.551,00	49.252,00	48.954,00	48.655,00	48.357,00	48.058,00	48.058,00	16
17	2.928,67	33%	56.285,00	55.954,00	55.622,00	55.291,00	54.960,00	54.629,00	54.298,00	53.967,00	53.636,00	53.305,00	53.305,00	17
18	3.029,91	34%	62.119,00	61.754,00	61.388,00	61.023,00	60.658,00	60.292,00	59.927,00	59.561,00	59.196,00	58.831,00	58.831,00	18
19	3.131,90	35%	68.283,00	67.881,00	67.480,00	67.078,00	66.676,00	66.275,00	65.873,00	65.471,00	65.070,00	64.668,00	64.668,00	19
20	3.233,14	36%	74.750,00	74.310,00	73.871,00	73.431,00	72.991,00	72.552,00	72.112,00	71.672,00	71.233,00	70.793,00	70.793,00	20
21	3.335,12	37%	81.559,00	81.079,00	80.599,00	80.119,00	79.640,00	79.160,00	78.680,00	78.200,00	77.721,00	77.241,00	77.241,00	21
22	3.436,36	38%	88.679,00	88.157,00	87.636,00	87.114,00	86.592,00	86.071,00	85.549,00	85.027,00	84.506,00	83.984,00	83.984,00	22
23	3.538,35	39%	96.153,00	95.587,00	95.022,00	94.456,00	93.890,00	93.325,00	92.759,00	92.194,00	91.628,00	91.062,00	91.062,00	23
24	3.639,59	40%	103.947,00	103.335,00	102.724,00	102.112,00	101.501,00	100.889,00	100.278,00	99.667,00	99.055,00	98.444,00	98.444,00	24
25	3.741,57	41%	112.107,00	111.447,00	110.788,00	110.129,00	109.469,00	108.810,00	108.150,00	107.491,00	106.831,00	106.172,00	106.172,00	25
26	3.842,82	42%	120.595,00	119.886,00	119.176,00	118.467,00	117.758,00	117.048,00	116.339,00	115.630,00	114.920,00	114.211,00	114.211,00	26
27	3.944,80	43%	129.462,00	128.701,00	127.939,00	127.178,00	126.416,00	125.655,00	124.893,00	124.132,00	123.370,00	122.608,00	122.608,00	27
28	4.046,04	44%	138.666,00	137.850,00	137.035,00	136.219,00	135.403,00	134.588,00	133.772,00	132.956,00	132.141,00	131.325,00	131.325,00	28
29	4.148,02	45%	148.261,00	147.389,00	146.517,00	145.644,00	144.772,00	143.900,00	143.028,00	142.156,00	141.284,00	140.412,00	140.412,00	29
30	4.249,27	46%	158.200,00	157.270,00	156.339,00	155.408,00	154.478,00	153.547,00	152.617,00	151.686,00	150.756,00	149.825,00	149.825,00	30
31	4.351,25	47%	168.544,00	167.552,00	166.561,00	165.569,00	164.578,00	163.586,00	162.595,00	161.603,00	160.612,00	159.621,00	159.621,00	31
32	4.452,49	48%	179.240,00	178.185,00	177.131,00	176.077,00	175.022,00	173.968,00	172.913,00	171.859,00	170.805,00	169.750,00	169.750,00	32
33	4.554,48	49%	190.352,00	189.232,00	188.113,00	186.993,00	185.873,00	184.753,00	183.634,00	182.514,00	181.394,00	180.275,00	180.275,00	33
			31	32	33	34	35	36	37	38	39	40		

TRIBUNALE DI MILANO - LIQUIDAZIONE DEL DANNO NON PATRIMONIALE - TABELLE 2018
 Danno permanente da lesioni alla integrità psico-fisica: valori medi di liquidazione e percentuali massime di "personalizzazione"

Invalidità	Punto biologico 2008 rlv. al 2018	Punto danno "non patrimoniale" e "al 2018"	Riscarcimento: fasce di età 31-40												aumento personalizzato
			Fasce di età												
			31	32	33	34	35	36	37	38	39	40			
34	4.855,72	50%	6.983,58	0,845	0,840	0,835	0,830	0,825	0,820	0,815	0,810	0,805	+ max 25%		
35	4.757,70	50%	7.136,55	201.825,00	199.451,00	198.264,00	197.077,00	195.889,00	194.702,00	193.515,00	192.328,00	191.141,00	+ max 25%		
36	4.858,95	50%	7.286,42	212.312,00	209.815,00	208.566,00	207.317,00	206.068,00	204.819,00	203.570,00	202.321,00	201.072,00	+ max 25%		
37	4.860,93	50%	7.441,39	223.026,00	220.402,00	219.090,00	217.778,00	216.465,00	215.154,00	213.842,00	212.530,00	211.218,00	+ max 25%		
38	5.062,17	50%	7.593,26	234.032,00	232.655,00	231.278,00	229.902,00	228.525,00	227.149,00	225.772,00	224.395,00	223.019,00	+ max 25%		
39	5.164,15	50%	7.746,23	245.262,00	243.819,00	242.377,00	240.934,00	239.491,00	238.049,00	236.606,00	235.163,00	233.720,00	+ max 25%		
40	5.265,40	50%	7.899,10	256.788,00	255.277,00	253.767,00	252.256,00	250.745,00	249.235,00	247.724,00	246.214,00	244.703,00	+ max 25%		
41	5.367,38	50%	8.051,07	268.535,00	266.956,00	265.376,00	263.796,00	262.217,00	260.637,00	259.056,00	257.476,00	255.896,00	+ max 25%		
42	5.468,62	50%	8.202,93	280.580,00	278.929,00	277.279,00	275.628,00	273.978,00	272.327,00	270.677,00	269.026,00	267.376,00	+ max 25%		
43	5.570,61	50%	8.355,91	292.845,00	291.122,00	289.400,00	287.677,00	285.954,00	284.232,00	282.509,00	280.786,00	279.064,00	+ max 25%		
44	5.671,85	50%	8.507,77	305.408,00	303.612,00	301.815,00	300.019,00	298.222,00	296.425,00	294.629,00	292.833,00	291.036,00	+ max 25%		
45	5.773,83	50%	8.660,75	318.191,00	316.319,00	314.447,00	312.576,00	310.704,00	308.832,00	306.960,00	305.089,00	303.217,00	+ max 25%		
46	5.875,07	50%	8.812,61	331.274,00	329.325,00	327.376,00	325.428,00	323.479,00	321.530,00	319.582,00	317.633,00	315.684,00	+ max 25%		
47	5.977,06	50%	8.965,59	344.573,00	342.546,00	340.519,00	338.492,00	336.465,00	334.439,00	332.412,00	330.385,00	328.358,00	+ max 25%		
48	6.078,30	50%	9.117,45	358.175,00	356.068,00	353.961,00	351.854,00	349.748,00	347.641,00	345.534,00	343.427,00	341.320,00	+ max 25%		
49	6.180,28	50%	9.270,42	371.992,00	369.804,00	367.616,00	365.427,00	363.239,00	361.051,00	358.863,00	356.675,00	354.487,00	+ max 25%		
50	6.281,53	50%	9.422,39	386.113,00	383.842,00	381.571,00	379.299,00	377.028,00	374.757,00	372.486,00	370.214,00	367.943,00	+ max 25%		
51	6.379,81	50%	9.569,72	400.447,00	398.092,00	395.736,00	393.381,00	391.025,00	388.669,00	386.314,00	383.958,00	381.603,00	+ max 25%		
52	6.474,41	50%	9.711,61	414.847,00	412.407,00	409.967,00	407.527,00	405.086,00	402.646,00	400.206,00	397.765,00	395.325,00	+ max 25%		
53	6.566,04	50%	9.849,06	429.253,00	426.728,00	424.203,00	421.678,00	419.153,00	416.628,00	414.103,00	411.578,00	409.053,00	+ max 25%		
54	6.653,98	50%	9.980,98	443.700,00	441.090,00	438.480,00	435.870,00	433.260,00	430.650,00	428.040,00	425.430,00	422.820,00	+ max 25%		
55	6.738,97	50%	10.108,45	458.127,00	455.432,00	452.737,00	450.042,00	447.347,00	444.653,00	441.958,00	439.263,00	436.568,00	+ max 25%		
56	6.821,00	50%	10.231,50	472.570,00	469.790,00	467.010,00	464.231,00	461.451,00	458.671,00	455.891,00	453.111,00	450.332,00	+ max 25%		
57	6.899,33	50%	10.349,00	487.019,00	484.155,00	481.290,00	478.425,00	475.560,00	472.695,00	469.830,00	466.965,00	464.101,00	+ max 25%		
58	6.974,71	50%	10.462,07	501.409,00	498.460,00	495.510,00	492.561,00	489.611,00	486.662,00	483.712,00	480.763,00	477.813,00	+ max 25%		
59	7.047,13	50%	10.570,70	515.760,00	512.706,00	509.712,00	506.676,00	503.644,00	500.610,00	497.576,00	494.542,00	491.508,00	+ max 25%		
60	7.115,90	50%	10.674,90	530.121,00	527.002,00	523.884,00	520.765,00	517.647,00	514.529,00	511.411,00	508.292,00	505.174,00	+ max 25%		
61	7.183,11	50%	10.774,57	544.420,00	541.217,00	538.015,00	534.813,00	531.610,00	528.408,00	525.205,00	522.003,00	518.800,00	+ max 25%		
62	7.245,93	50%	10.868,89	558.666,00	555.380,00	552.094,00	548.808,00	545.521,00	542.235,00	538.949,00	535.663,00	532.376,00	+ max 25%		
63	7.306,62	50%	10.959,79	572.790,00	569.421,00	566.052,00	562.682,00	559.313,00	555.944,00	552.574,00	549.205,00	545.836,00	+ max 25%		
64	7.364,91	50%	11.047,36	586.897,00	583.444,00	579.992,00	576.540,00	573.087,00	569.635,00	566.183,00	562.730,00	559.278,00	+ max 25%		
65	7.419,59	50%	11.129,39	600.976,00	597.441,00	593.906,00	590.371,00	586.836,00	583.301,00	579.765,00	576.230,00	572.695,00	+ max 25%		
66	7.472,06	50%	11.208,09	614.899,00	611.282,00	607.665,00	604.047,00	600.430,00	596.813,00	593.196,00	589.579,00	585.962,00	+ max 25%		
				628.774,00	625.075,00	621.377,00	617.678,00	613.979,00	610.281,00	606.582,00	602.883,00	599.185,00	+ max 25%		
				31	32	33	34	35	36	37	38	39	40		

TRIBUNALE DI MILANO - LIQUIDAZIONE DEL DANNO NON PATRIMONIALE - TABELLE 2018
 Danno permanente da lesioni alla integrità psico-fisica: valori medi di liquidazione e percentuali massime di "personalizzazione"

Invalidi	Rivalutazione		Risarcimento: fasce di età 31-40										aumento personalizzato	età	
	Punto biologico 2008 rlv. al 2018	Punto danno "non patrimoniale" e " al 2018	Fasce di età												
			31	32	33	34	35	36	37	38	39	40			
67	7.521,57	50%	0,850	0,845	0,840	0,835	0,830	0,825	0,820	0,815	0,810	0,805	0,800	+ max 25%	67
68	7.568,87	50%	642.530,00	638.751,00	634.971,00	631.192,00	627.412,00	623.633,00	619.853,00	616.073,00	612.294,00	608.514,00	604.734,00	+ max 25%	68
69	7.613,95	50%	656.221,00	652.361,00	648.501,00	644.641,00	640.781,00	636.920,00	633.060,00	629.200,00	625.340,00	621.480,00	617.620,00	+ max 25%	69
70	7.656,07	50%	669.837,00	665.997,00	661.957,00	658.017,00	654.076,00	650.136,00	646.196,00	642.256,00	638.315,00	634.375,00	630.435,00	+ max 25%	70
71	7.695,98	50%	683.304,00	679.285,00	675.266,00	671.246,00	667.227,00	663.207,00	659.188,00	655.168,00	651.149,00	647.130,00	643.110,00	+ max 25%	71
72	7.733,67	50%	695.678,00	692.580,00	688.482,00	684.384,00	680.286,00	676.188,00	672.090,00	667.992,00	663.894,00	659.795,00	655.697,00	+ max 25%	72
73	7.768,40	50%	709.951,00	705.775,00	701.598,00	697.422,00	693.246,00	689.070,00	684.894,00	680.717,00	676.541,00	672.365,00	668.189,00	+ max 25%	73
74	7.801,68	50%	723.044,00	718.791,00	714.538,00	710.284,00	706.031,00	701.778,00	697.525,00	693.272,00	689.019,00	684.765,00	680.511,00	+ max 25%	74
75	7.832,68	50%	736.085,00	731.756,00	727.426,00	723.097,00	718.767,00	714.437,00	710.107,00	705.777,00	701.447,00	697.117,00	692.787,00	+ max 25%	75
76	7.861,52	50%	749.001,00	744.596,00	740.190,00	735.784,00	731.378,00	726.972,00	722.566,00	718.160,00	713.754,00	709.348,00	704.942,00	+ max 25%	76
77	7.888,12	50%	761.781,00	757.300,00	752.819,00	748.338,00	743.857,00	739.376,00	734.895,00	730.413,00	725.932,00	721.451,00	716.970,00	+ max 25%	77
78	7.913,98	50%	774.416,00	769.861,00	765.305,00	760.750,00	756.195,00	751.639,00	747.084,00	742.528,00	737.973,00	733.418,00	728.862,00	+ max 25%	78
79	7.936,15	50%	787.046,00	782.416,00	777.786,00	773.157,00	768.527,00	763.897,00	759.268,00	754.638,00	750.008,00	745.379,00	740.749,00	+ max 25%	79
80	7.957,59	50%	799.369,00	794.667,00	789.965,00	785.263,00	780.561,00	775.859,00	771.156,00	766.454,00	761.752,00	757.050,00	752.348,00	+ max 25%	80
81	7.976,80	50%	811.674,00	806.899,00	802.125,00	797.350,00	792.576,00	787.801,00	783.026,00	778.251,00	773.477,00	768.703,00	763.928,00	+ max 25%	81
82	7.994,54	50%	823.804,00	818.956,00	814.112,00	809.266,00	804.420,00	799.574,00	794.728,00	789.883,00	785.037,00	780.191,00	775.345,00	+ max 25%	82
83	8.011,53	50%	835.829,00	830.912,00	825.995,00	821.079,00	816.162,00	811.246,00	806.329,00	801.412,00	796.496,00	791.579,00	786.663,00	+ max 25%	83
84	8.026,31	50%	847.820,00	842.833,00	837.846,00	832.859,00	827.872,00	822.885,00	817.897,00	812.910,00	807.923,00	802.936,00	797.949,00	+ max 25%	84
85	8.039,62	50%	859.818,00	854.862,00	849.905,00	844.948,00	839.991,00	834.934,00	829.977,00	824.920,00	819.963,00	814.906,00	809.949,00	+ max 25%	85
86	8.051,44	50%	871.293,00	866.169,00	861.043,00	855.918,00	850.792,00	845.667,00	840.542,00	835.417,00	830.291,00	825.166,00	820.041,00	+ max 25%	86
87	8.062,52	50%	882.840,00	877.647,00	872.454,00	867.261,00	862.068,00	856.874,00	851.681,00	846.488,00	841.295,00	836.102,00	830.909,00	+ max 25%	87
88	8.072,13	50%	894.336,00	889.075,00	883.814,00	878.553,00	873.292,00	868.032,00	862.771,00	857.510,00	852.249,00	846.988,00	841.727,00	+ max 25%	88
89	8.081,00	50%	905.693,00	900.366,00	895.039,00	889.710,00	884.383,00	879.055,00	873.727,00	868.400,00	863.072,00	857.745,00	852.418,00	+ max 25%	89
90	8.086,39	50%	916.951,00	911.597,00	906.203,00	900.809,00	895.415,00	890.021,00	884.627,00	879.233,00	873.839,00	868.445,00	863.051,00	+ max 25%	90
91	8.095,04	50%	928.143,00	922.663,00	917.223,00	911.784,00	906.344,00	900.904,00	895.465,00	889.925,00	884.485,00	879.045,00	873.605,00	+ max 25%	91
92	8.100,95	50%	939.227,00	933.702,00	928.177,00	922.652,00	917.128,00	911.603,00	906.078,00	900.553,00	895.028,00	889.503,00	883.978,00	+ max 25%	92
93	8.106,13	50%	950.242,00	944.652,00	939.062,00	933.473,00	927.883,00	922.293,00	916.704,00	911.114,00	905.524,00	899.934,00	894.344,00	+ max 25%	93
94	8.110,58	50%	961.184,00	955.530,00	949.876,00	944.222,00	938.568,00	932.914,00	927.260,00	921.606,00	915.952,00	910.298,00	904.644,00	+ max 25%	94
95	8.114,25	50%	972.051,00	966.333,00	960.615,00	954.897,00	949.179,00	943.461,00	937.743,00	932.025,00	926.307,00	920.589,00	914.871,00	+ max 25%	95
96	8.117,95	50%	982.839,00	977.055,00	971.276,00	965.495,00	959.713,00	953.932,00	948.151,00	942.369,00	936.588,00	930.806,00	925.024,00	+ max 25%	96
97	8.120,81	50%	993.637,00	987.792,00	981.947,00	976.102,00	970.257,00	964.412,00	958.567,00	952.723,00	946.878,00	941.033,00	935.188,00	+ max 25%	97
98	8.123,66	50%	1.004.353,00	998.445,00	992.537,00	986.629,00	980.721,00	974.813,00	968.905,00	962.997,00	957.089,00	951.181,00	945.273,00	+ max 25%	98
99	8.126,08	50%	1.015.077,00	1.009.105,00	1.003.134,00	997.163,00	991.192,00	985.221,00	979.250,00	973.279,00	967.308,00	961.337,00	955.366,00	+ max 25%	99
100	8.129,03	50%	1.025.714,00	1.019.681,00	1.013.647,00	1.007.613,00	1.001.580,00	995.546,00	989.513,00	983.479,00	977.445,00	971.411,00	965.377,00	+ max 25%	100
			1.036.452,00	1.030.355,00	1.024.268,00	1.018.182,00	1.012.095,00	1.006.008,00	1.000.921,00	994.834,00	988.747,00	982.660,00	976.573,00	+ max 25%	
			31	32	33	34	35	36	37	38	39	40			

TRIBUNALE DI MILANO - LIQUIDAZIONE DEL DANNO NON PATRIMONIALE - TABELLE 2018
 Danno permanente da lesioni alla integrità psico-fisica: valori medi di liquidazione e percentuali massime di "personalizzazione"

Invalidità	Rivalutazione		Risarcimento: fasce di età 41-50										aumento personalizzato	Invalidità	
	Punto biologico 2008 rlv. al 2018	Punto danno "non patrimoniale" e " al 2018	Fasce di età												
			Demoltiplicatore												
	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50					
1	1.125,41	25%	1.478,01	0,800	0,795	0,790	0,785	0,780	0,775	0,770	0,765	0,760	0,755	+ max 50%	1
2	1.256,31	25%	1.570,38	2.513,00	2.497,00	2.481,00	2.465,00	2.450,00	2.434,00	2.418,00	2.403,00	2.387,00	2.371,00	+ max 50%	2
3	1.330,21	25%	1.662,76	3.991,00	3.956,00	3.941,00	3.916,00	3.891,00	3.866,00	3.841,00	3.816,00	3.791,00	3.766,00	+ max 50%	3
4	1.404,11	25%	1.755,13	5.616,00	5.581,00	5.546,00	5.511,00	5.476,00	5.441,00	5.406,00	5.371,00	5.336,00	5.301,00	+ max 50%	4
5	1.478,01	25%	1.847,51	7.390,00	7.344,00	7.298,00	7.252,00	7.205,00	7.159,00	7.113,00	7.067,00	7.021,00	6.974,00	+ max 50%	5
6	1.625,81	25%	2.032,26	9.755,00	9.694,00	9.633,00	9.572,00	9.511,00	9.450,00	9.389,00	9.328,00	9.267,00	9.206,00	+ max 50%	6
7	1.773,61	25%	2.217,01	12.415,00	12.338,00	12.260,00	12.182,00	12.105,00	12.027,00	11.950,00	11.872,00	11.794,00	11.717,00	+ max 50%	7
8	1.921,41	25%	2.401,76	15.371,00	15.275,00	15.179,00	15.083,00	14.987,00	14.891,00	14.795,00	14.699,00	14.603,00	14.507,00	+ max 50%	8
9	2.069,21	25%	2.586,51	18.623,00	18.506,00	18.390,00	18.274,00	18.157,00	18.041,00	17.925,00	17.808,00	17.692,00	17.575,00	+ max 50%	9
10	2.217,01	26%	2.793,43	22.347,00	22.206,00	22.066,00	21.926,00	21.786,00	21.645,00	21.505,00	21.370,00	21.230,00	21.090,00	+ max 49%	10
11	2.318,99	27%	2.945,12	25.917,00	25.755,00	25.593,00	25.431,00	25.269,00	25.107,00	24.945,00	24.783,00	24.621,00	24.459,00	+ max 48%	11
12	2.420,24	28%	3.097,90	29.740,00	29.554,00	29.368,00	29.182,00	28.996,00	28.810,00	28.625,00	28.439,00	28.253,00	28.067,00	+ max 47%	12
13	2.522,22	29%	3.253,66	33.838,00	33.627,00	33.415,00	33.204,00	32.992,00	32.781,00	32.569,00	32.358,00	32.146,00	31.935,00	+ max 46%	13
14	2.623,46	30%	3.410,50	38.198,00	37.959,00	37.720,00	37.481,00	37.243,00	37.004,00	36.765,00	36.526,00	36.288,00	36.049,00	+ max 45%	14
15	2.725,44	31%	3.570,33	42.844,00	42.576,00	42.308,00	42.041,00	41.773,00	41.505,00	41.237,00	40.970,00	40.702,00	40.434,00	+ max 44%	15
16	2.826,69	32%	3.731,23	47.760,00	47.461,00	47.163,00	46.864,00	46.566,00	46.267,00	45.969,00	45.670,00	45.372,00	45.073,00	+ max 43%	16
17	2.928,87	33%	3.895,13	52.974,00	52.643,00	52.312,00	51.981,00	51.649,00	51.318,00	50.987,00	50.656,00	50.325,00	49.994,00	+ max 42%	17
18	3.029,91	34%	4.060,08	58.465,00	58.100,00	57.734,00	57.369,00	56.999,00	56.630,00	56.265,00	55.900,00	55.542,00	55.177,00	+ max 41%	18
19	3.131,90	35%	4.228,06	64.266,00	63.865,00	63.463,00	63.061,00	62.660,00	62.258,00	61.856,00	61.455,00	61.053,00	60.652,00	+ max 40%	19
20	3.233,14	36%	4.397,07	70.353,00	69.913,00	69.474,00	69.034,00	68.594,00	68.155,00	67.715,00	67.275,00	66.835,00	66.396,00	+ max 39%	20
21	3.335,12	37%	4.569,12	76.761,00	76.281,00	75.802,00	75.322,00	74.842,00	74.362,00	73.883,00	73.403,00	72.923,00	72.443,00	+ max 38%	21
22	3.436,36	38%	4.742,16	83.462,00	82.941,00	82.419,00	81.898,00	81.376,00	80.854,00	80.333,00	79.811,00	79.289,00	78.768,00	+ max 37%	22
23	3.538,35	39%	4.918,30	90.497,00	89.931,00	89.366,00	88.800,00	88.234,00	87.669,00	87.103,00	86.538,00	85.972,00	85.406,00	+ max 36%	23
24	3.639,59	40%	5.095,43	97.832,00	97.221,00	96.609,00	95.998,00	95.386,00	94.775,00	94.163,00	93.552,00	92.941,00	92.329,00	+ max 35%	24
25	3.741,57	41%	5.275,62	105.512,00	104.853,00	104.193,00	103.534,00	102.875,00	102.215,00	101.556,00	100.896,00	100.237,00	99.577,00	+ max 34%	25
26	3.842,82	42%	5.456,80	113.501,00	112.792,00	112.083,00	111.373,00	110.664,00	109.955,00	109.245,00	108.536,00	107.826,00	107.117,00	+ max 33%	26
27	3.944,80	43%	5.641,08	121.847,00	121.085,00	120.324,00	119.562,00	118.801,00	118.039,00	117.278,00	116.516,00	115.755,00	114.993,00	+ max 32%	27
28	4.046,04	44%	5.826,30	130.509,00	129.693,00	128.878,00	128.062,00	127.246,00	126.431,00	125.615,00	124.799,00	123.984,00	123.168,00	+ max 31%	28
29	4.148,02	45%	6.014,64	139.540,00	138.667,00	137.795,00	136.923,00	136.051,00	135.179,00	134.307,00	133.435,00	132.563,00	131.690,00	+ max 30%	29
30	4.249,27	46%	6.203,99	148.894,00	147.966,00	147.038,00	146.109,00	145.179,00	144.249,00	143.319,00	142.389,00	141.459,00	140.519,00	+ max 29%	30
31	4.351,25	47%	6.396,34	158.629,00	157.638,00	156.646,00	155.655,00	154.663,00	153.672,00	152.681,00	151.689,00	150.698,00	149.706,00	+ max 28%	31
32	4.452,49	48%	6.589,69	168.696,00	167.642,00	166.587,00	165.533,00	164.479,00	163.424,00	162.370,00	161.316,00	160.261,00	159.207,00	+ max 27%	32
33	4.554,48	49%	6.786,17	179.155,00	178.035,00	176.915,00	175.795,00	174.676,00	173.556,00	172.437,00	171.317,00	170.197,00	169.077,00	+ max 26%	33
				41	42	43	44	45	46	47	48	49	50		

TRIBUNALE DI MILANO - LIQUIDAZIONE DEL DANNO NON PATRIMONIALE - TABELLE 2018
 Danno permanente da lesioni alla integrità psico-fisica: valori medi di liquidazione e percentuali massime di "personalizzazione"

Invalidità	Rivalutazione		Risarcimento: fasce di età 51-60													aumento personalizzato	Invalidità
	Punto biologico 2008 riv. al 2018	Punto danno "non patrimoniale" e " al 2018	Fasce di età														
			Demoltiplicatore														
			51	52	53	54	55	56	57	58	59	60					
1	1.824,41	25%	1.478,01	0,745	0,740	0,735	0,730	0,725	0,720	0,715	0,710	0,705	1.042,00	+ max 50%	1		
2	1.256,31	25%	1.570,38	2.340,00	2.340,00	2.306,00	2.293,00	2.277,00	2.281,00	2.246,00	2.214,00	2.230,00	3.517,00	+ max 50%	2		
3	1.330,21	25%	1.662,76	3.741,00	3.691,00	3.665,00	3.641,00	3.616,00	3.592,00	3.567,00	3.542,00	3.517,00	4.949,00	+ max 50%	3		
4	1.404,11	25%	1.755,13	5.230,00	5.195,00	5.160,00	5.125,00	5.090,00	5.055,00	5.020,00	4.985,00	4.949,00	6.512,00	+ max 50%	4		
5	1.478,01	25%	1.847,51	6.928,00	6.886,00	6.790,00	6.743,00	6.697,00	6.651,00	6.605,00	6.559,00	6.512,00	8.596,00	+ max 50%	5		
6	1.625,81	25%	2.032,26	9.145,00	9.023,00	8.962,00	8.901,00	8.840,00	8.779,00	8.718,00	8.657,00	8.596,00	10.941,00	+ max 50%	6		
7	1.773,61	25%	2.217,01	11.639,00	11.484,00	11.407,00	11.329,00	11.251,00	11.174,00	11.096,00	11.019,00	10.941,00	13.546,00	+ max 50%	7		
8	1.821,41	25%	2.401,76	14.314,00	14.218,00	14.122,00	14.026,00	13.930,00	13.834,00	13.738,00	13.642,00	13.546,00	16.411,00	+ max 50%	8		
9	2.069,21	25%	2.565,51	17.459,00	17.343,00	17.226,00	17.110,00	16.993,00	16.877,00	16.761,00	16.644,00	16.528,00	19.694,00	+ max 50%	9		
10	2.217,01	25%	2.793,43	20.951,00	20.811,00	20.671,00	20.532,00	20.392,00	20.252,00	20.113,00	19.973,00	19.833,00	22.839,00	+ max 45%	10		
11	2.318,99	27%	2.945,12	24.297,00	24.135,00	23.971,00	23.809,00	23.649,00	23.487,00	23.325,00	23.163,00	23.001,00	26.208,00	+ max 47%	11		
12	2.420,24	28%	3.097,90	27.881,00	27.695,00	27.509,00	27.323,00	27.138,00	26.952,00	26.766,00	26.580,00	26.394,00	29.820,00	+ max 46%	12		
13	2.522,22	29%	3.253,66	31.723,00	31.512,00	31.300,00	31.089,00	30.877,00	30.666,00	30.454,00	30.243,00	30.031,00	33.662,00	+ max 45%	13		
14	2.623,46	30%	3.410,50	35.810,00	35.573,00	35.333,00	35.094,00	34.855,00	34.617,00	34.378,00	34.139,00	33.900,00	37.756,00	+ max 44%	14		
15	2.725,44	31%	3.570,33	40.166,00	39.898,00	39.631,00	39.363,00	39.095,00	38.827,00	38.560,00	38.292,00	38.024,00	42.088,00	+ max 43%	15		
16	2.826,69	32%	3.731,23	44.775,00	44.476,00	44.178,00	43.879,00	43.581,00	43.282,00	42.984,00	42.685,00	42.387,00	46.683,00	+ max 42%	16		
17	2.928,67	33%	3.895,13	49.663,00	49.332,00	49.001,00	48.670,00	48.339,00	48.007,00	47.676,00	47.345,00	47.014,00	51.522,00	+ max 41%	17		
18	3.029,91	34%	4.060,08	54.811,00	54.446,00	54.080,00	53.715,00	53.349,00	52.984,00	52.619,00	52.253,00	51.888,00	56.635,00	+ max 40%	18		
19	3.131,90	35%	4.228,06	60.250,00	59.848,00	59.447,00	59.045,00	58.643,00	58.242,00	57.840,00	57.438,00	57.037,00	61.999,00	+ max 39%	19		
20	3.233,14	36%	4.397,07	65.958,00	65.516,00	65.077,00	64.637,00	64.197,00	63.757,00	63.318,00	62.878,00	62.438,00	67.546,00	+ max 38%	20		
21	3.335,12	37%	4.569,12	71.964,00	71.484,00	71.004,00	70.524,00	70.045,00	69.565,00	69.085,00	68.605,00	68.126,00	73.551,00	+ max 37%	21		
22	3.436,96	38%	4.742,18	78.246,00	77.724,00	77.203,00	76.681,00	76.159,00	75.638,00	75.116,00	74.595,00	74.073,00	79.750,00	+ max 36%	22		
23	3.538,35	39%	4.918,30	84.841,00	84.275,00	83.710,00	83.144,00	82.578,00	82.013,00	81.447,00	80.881,00	80.316,00	86.215,00	+ max 35%	23		
24	3.639,59	40%	5.095,43	91.718,00	91.106,00	90.495,00	89.883,00	89.272,00	88.660,00	88.049,00	87.438,00	86.826,00	92.983,00	+ max 34%	24		
25	3.741,57	41%	5.275,62	98.918,00	98.258,00	97.599,00	96.939,00	96.280,00	95.621,00	94.961,00	94.302,00	93.642,00	100.023,00	+ max 33%	25		
26	3.842,82	42%	5.456,80	106.408,00	105.698,00	104.989,00	104.279,00	103.570,00	102.861,00	102.151,00	101.442,00	100.733,00	107.376,00	+ max 32%	26		
27	3.944,80	43%	5.641,06	114.232,00	113.470,00	112.708,00	111.947,00	111.185,00	110.424,00	109.662,00	108.901,00	108.139,00	115.827,00	+ max 31%	27		
28	4.046,04	44%	5.826,30	122.352,00	121.537,00	120.721,00	119.905,00	119.090,00	118.274,00	117.458,00	116.643,00	115.827,00	123.841,00	+ max 30%	28		
29	4.146,02	45%	6.014,64	130.818,00	129.946,00	129.074,00	128.202,00	127.330,00	126.458,00	125.586,00	124.713,00	123.841,00	131.213,00	+ max 29%	29		
30	4.249,27	46%	6.203,93	139.569,00	138.668,00	137.727,00	136.797,00	135.866,00	134.936,00	134.005,00	133.074,00	132.144,00	139.792,00	+ max 28%	30		
31	4.351,25	47%	6.396,34	148.715,00	147.732,00	146.732,00	145.741,00	144.749,00	143.758,00	142.766,00	141.775,00	140.783,00	148.663,00	+ max 27%	31		
32	4.452,49	48%	6.589,69	158.153,00	157.098,00	156.044,00	155.044,00	154.044,00	153.044,00	152.044,00	151.044,00	149.718,00	157.880,00	+ max 26%	32		
33	4.554,48	49%	6.786,17	167.958,00	166.838,00	165.718,00	164.599,00	163.479,00	162.359,00	161.239,00	160.120,00	159.000,00	167.880,00	+ max 25%	33		
	51			52	53	54	55	56	57	58	59	60					

TRIBUNALE DI MILANO - LIQUIDAZIONE DEL DANNO NON PATRIMONIALE - TABELLE 2018
 Danno permanente da lesioni alla integrità psico-fisica: valori medi di liquidazione e percentuali massime di "personalizzazione"

Invalibilità	Rivalutazione		Risarcimento: fasce di età 51-60													aumento personalizzato		
	Punto biologico 2008 riv. al 2018	Punto danno "non patrimoniale" e "al 2018"	Fasce di età															
			51	52	53	54	55	56	57	58	59	60						
			Demoltiplicatore															
34	4.855,72	50%	0,750	0,745	0,740	0,735	0,730	0,725	0,720	0,715	0,710	0,705						
35	4.757,70	50%	178.081,00	178.894,00	175.707,00	174.520,00	173.332,00	172.145,00	170.958,00	169.771,00	168.584,00	167.396,00						
36	4.858,95	50%	187.335,00	186.086,00	184.837,00	183.588,00	182.339,00	181.090,00	179.841,00	178.592,00	177.343,00	176.094,00						
37	4.960,93	50%	195.787,00	195.475,00	194.163,00	192.852,00	191.540,00	190.228,00	188.916,00	187.604,00	186.292,00	184.980,00						
38	5.062,17	50%	206.499,00	205.122,00	203.745,00	202.369,00	200.992,00	199.615,00	198.239,00	196.862,00	195.485,00	194.109,00						
39	5.164,15	50%	216.408,00	214.965,00	213.522,00	212.080,00	210.637,00	209.194,00	207.752,00	206.309,00	204.866,00	203.423,00						
40	5.265,40	50%	226.577,00	225.067,00	223.556,00	222.046,00	220.535,00	219.025,00	217.514,00	216.004,00	214.493,00	212.983,00						
41	5.367,38	50%	236.943,00	235.363,00	233.784,00	232.204,00	230.624,00	229.045,00	227.465,00	225.886,00	224.306,00	222.726,00						
42	5.468,82	50%	247.570,00	245.920,00	244.269,00	242.619,00	240.969,00	239.318,00	237.668,00	236.017,00	234.367,00	232.716,00						
43	5.570,81	50%	258.392,00	256.670,00	254.947,00	253.225,00	251.502,00	249.779,00	248.057,00	246.334,00	244.612,00	242.889,00						
44	5.673,83	50%	269.478,00	267.692,00	265.905,00	264.118,00	262.331,00	260.544,00	258.757,00	256.970,00	255.183,00	253.396,00						
45	5.777,85	50%	280.757,00	278.885,00	277.013,00	275.141,00	273.270,00	271.398,00	269.526,00	267.654,00	265.782,00	263.910,00						
46	5.881,87	50%	292.300,00	290.352,00	288.403,00	286.454,00	284.506,00	282.557,00	280.608,00	278.659,00	276.711,00	274.762,00						
47	5.985,90	50%	304.035,00	302.008,00	299.981,00	297.954,00	295.928,00	293.901,00	291.874,00	289.847,00	287.820,00	285.793,00						
48	6.090,92	50%	316.037,00	313.930,00	311.823,00	309.716,00	307.609,00	305.502,00	303.395,00	301.289,00	299.182,00	297.075,00						
49	6.195,94	50%	328.228,00	326.040,00	323.852,00	321.664,00	319.475,00	317.287,00	315.099,00	312.911,00	310.723,00	308.535,00						
50	6.299,96	50%	340.688,00	338.417,00	336.146,00	333.874,00	331.603,00	329.332,00	327.061,00	324.790,00	322.518,00	320.247,00						
51	6.399,81	50%	353.336,00	350.983,00	348.630,00	346.277,00	343.924,00	341.571,00	339.218,00	336.865,00	334.512,00	332.159,00						
52	6.499,66	50%	366.042,00	363.602,00	361.161,00	358.721,00	356.281,00	353.840,00	351.400,00	348.960,00	346.520,00	344.079,00						
53	6.599,51	50%	378.753,00	376.228,00	373.703,00	371.178,00	368.653,00	366.128,00	363.603,00	361.078,00	358.553,00	356.028,00						
54	6.699,36	50%	391.500,00	388.890,00	386.280,00	383.670,00	381.060,00	378.450,00	375.840,00	373.230,00	370.620,00	368.010,00						
55	6.799,21	50%	404.230,00	401.535,00	398.840,00	396.145,00	393.450,00	390.755,00	388.060,00	385.365,00	382.670,00	379.975,00						
56	6.899,06	50%	416.974,00	414.194,00	411.414,00	408.634,00	405.854,00	403.075,00	400.295,00	397.515,00	394.735,00	391.955,00						
57	6.998,91	50%	429.723,00	426.855,00	423.987,00	421.128,00	418.269,00	415.409,00	412.550,00	409.690,00	406.831,00	403.971,00						
58	7.098,76	50%	442.472,00	439.470,00	436.468,00	433.466,00	430.464,00	427.462,00	424.460,00	421.458,00	418.456,00	415.454,00						
59	7.198,61	50%	455.100,00	452.065,00	449.030,00	445.995,00	442.960,00	439.925,00	436.890,00	433.855,00	430.820,00	427.785,00						
60	7.298,46	50%	467.754,00	464.635,00	461.516,00	458.397,00	455.278,00	452.159,00	449.040,00	445.921,00	442.802,00	439.683,00						
61	7.398,31	50%	480.371,00	477.166,00	473.961,00	470.756,00	467.551,00	464.346,00	461.141,00	457.936,00	454.731,00	451.526,00						
62	7.498,16	50%	492.941,00	489.655,00	486.369,00	483.083,00	479.797,00	476.511,00	473.225,00	469.939,00	466.653,00	463.367,00						
63	7.598,01	50%	505.403,00	502.034,00	498.665,00	495.296,00	491.927,00	488.558,00	485.189,00	481.820,00	478.451,00	475.082,00						
64	7.697,86	50%	517.850,00	514.398,00	510.945,00	507.493,00	504.041,00	500.589,00	497.136,00	493.684,00	490.231,00	486.779,00						
65	7.797,71	50%	530.273,00	526.730,00	523.187,00	519.644,00	516.101,00	512.558,00	509.015,00	505.472,00	501.929,00	498.386,00						
66	7.897,56	50%	542.658,00	539.041,00	535.424,00	531.807,00	528.190,00	524.573,00	520.956,00	517.339,00	513.722,00	510.105,00						
67	7.997,41	50%	554.941,00	551.262,00	547.583,00	543.904,00	540.225,00	536.546,00	532.867,00	529.188,00	525.509,00	521.830,00						

TRIBUNALE DI MILANO - LIQUIDAZIONE DEL DANNO NON PATRIMONIALE - TABELLE 2018
 Danno permanente da lesioni alla integrità psico-fisica: valori medi di liquidazione e percentuali massime di "personalizzazione"

Invalidità	Punto biologico 2008 IIV. al 2018	Rivalutazione	Risarcimento: fasce di età 51-60										aumento personalizzato	Invalidità
			Fasce di età											
			51	52	53	54	55	56	57	58	59	60		
			Demoltiplicatore											
			0,750	0,745	0,740	0,735	0,730	0,725	0,720	0,715	0,710	0,705		
67	7.521,57	50%	566.939,00	563.159,00	559.379,00	555.600,00	551.820,00	548.041,00	544.261,00	540.482,00	536.702,00	532.922,00	+ max 25%	67
68	7.568,87	50%	579.019,00	575.159,00	571.298,00	567.438,00	563.578,00	559.718,00	555.858,00	551.998,00	548.138,00	544.277,00	+ max 25%	68
69	7.613,95	50%	591.033,00	587.093,00	583.152,00	579.212,00	575.272,00	571.332,00	567.392,00	563.451,00	559.511,00	555.571,00	+ max 25%	69
70	7.656,97	50%	602.916,00	598.895,00	594.877,00	590.857,00	586.838,00	582.819,00	578.799,00	574.780,00	570.760,00	566.741,00	+ max 25%	70
71	7.695,98	50%	614.716,00	610.518,00	606.520,00	602.422,00	598.324,00	594.226,00	590.128,00	586.030,00	581.931,00	577.833,00	+ max 25%	71
72	7.733,67	50%	626.427,00	622.251,00	618.075,00	613.899,00	609.722,00	605.546,00	601.370,00	597.194,00	593.018,00	588.841,00	+ max 25%	72
73	7.768,40	50%	637.980,00	633.727,00	629.474,00	625.220,00	620.967,00	616.714,00	612.461,00	608.208,00	603.954,00	599.701,00	+ max 25%	73
74	7.801,66	50%	649.488,00	645.156,00	640.824,00	636.492,00	632.160,00	627.828,00	623.496,00	619.164,00	614.832,00	610.500,00	+ max 25%	74
75	7.832,69	50%	660.884,00	656.478,00	652.072,00	647.666,00	643.260,00	638.854,00	634.448,00	630.042,00	625.636,00	621.230,00	+ max 25%	75
76	7.861,52	50%	672.160,00	667.679,00	663.197,00	658.715,00	654.233,00	649.751,00	645.269,00	640.787,00	636.305,00	631.823,00	+ max 25%	76
77	7.888,12	50%	683.308,00	678.759,00	674.198,00	669.640,00	665.082,00	660.524,00	655.966,00	651.408,00	646.850,00	642.292,00	+ max 25%	77
78	7.913,98	50%	694.452,00	689.822,00	685.193,00	680.563,00	675.933,00	671.304,00	666.674,00	662.044,00	657.415,00	652.785,00	+ max 25%	78
79	7.936,15	50%	705.326,00	700.624,00	695.921,00	691.219,00	686.517,00	681.815,00	677.113,00	672.411,00	667.709,00	663.006,00	+ max 25%	79
80	7.957,69	50%	716.183,00	711.408,00	706.634,00	701.859,00	697.085,00	692.310,00	687.535,00	682.761,00	677.986,00	673.212,00	+ max 25%	80
81	7.976,60	50%	726.886,00	722.040,00	717.194,00	712.348,00	707.502,00	702.656,00	697.810,00	692.964,00	688.118,00	683.273,00	+ max 25%	81
82	7.994,54	50%	737.496,00	732.579,00	727.663,00	722.746,00	717.829,00	712.913,00	707.996,00	703.079,00	698.163,00	693.246,00	+ max 25%	82
83	8.011,53	50%	748.077,00	743.090,00	738.103,00	733.115,00	728.128,00	723.141,00	718.154,00	713.167,00	708.179,00	703.192,00	+ max 25%	83
84	8.026,91	50%	758.487,00	753.430,00	748.373,00	743.317,00	738.260,00	733.204,00	728.147,00	723.091,00	718.034,00	712.977,00	+ max 25%	84
85	8.039,82	50%	768.788,00	763.663,00	758.538,00	753.412,00	748.287,00	743.162,00	738.037,00	732.911,00	727.786,00	722.661,00	+ max 25%	85
86	8.051,44	50%	778.977,00	773.784,00	768.590,00	763.397,00	758.204,00	753.011,00	747.818,00	742.624,00	737.431,00	732.238,00	+ max 25%	86
87	8.062,52	50%	789.120,00	783.859,00	778.598,00	773.337,00	768.076,00	762.815,00	757.554,00	752.293,00	747.032,00	741.772,00	+ max 25%	87
88	8.072,13	50%	799.141,00	793.813,00	788.486,00	783.158,00	777.831,00	772.503,00	767.175,00	761.848,00	756.520,00	751.193,00	+ max 25%	88
89	8.081,00	50%	809.110,00	803.716,00	798.322,00	792.928,00	787.534,00	782.140,00	776.746,00	771.352,00	765.958,00	760.563,00	+ max 25%	89
90	8.086,39	50%	818.849,00	813.490,00	808.030,00	802.570,00	797.111,00	791.651,00	786.191,00	780.732,00	775.272,00	769.812,00	+ max 25%	90
91	8.095,04	50%	828.730,00	823.205,00	817.680,00	812.155,00	806.630,00	801.105,00	795.581,00	790.056,00	784.531,00	779.006,00	+ max 25%	91
92	8.100,95	50%	838.449,00	832.859,00	827.269,00	821.680,00	816.090,00	810.500,00	804.911,00	799.321,00	793.731,00	788.142,00	+ max 25%	92
93	8.106,13	50%	848.103,00	842.449,00	836.795,00	831.141,00	825.487,00	819.833,00	814.179,00	808.525,00	802.871,00	797.217,00	+ max 25%	93
94	8.110,56	50%	857.692,00	851.974,00	846.256,00	840.538,00	834.820,00	829.102,00	823.384,00	817.666,00	811.948,00	806.230,00	+ max 25%	94
95	8.114,25	50%	867.211,00	861.430,00	855.648,00	849.867,00	844.085,00	838.304,00	832.523,00	826.741,00	820.960,00	815.178,00	+ max 25%	95
96	8.117,95	50%	876.739,00	870.894,00	865.049,00	859.204,00	853.359,00	847.514,00	841.669,00	835.824,00	829.979,00	824.134,00	+ max 25%	96
97	8.120,91	50%	886.194,00	880.266,00	874.378,00	868.470,00	862.562,00	856.654,00	850.746,00	844.838,00	838.930,00	833.022,00	+ max 25%	97
98	8.123,86	50%	895.656,00	889.685,00	883.714,00	877.743,00	871.772,00	865.801,00	859.830,00	853.859,00	847.887,00	841.916,00	+ max 25%	98
99	8.126,08	50%	905.042,00	899.068,00	893.094,00	887.119,00	881.144,00	875.169,00	869.194,00	863.219,00	857.244,00	851.269,00	+ max 25%	99
100	8.129,03	50%	914.516,00	908.420,00	902.323,00	896.226,00	890.129,00	884.033,00	877.936,00	871.839,00	865.742,00	859.645,00	+ max 25%	100

TRIBUNALE DI MILANO - LIQUIDAZIONE DEL DANNO NON PATRIMONIALE - TABELLE 2018
 Danno permanente da lesioni alla integrità psico-fisica: valori medi di liquidazione e percentuali massime di "personalizzazione"

Invalidità	Rivalutazione		Riscarsimento: fasce di età 61-70										aumento personalizzato	Invalidità
	Punto biologico 2008 rlv. al 2018	Punto danno "non patrimoniale" e " al 2018	Fasce di età											
			Demoltiplicatore											
	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70				
1	1.824,41	25%	1.027,00	1.012,00	1.005,00	998,00	990,00	983,00	975,00	968,00	+ max 50%			
2	1.256,31	25%	2.183,00	2.151,00	2.136,00	2.120,00	2.104,00	2.089,00	2.073,00	2.057,00	+ max 50%			
3	1.330,21	25%	3.467,00	3.417,00	3.392,00	3.367,00	3.342,00	3.317,00	3.292,00	3.267,00	+ max 50%			
4	1.404,11	25%	4.879,00	4.809,00	4.774,00	4.739,00	4.704,00	4.669,00	4.634,00	4.598,00	+ max 50%			
5	1.478,01	25%	6.420,00	6.324,00	6.282,00	6.235,00	6.189,00	6.143,00	6.097,00	6.051,00	+ max 50%			
6	1.625,81	25%	8.475,00	8.353,00	8.292,00	8.231,00	8.170,00	8.109,00	8.048,00	7.987,00	+ max 50%			
7	1.773,61	25%	10.786,00	10.631,00	10.553,00	10.475,00	10.398,00	10.320,00	10.243,00	10.165,00	+ max 50%			
8	1.921,41	25%	13.354,00	13.182,00	13.066,00	12.970,00	12.873,00	12.777,00	12.681,00	12.585,00	+ max 50%			
9	2.069,21	25%	16.179,00	15.946,00	15.829,00	15.713,00	15.597,00	15.480,00	15.364,00	15.247,00	+ max 50%			
10	2.217,01	26%	19.414,00	19.155,00	18.995,00	18.836,00	18.676,00	18.516,00	18.356,00	18.197,00	+ max 49%			
11	2.318,99	27%	22.515,00	22.191,00	22.029,00	21.868,00	21.706,00	21.544,00	21.382,00	21.220,00	+ max 48%			
12	2.420,24	28%	25.836,00	25.455,00	25.279,00	25.093,00	24.907,00	24.721,00	24.535,00	24.350,00	+ max 47%			
13	2.522,22	29%	29.397,00	28.974,00	28.762,00	28.551,00	28.339,00	28.128,00	27.916,00	27.705,00	+ max 46%			
14	2.623,46	30%	33.184,00	32.945,00	32.468,00	32.229,00	31.990,00	31.752,00	31.513,00	31.274,00	+ max 45%			
15	2.725,44	31%	37.488,00	36.955,00	36.417,00	36.150,00	35.882,00	35.614,00	35.346,00	35.079,00	+ max 44%			
16	2.826,69	32%	41.491,00	40.894,00	40.595,00	40.297,00	39.999,00	39.700,00	39.402,00	39.103,00	+ max 43%			
17	2.928,67	33%	46.352,00	45.621,00	45.028,00	44.697,00	44.366,00	44.034,00	43.703,00	43.372,00	+ max 42%			
18	3.029,91	34%	50.792,00	50.426,00	50.061,00	49.695,00	49.330,00	48.965,00	48.600,00	48.234,00	+ max 41%			
19	3.131,90	35%	55.832,00	55.430,00	54.827,00	54.225,00	53.623,00	53.021,00	52.419,00	51.817,00	+ max 40%			
20	3.233,74	36%	61.119,00	60.680,00	59.800,00	59.360,00	58.921,00	58.481,00	58.041,00	57.602,00	+ max 39%			
21	3.335,12	37%	66.686,00	66.206,00	65.247,00	64.767,00	64.287,00	63.808,00	63.328,00	62.848,00	+ max 38%			
22	3.436,36	38%	72.508,00	71.986,00	70.943,00	70.421,00	69.900,00	69.378,00	68.856,00	68.335,00	+ max 37%			
23	3.538,35	39%	78.619,00	78.053,00	76.922,00	76.357,00	75.791,00	75.225,00	74.660,00	74.094,00	+ max 36%			
24	3.639,59	40%	84.992,00	84.380,00	83.769,00	83.157,00	82.546,00	81.934,00	81.323,00	80.712,00	+ max 35%			
25	3.741,57	41%	91.664,00	91.004,00	90.345,00	89.686,00	89.026,00	88.367,00	87.707,00	87.048,00	+ max 34%			
26	3.842,82	42%	98.604,00	97.885,00	97.166,00	96.447,00	95.728,00	95.009,00	94.290,00	93.571,00	+ max 33%			
27	3.944,80	43%	105.855,00	105.093,00	104.331,00	103.570,00	102.808,00	102.047,00	101.285,00	100.524,00	+ max 32%			
28	4.046,44	44%	113.380,00	112.564,00	111.748,00	110.933,00	110.117,00	109.301,00	108.486,00	107.670,00	+ max 31%			
29	4.148,02	45%	121.225,00	120.353,00	119.481,00	118.609,00	117.736,00	116.864,00	115.992,00	115.120,00	+ max 30%			
30	4.249,27	46%	129.352,00	128.421,00	127.491,00	126.560,00	125.630,00	124.699,00	123.768,00	122.838,00	+ max 29%			
31	4.351,25	47%	137.809,00	136.818,00	135.826,00	134.835,00	133.843,00	132.852,00	131.861,00	130.870,00	+ max 28%			
32	4.452,49	48%	146.555,00	145.500,00	144.446,00	143.392,00	142.337,00	141.283,00	140.229,00	139.174,00	+ max 27%			
33	4.554,48	49%	155.641,00	154.521,00	153.401,00	152.282,00	151.162,00	150.042,00	148.922,00	147.803,00	+ max 26%			
	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	0			

TRIBUNALE DI MILANO - LIQUIDAZIONE DEL DANNO NON PATRIMONIALE - TABELLE 2018

Danno permanente da lesioni alla integrità psico-fisica: valori medi di liquidazione e percentuali massime di "personalizzazione"

Invalidità	Rivalutazione											aumento personalizzato	Invalidità	
	Punto biologico 2008 rinv. al 2018	Punto danno "non patrimoniale" e " al 2018	Fasce di età											
			61	62	63	64	65	66	67	68	69			70
34	4.655,72	50%	6.983,58	0,695	0,690	0,685	0,680	0,675	0,670	0,665	0,660	0,655	155.524,00	34
35	4.757,70	50%	7.135,55	173.597,00	172.948,00	171.099,00	169.650,00	168.501,00	167.352,00	166.103,00	164.854,00	163.605,00	163.605,00	35
36	4.858,95	50%	7.288,42	183.666,00	182.356,00	181.044,00	179.732,00	178.420,00	177.109,00	175.797,00	174.485,00	173.173,00	171.861,00	36
37	4.960,93	50%	7.441,39	192.732,00	191.355,00	189.979,00	188.602,00	187.225,00	185.849,00	184.472,00	183.095,00	181.719,00	180.342,00	37
38	5.062,17	50%	7.593,26	200.538,00	199.095,00	197.652,00	196.210,00	194.767,00	193.324,00	191.882,00	190.439,00	188.996,00	187.554,00	38
39	5.164,15	50%	7.746,23	211.472,00	209.962,00	208.451,00	206.941,00	205.430,00	203.920,00	202.409,00	200.898,00	199.388,00	197.877,00	39
40	5.265,40	50%	7.899,10	221.147,00	219.567,00	217.987,00	216.408,00	214.828,00	213.249,00	211.669,00	210.089,00	208.510,00	206.930,00	40
41	5.367,38	50%	8.051,07	229.415,00	227.765,00	226.114,00	224.464,00	222.813,00	221.163,00	219.512,00	217.862,00	216.211,00	214.561,00	41
42	5.468,82	50%	8.202,93	239.444,00	237.721,00	235.998,00	234.276,00	232.553,00	230.831,00	229.108,00	227.385,00	225.663,00	223.941,00	42
43	5.570,61	50%	8.355,91	249.716,00	247.920,00	246.123,00	244.327,00	242.530,00	240.734,00	238.937,00	237.141,00	235.344,00	233.548,00	43
44	5.671,85	50%	8.507,77	262.039,00	260.168,00	258.296,00	256.424,00	254.553,00	252.681,00	250.809,00	248.937,00	247.066,00	245.194,00	44
45	5.773,83	50%	8.660,75	272.814,00	270.865,00	268.916,00	266.968,00	265.019,00	263.070,00	261.122,00	259.173,00	257.224,00	255.276,00	45
46	5.875,07	50%	8.812,61	283.766,00	281.739,00	279.712,00	277.685,00	275.659,00	273.632,00	271.605,00	269.578,00	267.551,00	265.524,00	46
47	5.977,06	50%	8.965,59	294.988,00	292.861,00	290.754,00	288.647,00	286.540,00	284.433,00	282.326,00	280.219,00	278.112,00	276.006,00	47
48	6.078,30	50%	9.117,45	306.346,00	304.158,00	301.970,00	299.782,00	297.594,00	295.405,00	293.217,00	291.029,00	288.841,00	286.653,00	48
49	6.180,28	50%	9.270,42	317.976,00	315.704,00	313.433,00	311.162,00	308.891,00	306.619,00	304.348,00	302.077,00	299.806,00	297.534,00	49
50	6.281,53	50%	9.422,29	329.780,00	327.425,00	325.069,00	322.713,00	320.358,00	318.002,00	315.647,00	313.291,00	310.936,00	308.580,00	50
51	6.379,81	50%	9.569,72	341.639,00	339.199,00	336.755,00	334.310,00	331.870,00	329.438,00	326.997,00	324.557,00	322.117,00	319.677,00	51
52	6.474,41	50%	9.711,61	353.503,00	350.978,00	348.453,00	345.928,00	343.403,00	340.878,00	338.352,00	335.827,00	333.302,00	330.777,00	52
53	6.566,04	50%	9.849,06	365.400,00	362.790,00	360.180,00	357.570,00	354.960,00	352.350,00	349.740,00	347.130,00	344.520,00	341.910,00	53
54	6.653,98	50%	9.980,98	377.281,00	374.586,00	371.891,00	369.196,00	366.501,00	363.807,00	361.112,00	358.417,00	355.722,00	353.027,00	54
55	6.738,97	50%	10.108,45	389.175,00	386.396,00	383.616,00	380.836,00	378.056,00	375.276,00	372.497,00	369.717,00	366.937,00	364.157,00	55
56	6.821,00	50%	10.231,50	401.075,00	398.210,00	395.345,00	392.480,00	389.615,00	386.751,00	383.886,00	381.021,00	378.156,00	375.291,00	56
57	6.899,33	50%	10.349,00	412.925,00	409.976,00	407.026,00	404.077,00	401.127,00	398.178,00	395.228,00	392.279,00	389.329,00	386.380,00	57
58	6.974,71	50%	10.462,07	424.760,00	421.726,00	418.692,00	415.658,00	412.624,00	409.590,00	406.555,00	403.522,00	400.488,00	397.454,00	58
59	7.047,13	50%	10.570,70	436.570,00	433.452,00	430.333,00	427.215,00	424.097,00	420.978,00	417.860,00	414.741,00	411.623,00	408.505,00	59
60	7.116,00	50%	10.674,90	448.346,00	445.143,00	441.941,00	438.739,00	435.538,00	432.337,00	429.136,00	425.935,00	422.734,00	419.534,00	60
61	7.183,11	50%	10.774,67	460.078,00	456.792,00	453.506,00	450.219,00	446.933,00	443.647,00	440.361,00	437.074,00	433.788,00	430.502,00	61
62	7.245,93	50%	10.868,89	471.710,00	468.340,00	464.971,00	461.602,00	458.233,00	454.863,00	451.494,00	448.124,00	444.755,00	441.386,00	62
63	7.306,52	50%	10.959,79	483.320,00	479.874,00	476.427,00	472.979,00	469.532,00	466.085,00	462.638,00	459.190,00	455.743,00	452.296,00	63
64	7.384,91	50%	11.047,36	494.922,00	491.386,00	487.851,00	484.316,00	480.781,00	477.246,00	473.711,00	470.176,00	466.640,00	463.105,00	64
65	7.419,59	50%	11.129,39	506.387,00	502.770,00	499.153,00	495.536,00	491.919,00	488.302,00	484.685,00	481.068,00	477.451,00	473.834,00	65
66	7.472,06	50%	11.208,09	517.814,00	514.115,00	510.416,00	506.718,00	503.019,00	499.320,00	495.622,00	491.923,00	488.224,00	484.526,00	66
61				62	63	64	65	66	67	68	69	70		

TRIBUNALE DI MILANO - LIQUIDAZIONE DEL DANNO NON PATRIMONIALE - TABELLE 2018
 Danno permanente da lesioni alla integrità psico-fisica: valori medi di liquidazione e percentuali massime di "personalizzazione"

Invalidi	Punto biologico 2008 rv. al 2018	Punto danno "non patrimoniale" e " al 2018	Riscarcimento: fasce di età 61-70										aumento personalizzato	Invalidi		
			Fasce di età													
			61	62	63	64	65	66	67	68	69	70				
67	7.521,57	50%	11.282,35	0,700	0,695	0,690	0,685	0,680	0,675	0,670	0,665	0,660	0,655	0,655	+ max 25%	67
68	7.566,67	50%	11.353,31	529.143,00	525.363,00	521.584,00	517.804,00	514.024,00	510.245,00	506.465,00	502.686,00	498.906,00	495.126,00	491.346,00	+ max 25%	68
69	7.613,95	50%	11.420,92	540.417,00	536.637,00	532.857,00	529.077,00	525.297,00	521.517,00	517.737,00	513.957,00	510.177,00	506.397,00	502.617,00	+ max 25%	69
70	7.656,07	50%	11.484,11	551.631,00	547.851,00	544.071,00	540.291,00	536.511,00	532.731,00	528.951,00	525.171,00	521.391,00	517.611,00	513.831,00	+ max 25%	70
71	7.695,98	50%	11.543,97	562.721,00	558.941,00	555.161,00	551.381,00	547.601,00	543.821,00	540.041,00	536.261,00	532.481,00	528.701,00	524.921,00	+ max 25%	71
72	7.733,67	50%	11.600,50	573.735,00	569.955,00	566.175,00	562.395,00	558.615,00	554.835,00	551.055,00	547.275,00	543.495,00	539.715,00	535.935,00	+ max 25%	72
73	7.768,40	50%	11.652,60	584.665,00	580.885,00	577.105,00	573.325,00	569.545,00	565.765,00	561.985,00	558.205,00	554.425,00	550.645,00	546.865,00	+ max 25%	73
74	7.801,66	50%	11.702,48	595.448,00	591.668,00	587.888,00	584.108,00	580.328,00	576.548,00	572.768,00	568.988,00	565.208,00	561.428,00	557.648,00	+ max 25%	74
75	7.832,69	50%	11.749,04	606.189,00	602.409,00	598.629,00	594.849,00	591.069,00	587.289,00	583.509,00	579.729,00	575.949,00	572.169,00	568.389,00	+ max 25%	75
76	7.861,52	50%	11.792,27	616.825,00	613.045,00	609.265,00	605.485,00	601.705,00	597.925,00	594.145,00	590.365,00	586.585,00	582.805,00	579.025,00	+ max 25%	76
77	7.888,12	50%	11.832,18	627.349,00	623.569,00	619.789,00	616.009,00	612.229,00	608.449,00	604.669,00	600.889,00	597.109,00	593.329,00	589.549,00	+ max 25%	77
78	7.913,98	50%	11.870,98	638.155,00	634.375,00	630.595,00	626.815,00	623.035,00	619.255,00	615.475,00	611.695,00	607.915,00	604.135,00	600.355,00	+ max 25%	78
79	7.936,15	50%	11.904,23	648.304,00	644.524,00	640.744,00	636.964,00	633.184,00	629.404,00	625.624,00	621.844,00	618.064,00	614.284,00	610.504,00	+ max 25%	79
80	7.957,59	50%	11.936,38	658.437,00	654.657,00	650.877,00	647.097,00	643.317,00	639.537,00	635.757,00	631.977,00	628.197,00	624.417,00	620.637,00	+ max 25%	80
81	7.976,80	50%	11.965,20	668.570,00	664.790,00	661.010,00	657.230,00	653.450,00	649.670,00	645.890,00	642.110,00	638.330,00	634.550,00	630.770,00	+ max 25%	81
82	7.994,54	50%	11.991,80	678.703,00	674.923,00	671.143,00	667.363,00	663.583,00	659.803,00	656.023,00	652.243,00	648.463,00	644.683,00	640.903,00	+ max 25%	82
83	8.011,53	50%	12.017,39	688.205,00	684.425,00	680.645,00	676.865,00	673.085,00	669.305,00	665.525,00	661.745,00	657.965,00	654.185,00	650.405,00	+ max 25%	83
84	8.026,31	50%	12.039,47	707.921,00	704.141,00	700.361,00	696.581,00	692.801,00	689.021,00	685.241,00	681.461,00	677.681,00	673.901,00	670.121,00	+ max 25%	84
85	8.039,62	50%	12.059,42	717.536,00	713.756,00	709.976,00	706.196,00	702.416,00	698.636,00	694.856,00	691.076,00	687.296,00	683.516,00	679.736,00	+ max 25%	85
86	8.051,44	50%	12.077,16	727.045,00	723.265,00	719.485,00	715.705,00	711.925,00	708.145,00	704.365,00	700.585,00	696.805,00	693.025,00	689.245,00	+ max 25%	86
87	8.062,62	50%	12.093,79	736.512,00	732.732,00	728.952,00	725.172,00	721.392,00	717.612,00	713.832,00	710.052,00	706.272,00	702.492,00	698.712,00	+ max 25%	87
88	8.072,13	50%	12.108,20	745.865,00	742.085,00	738.305,00	734.525,00	730.745,00	726.965,00	723.185,00	719.405,00	715.625,00	711.845,00	708.065,00	+ max 25%	88
89	8.081,00	50%	12.121,50	755.169,00	751.389,00	747.609,00	743.829,00	740.049,00	736.269,00	732.489,00	728.709,00	724.929,00	721.149,00	717.369,00	+ max 25%	89
90	8.088,39	50%	12.132,56	764.353,00	760.573,00	756.793,00	753.013,00	749.233,00	745.453,00	741.673,00	737.893,00	734.113,00	730.333,00	726.553,00	+ max 25%	90
91	8.095,04	50%	12.142,56	773.481,00	769.701,00	765.921,00	762.141,00	758.361,00	754.581,00	750.801,00	747.021,00	743.241,00	739.461,00	735.681,00	+ max 25%	91
92	8.100,95	50%	12.151,43	782.552,00	778.772,00	774.992,00	771.212,00	767.432,00	763.652,00	759.872,00	756.092,00	752.312,00	748.532,00	744.752,00	+ max 25%	92
93	8.106,13	50%	12.159,19	791.563,00	787.783,00	784.003,00	780.223,00	776.443,00	772.663,00	768.883,00	765.103,00	761.323,00	757.543,00	753.763,00	+ max 25%	93
94	8.110,56	50%	12.165,84	800.512,00	796.732,00	792.952,00	789.172,00	785.392,00	781.612,00	777.832,00	774.052,00	770.272,00	766.492,00	762.712,00	+ max 25%	94
95	8.114,25	50%	12.171,38	809.397,00	805.617,00	801.837,00	798.057,00	794.277,00	790.497,00	786.717,00	782.937,00	779.157,00	775.377,00	771.597,00	+ max 25%	95
96	8.117,95	50%	12.176,92	818.289,00	814.509,00	810.729,00	806.949,00	803.169,00	799.389,00	795.609,00	791.829,00	788.049,00	784.269,00	780.489,00	+ max 25%	96
97	8.120,91	50%	12.181,36	827.114,00	823.334,00	819.554,00	815.774,00	811.994,00	808.214,00	804.434,00	800.654,00	796.874,00	793.094,00	789.314,00	+ max 25%	97
98	8.123,86	50%	12.185,79	835.945,00	832.165,00	828.385,00	824.605,00	820.825,00	817.045,00	813.265,00	809.485,00	805.705,00	801.925,00	798.145,00	+ max 25%	98
99	8.126,08	50%	12.189,12	844.706,00	840.926,00	837.146,00	833.366,00	829.586,00	825.806,00	822.026,00	818.246,00	814.466,00	810.686,00	806.906,00	+ max 25%	99
100	8.129,03	50%	12.193,55	853.549,00	849.769,00	845.989,00	842.209,00	838.429,00	834.649,00	830.869,00	827.089,00	823.309,00	819.529,00	815.749,00	+ max 25%	100

TRIBUNALE DI MILANO - LIQUIDAZIONE DEL DANNO NON PATRIMONIALE - TABELLE 2018
 Danno permanente da lesioni alla integrità psico-fisica: valori medi di liquidazione e percentuali massime di "personalizzazione"

Invalidità	Rivalutazione		Riscarcimento: fasce di età 71-80													aumento personalizzato		
	Punto biologico 2008 riv. al 2018	Punto danno "non patrimoniale" e "al 2018"	Fasce di età															
			71	72	73	74	75	76	77	78	79	80						
1	1.182,41	1.478,01	0,650	0,645	0,640	0,635	0,630	0,625	0,620	0,615	0,610	0,605	0,600	0,595	0,590	0,585	0,580	+ max 50%
2	1.256,31	1.570,38	2.041,00	2.026,00	2.010,00	1.994,00	1.979,00	1.963,00	1.947,00	1.932,00	1.916,00	1.900,00	1.884,00	1.868,00	1.852,00	1.836,00	1.820,00	+ max 50%
3	1.330,21	1.662,76	3.242,00	3.217,00	3.192,00	3.166,00	3.143,00	3.093,00	3.093,00	3.068,00	3.043,00	3.018,00	2.993,00	2.968,00	2.943,00	2.918,00	2.893,00	+ max 50%
4	1.404,11	1.755,13	4.563,00	4.528,00	4.493,00	4.458,00	4.423,00	4.388,00	4.353,00	4.318,00	4.283,00	4.247,00	4.212,00	4.177,00	4.142,00	4.107,00	4.072,00	+ max 50%
5	1.478,01	1.847,51	6.004,00	5.958,00	5.912,00	5.866,00	5.820,00	5.774,00	5.728,00	5.682,00	5.636,00	5.590,00	5.544,00	5.498,00	5.452,00	5.406,00	5.360,00	+ max 50%
6	1.625,81	2.032,26	7.926,00	7.865,00	7.804,00	7.743,00	7.682,00	7.621,00	7.560,00	7.500,00	7.439,00	7.378,00	7.317,00	7.256,00	7.195,00	7.134,00	7.073,00	+ max 50%
7	1.773,61	2.217,01	10.087,00	10.010,00	9.932,00	9.855,00	9.777,00	9.699,00	9.622,00	9.544,00	9.467,00	9.389,00	9.312,00	9.234,00	9.156,00	9.078,00	9.000,00	+ max 50%
8	1.921,41	2.401,76	12.489,00	12.393,00	12.297,00	12.201,00	12.105,00	12.009,00	11.913,00	11.817,00	11.721,00	11.625,00	11.529,00	11.433,00	11.337,00	11.241,00	11.145,00	+ max 50%
9	2.069,21	2.566,51	15.131,00	15.015,00	14.898,00	14.782,00	14.666,00	14.550,00	14.434,00	14.318,00	14.202,00	14.086,00	13.970,00	13.854,00	13.738,00	13.622,00	13.506,00	+ max 50%
10	2.217,01	2.793,43	18.018,00	17.878,00	17.738,00	17.598,00	17.458,00	17.318,00	17.178,00	17.038,00	16.898,00	16.758,00	16.618,00	16.478,00	16.338,00	16.198,00	16.058,00	+ max 49%
11	2.318,99	2.945,12	21.058,00	20.896,00	20.734,00	20.572,00	20.410,00	20.248,00	20.086,00	19.924,00	19.762,00	19.600,00	19.438,00	19.276,00	19.114,00	18.952,00	18.790,00	+ max 48%
12	2.420,24	3.097,90	24.164,00	23.976,00	23.792,00	23.608,00	23.424,00	23.240,00	23.056,00	22.872,00	22.688,00	22.504,00	22.320,00	22.136,00	21.952,00	21.768,00	21.584,00	+ max 47%
13	2.522,22	3.253,66	27.493,00	27.282,00	27.070,00	26.859,00	26.647,00	26.436,00	26.225,00	26.013,00	25.802,00	25.590,00	25.378,00	25.166,00	24.954,00	24.742,00	24.530,00	+ max 46%
14	2.623,46	3.410,50	31.036,00	30.797,00	30.558,00	30.319,00	30.081,00	29.842,00	29.603,00	29.364,00	29.125,00	28.887,00	28.648,00	28.409,00	28.170,00	27.931,00	27.692,00	+ max 45%
15	2.725,44	3.570,33	34.811,00	34.543,00	34.275,00	34.007,00	33.740,00	33.472,00	33.204,00	32.936,00	32.668,00	32.400,00	32.132,00	31.864,00	31.596,00	31.328,00	31.060,00	+ max 44%
16	2.826,68	3.731,23	38.805,00	38.506,00	38.208,00	37.909,00	37.611,00	37.312,00	37.014,00	36.715,00	36.417,00	36.118,00	35.820,00	35.521,00	35.223,00	34.924,00	34.626,00	+ max 43%
17	2.928,67	3.895,13	43.041,00	42.710,00	42.379,00	42.048,00	41.717,00	41.386,00	41.055,00	40.724,00	40.393,00	40.061,00	39.730,00	39.399,00	39.068,00	38.737,00	38.406,00	+ max 42%
18	3.029,91	4.060,08	47.503,00	47.138,00	46.772,00	46.407,00	46.041,00	45.676,00	45.311,00	44.945,00	44.580,00	44.214,00	43.849,00	43.483,00	43.118,00	42.752,00	42.387,00	+ max 41%
19	3.131,90	4.228,06	52.217,00	51.815,00	51.413,00	51.012,00	50.610,00	50.208,00	49.807,00	49.405,00	49.003,00	48.602,00	48.200,00	47.798,00	47.396,00	46.994,00	46.592,00	+ max 40%
20	3.235,14	4.397,07	57.162,00	56.722,00	56.282,00	55.843,00	55.403,00	54.963,00	54.524,00	54.084,00	53.644,00	53.204,00	52.764,00	52.324,00	51.884,00	51.444,00	51.004,00	+ max 39%
21	3.338,12	4.569,12	62.368,00	61.889,00	61.409,00	60.929,00	60.449,00	59.970,00	59.490,00	59.010,00	58.530,00	58.050,00	57.570,00	57.090,00	56.610,00	56.130,00	55.650,00	+ max 38%
22	3.439,36	4.742,18	67.813,00	67.292,00	66.770,00	66.248,00	65.727,00	65.205,00	64.683,00	64.162,00	63.640,00	63.118,00	62.596,00	62.074,00	61.552,00	61.030,00	60.508,00	+ max 37%
23	3.539,35	4.918,30	73.529,00	72.963,00	72.397,00	71.832,00	71.266,00	70.701,00	70.135,00	69.569,00	69.004,00	68.438,00	67.872,00	67.306,00	66.740,00	66.174,00	65.608,00	+ max 36%
24	3.639,59	5.095,43	79.489,00	78.877,00	78.266,00	77.654,00	77.043,00	76.431,00	75.820,00	75.208,00	74.597,00	73.986,00	73.374,00	72.762,00	72.150,00	71.538,00	70.926,00	+ max 35%
25	3.741,57	5.275,62	85.729,00	85.069,00	84.410,00	83.750,00	83.091,00	82.432,00	81.772,00	81.113,00	80.453,00	79.794,00	79.134,00	78.474,00	77.814,00	77.154,00	76.494,00	+ max 34%
26	3.842,82	5.456,68	92.220,00	91.511,00	90.801,00	90.092,00	89.382,00	88.673,00	87.964,00	87.254,00	86.545,00	85.835,00	85.125,00	84.415,00	83.705,00	82.995,00	82.285,00	+ max 33%
27	3.944,60	5.641,06	99.001,00	98.239,00	97.478,00	96.716,00	95.954,00	95.193,00	94.431,00	93.670,00	92.908,00	92.147,00	91.385,00	90.623,00	89.861,00	89.099,00	88.337,00	+ max 32%
28	4.046,04	5.826,50	106.033,00	105.233,00	104.407,00	103.582,00	102.776,00	101.969,00	101.145,00	100.320,00	99.513,00	98.698,00	97.891,00	97.082,00	96.273,00	95.463,00	94.653,00	+ max 31%
29	4.148,02	6.014,64	113.376,00	112.504,00	111.632,00	110.760,00	109.887,00	109.015,00	108.143,00	107.271,00	106.399,00	105.527,00	104.655,00	103.783,00	102.911,00	102.039,00	101.167,00	+ max 30%
30	4.248,27	6.203,93	120.977,00	120.046,00	119.115,00	118.185,00	117.254,00	116.324,00	115.393,00	114.463,00	113.532,00	112.601,00	111.670,00	110.740,00	109.809,00	108.878,00	107.947,00	+ max 29%
31	4.351,25	6.396,34	128.886,00	127.895,00	126.903,00	125.912,00	124.920,00	123.929,00	122.938,00	121.946,00	120.955,00	119.963,00	118.971,00	117.979,00	116.987,00	115.995,00	114.999,00	+ max 28%
32	4.452,49	6.589,69	137.066,00	136.011,00	134.957,00	133.903,00	132.848,00	131.794,00	130.739,00	129.685,00	128.631,00	127.576,00	126.521,00	125.466,00	124.411,00	123.356,00	122.301,00	+ max 27%
33	4.554,48	6.785,17	145.563,00	144.444,00	143.324,00	142.204,00	141.084,00	139.965,00	138.845,00	137.725,00	136.605,00	135.485,00	134.365,00	133.245,00	132.125,00	131.005,00	129.885,00	+ max 26%

TRIBUNALE DI MILANO - LIQUIDAZIONE DEL DANNO NON PATRIMONIALE - TABELLE 2018
 Danno permanente da lesioni alla integrità psico-fisica: valori medi di liquidazione e percentuali massime di "personalizzazione"

Invalidi	Rivalutazione		Risarcimento: fasce di età 81-90										aumento personalizzato + max 50%
	Punto biologico 2008 riv. al 2018	Punto danno "non patrimoniale" e " al 2018	Fasce di età										
			Demoltiplicatore										
			81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	
1	1.182,41	26%	887,00	0,595	0,590	0,585	0,580	0,575	0,570	0,565	0,560	0,555	820,00
2	1.256,31	25%	1.884,00	1.869,00	1.853,00	1.837,00	1.822,00	1.806,00	1.790,00	1.775,00	1.759,00	1.743,00	1.743,00
3	1.330,21	25%	2.993,00	2.968,00	2.943,00	2.918,00	2.893,00	2.868,00	2.843,00	2.818,00	2.793,00	2.768,00	2.768,00
4	1.404,11	25%	4.212,00	4.177,00	4.142,00	4.107,00	4.072,00	4.037,00	4.002,00	3.967,00	3.932,00	3.897,00	3.896,00
5	1.478,01	25%	5.543,00	5.496,00	5.450,00	5.404,00	5.358,00	5.312,00	5.266,00	5.220,00	5.174,00	5.128,00	5.127,00
6	1.625,81	25%	7.316,00	7.255,00	7.194,00	7.133,00	7.072,00	7.011,00	6.950,00	6.889,00	6.828,00	6.767,00	6.767,00
7	1.773,61	25%	9.311,00	9.234,00	9.158,00	9.079,00	9.001,00	8.923,00	8.846,00	8.768,00	8.691,00	8.613,00	8.613,00
8	1.921,41	25%	11.528,00	11.432,00	11.336,00	11.240,00	11.144,00	11.048,00	10.952,00	10.856,00	10.760,00	10.664,00	10.664,00
9	2.069,21	25%	13.851,00	13.851,00	13.734,00	13.618,00	13.502,00	13.385,00	13.269,00	13.152,00	13.036,00	12.920,00	12.920,00
10	2.217,01	26%	16.821,00	16.821,00	16.342,00	16.342,00	16.062,00	16.062,00	15.783,00	15.783,00	15.504,00	15.504,00	15.504,00
11	2.318,99	27%	19.438,00	19.276,00	19.114,00	18.952,00	18.790,00	18.628,00	18.466,00	18.304,00	18.142,00	17.980,00	17.980,00
12	2.420,24	28%	22.305,00	22.119,00	21.933,00	21.747,00	21.561,00	21.376,00	21.190,00	21.004,00	20.818,00	20.632,00	20.632,00
13	2.522,22	29%	25.379,00	25.167,00	24.956,00	24.744,00	24.533,00	24.321,00	24.110,00	23.898,00	23.687,00	23.475,00	23.475,00
14	2.623,44	30%	28.648,00	28.409,00	28.171,00	27.932,00	27.693,00	27.455,00	27.216,00	26.977,00	26.738,00	26.500,00	26.500,00
15	2.725,44	31%	31.865,00	31.655,00	31.445,00	31.234,00	31.024,00	30.813,00	30.603,00	30.393,00	30.183,00	29.973,00	29.973,00
16	2.826,69	32%	35.820,00	35.521,00	35.223,00	34.924,00	34.626,00	34.327,00	34.029,00	33.730,00	33.432,00	33.133,00	33.133,00
17	2.928,67	33%	39.730,00	39.399,00	39.068,00	38.737,00	38.406,00	38.075,00	37.744,00	37.413,00	37.082,00	36.751,00	36.751,00
18	3.029,91	34%	43.849,00	43.483,00	43.118,00	42.753,00	42.387,00	42.022,00	41.656,00	41.291,00	40.926,00	40.560,00	40.560,00
19	3.131,90	35%	48.200,00	47.798,00	47.397,00	46.995,00	46.593,00	46.192,00	45.790,00	45.388,00	44.987,00	44.585,00	44.585,00
20	3.233,14	36%	52.785,00	52.325,00	51.865,00	51.405,00	50.945,00	50.485,00	50.025,00	49.565,00	49.105,00	48.645,00	48.645,00
21	3.335,12	37%	57.571,00	57.091,00	56.611,00	56.132,00	55.652,00	55.172,00	54.692,00	54.213,00	53.733,00	53.253,00	53.253,00
22	3.436,36	38%	62.597,00	62.075,00	61.554,00	61.032,00	60.510,00	59.989,00	59.467,00	58.945,00	58.424,00	57.902,00	57.902,00
23	3.538,35	39%	67.873,00	67.307,00	66.741,00	66.176,00	65.610,00	65.045,00	64.479,00	63.913,00	63.348,00	62.782,00	62.782,00
24	3.639,59	40%	73.374,00	72.763,00	72.151,00	71.540,00	70.928,00	70.317,00	69.705,00	69.094,00	68.483,00	67.871,00	67.871,00
25	3.741,57	41%	79.134,00	78.475,00	77.815,00	77.156,00	76.496,00	75.837,00	75.178,00	74.518,00	73.859,00	73.199,00	73.199,00
26	3.842,82	42%	85.126,00	84.417,00	83.707,00	82.998,00	82.289,00	81.579,00	80.870,00	80.160,00	79.451,00	78.742,00	78.742,00
27	3.944,80	43%	91.385,00	90.624,00	89.862,00	89.101,00	88.339,00	87.577,00	86.816,00	86.054,00	85.293,00	84.531,00	84.531,00
28	4.046,04	44%	97.862,00	97.066,00	96.269,00	95.473,00	94.677,00	93.881,00	93.085,00	92.289,00	91.493,00	90.697,00	90.697,00
29	4.148,02	45%	104.655,00	103.789,00	102.910,00	102.030,00	101.160,00	100.294,00	99.422,00	98.550,00	97.678,00	96.806,00	96.806,00
30	4.249,27	46%	111.671,00	110.740,00	109.810,00	108.879,00	107.948,00	107.016,00	106.085,00	105.154,00	104.223,00	103.292,00	103.292,00
31	4.351,25	47%	118.972,00	117.980,00	116.989,00	115.998,00	115.006,00	114.015,00	113.023,00	112.032,00	111.040,00	110.049,00	110.049,00
32	4.452,49	48%	126.522,00	125.468,00	124.413,00	123.359,00	122.305,00	121.250,00	120.196,00	119.142,00	118.087,00	117.033,00	117.033,00
33	4.554,48	49%	134.366,00	133.246,00	132.127,00	131.007,00	129.887,00	128.768,00	127.648,00	126.528,00	125.408,00	124.289,00	124.289,00

TRIBUNALE DI MILANO - LIQUIDAZIONE DEL DANNO NON PATRIMONIALE - TABELLE 2018
 Danno permanente da lesioni alla integrità psico-fisica: valori medi di liquidazione e percentuali massime di "personalizzazione"

Invalidità	Rivalutazione										Punto biologico 2008 (iv. al 2018)	Punto danno "non patrimoniale" e "al 2018"	aumento	Risarcimento: fasce di età 81-90										aumento personalizzato	Invalidità
	Fasce di età													81	82	83	84	85	86	87	88	89	90		
	Demoltiplicatore																								
34	4.655,72	50%	6.983,58	142.465,00	0,595	0,590	0,585	0,580	0,575	0,570	0,565	0,560	0,555	132.967,00	+ max 25%	34									
35	4.757,70	50%	7.136,55	148.619,00	147.370,00	146.121,00	144.872,00	143.623,00	142.374,00	141.125,00	139.876,00	138.628,00	137.379,00	136.130,00	+ max 25%	35									
36	4.858,95	50%	7.288,42	156.119,00	154.806,00	153.494,00	152.182,00	150.870,00	149.559,00	148.246,00	146.935,00	145.623,00	144.311,00	143.000,00	+ max 25%	36									
37	4.960,93	50%	7.441,39	163.822,00	162.446,00	161.069,00	159.692,00	158.316,00	156.939,00	155.562,00	154.186,00	152.809,00	151.432,00	150.055,00	+ max 25%	37									
38	5.062,17	50%	7.593,26	171.684,00	170.241,00	168.798,00	167.355,00	165.913,00	164.470,00	163.027,00	161.584,00	160.142,00	158.699,00	157.257,00	+ max 25%	38									
39	5.164,15	50%	7.746,23	179.751,00	178.241,00	176.730,00	175.220,00	173.709,00	172.199,00	170.688,00	169.178,00	167.667,00	166.157,00	164.646,00	+ max 25%	39									
40	5.265,40	50%	7.898,10	187.975,00	186.395,00	184.815,00	183.235,00	181.655,00	180.075,00	178.495,00	176.915,00	175.335,00	173.755,00	172.175,00	+ max 25%	40									
41	5.367,38	50%	8.051,07	196.406,00	194.795,00	193.184,00	191.573,00	189.962,00	188.351,00	186.740,00	185.129,00	183.518,00	181.907,00	180.296,00	+ max 25%	41									
42	5.468,62	50%	8.202,93	204.991,00	203.269,00	201.546,00	199.823,00	198.101,00	196.378,00	194.656,00	192.933,00	191.210,00	189.488,00	187.765,00	+ max 25%	42									
43	5.570,61	50%	8.355,91	213.734,00	211.989,00	210.244,00	208.499,00	206.754,00	205.009,00	203.264,00	201.519,00	199.774,00	198.029,00	196.284,00	+ max 25%	43									
44	5.671,85	50%	8.507,77	222.734,00	220.862,00	218.990,00	217.118,00	215.247,00	213.375,00	211.503,00	209.632,00	207.760,00	205.889,00	204.017,00	+ max 25%	44									
45	5.773,83	50%	8.660,75	231.892,00	229.943,00	227.994,00	226.045,00	224.097,00	222.148,00	220.199,00	218.251,00	216.302,00	214.353,00	212.404,00	+ max 25%	45									
46	5.875,07	50%	8.812,61	241.201,00	239.174,00	237.147,00	235.121,00	233.094,00	231.067,00	229.040,00	227.013,00	224.986,00	222.959,00	220.932,00	+ max 25%	46									
47	5.977,06	50%	8.965,59	250.723,00	248.616,00	246.509,00	244.402,00	242.295,00	240.188,00	238.081,00	235.974,00	233.867,00	231.760,00	229.653,00	+ max 25%	47									
48	6.078,30	50%	9.117,45	260.394,00	258.206,00	256.019,00	253.830,00	251.642,00	249.453,00	247.265,00	245.077,00	242.889,00	240.699,00	238.511,00	+ max 25%	48									
49	6.180,28	50%	9.270,42	270.279,00	268.008,00	265.737,00	263.465,00	261.194,00	258.923,00	256.652,00	254.380,00	252.109,00	249.838,00	247.567,00	+ max 25%	49									
50	6.281,53	50%	9.422,29	280.313,00	277.958,00	275.603,00	273.248,00	270.893,00	268.538,00	266.183,00	263.828,00	261.473,00	259.118,00	256.763,00	+ max 25%	50									
51	6.379,81	50%	9.569,72	290.393,00	287.953,00	285.513,00	283.072,00	280.632,00	278.192,00	275.752,00	273.311,00	270.871,00	268.430,00	265.990,00	+ max 25%	51									
52	6.474,41	50%	9.711,61	300.477,00	297.952,00	295.427,00	292.902,00	290.377,00	287.852,00	285.327,00	282.802,00	280.277,00	277.752,00	275.227,00	+ max 25%	52									
53	6.566,04	50%	9.849,06	310.590,00	307.980,00	305.370,00	302.760,00	300.150,00	297.540,00	294.930,00	292.320,00	289.710,00	287.100,00	284.490,00	+ max 25%	53									
54	6.653,98	50%	9.980,98	320.689,00	317.994,00	315.299,00	312.604,00	309.909,00	307.214,00	304.520,00	301.825,00	299.130,00	296.435,00	293.740,00	+ max 25%	54									
55	6.738,97	50%	10.108,45	330.799,00	328.019,00	325.240,00	322.460,00	319.680,00	316.900,00	314.120,00	311.340,00	308.560,00	305.780,00	303.000,00	+ max 25%	55									
56	6.821,00	50%	10.231,50	340.914,00	338.049,00	335.184,00	332.319,00	329.454,00	326.589,00	323.725,00	320.860,00	317.995,00	315.130,00	312.265,00	+ max 25%	56									
57	6.899,33	50%	10.349,00	350.986,00	348.037,00	345.087,00	342.138,00	339.189,00	336.239,00	333.290,00	330.340,00	327.391,00	324.442,00	321.493,00	+ max 25%	57									
58	6.974,71	50%	10.462,07	361.046,00	358.012,00	354.978,00	351.944,00	348.910,00	345.876,00	342.842,00	339.808,00	336.774,00	333.740,00	330.706,00	+ max 25%	58									
59	7.047,13	50%	10.570,70	371.084,00	367.966,00	364.848,00	361.729,00	358.611,00	355.493,00	352.374,00	349.256,00	346.138,00	343.020,00	339.902,00	+ max 25%	59									
60	7.116,60	50%	10.674,90	381.094,00	377.851,00	374.689,00	371.527,00	368.365,00	365.203,00	362.041,00	358.879,00	355.717,00	352.555,00	349.393,00	+ max 25%	60									
61	7.183,11	50%	10.774,67	391.066,00	387.760,00	384.494,00	381.228,00	377.962,00	374.696,00	371.430,00	368.164,00	364.898,00	361.632,00	358.366,00	+ max 25%	61									
62	7.245,93	50%	10.868,99	400.950,00	397.584,00	394.215,00	390.845,00	387.476,00	384.107,00	380.737,00	377.368,00	373.998,00	370.629,00	367.259,00	+ max 25%	62									
63	7.306,52	50%	10.959,79	410.828,00	407.323,00	403.714,00	400.105,00	396.496,00	392.887,00	389.278,00	385.669,00	382.060,00	378.451,00	374.842,00	+ max 25%	63									
64	7.364,91	50%	11.047,36	420.683,00	417.148,00	413.513,00	409.878,00	406.243,00	402.608,00	398.973,00	395.338,00	391.703,00	388.068,00	384.433,00	+ max 25%	64									
65	7.419,59	50%	11.129,39	430.429,00	426.812,00	423.195,00	419.578,00	415.961,00	412.344,00	408.727,00	405.110,00	401.493,00	397.876,00	394.259,00	+ max 25%	65									
66	7.472,06	50%	11.208,09	440.142,00	436.443,00	432.744,00	429.045,00	425.347,00	421.648,00	417.949,00	414.251,00	410.552,00	406.853,00	403.154,00	+ max 25%	66									

TRIBUNALE DI MILANO - LIQUIDAZIONE DEL DANNO NON PATRIMONIALE - TABELLE 2018
 Danno permanente da lesioni alla integrità psico-fisica: valori medi di liquidazione e percentuali massime di "personalizzazione"

Rivalutazione	Punto biologico 2008 rlv. al 2018	Punto danno "non patrimoniale" e "al 2018"	Riscarcimento: fasce di età 81-90										aumento personalizzato + max 25%	Invalidità
			Fasce di età											
			81	82	83	84	85	86	87	88	89	90		
			Demoltiplicatore											
			0,600	0,595	0,590	0,585	0,580	0,575	0,570	0,565	0,560	0,555	0,555	0,555
67	7.521,57	50%	453.551,00	449.771,00	445.992,00	442.212,00	438.433,00	434.653,00	430.873,00	427.094,00	423.314,00	419.535,00	419.535,00	
68	7.568,87	50%	463.215,00	459.355,00	455.495,00	451.634,00	447.774,00	443.914,00	440.054,00	436.194,00	432.334,00	428.474,00	428.474,00	
69	7.613,95	50%	472.826,00	468.886,00	464.946,00	461.006,00	457.066,00	453.126,00	449.186,00	445.246,00	441.306,00	437.366,00	437.366,00	
70	7.659,02	50%	482.333,00	478.313,00	474.294,00	470.274,00	466.255,00	462.235,00	458.216,00	454.197,00	450.177,00	446.158,00	446.158,00	
71	7.695,98	50%	491.773,00	487.675,00	483.577,00	479.479,00	475.381,00	471.282,00	467.184,00	463.086,00	458.988,00	454.890,00	454.890,00	
72	7.733,67	50%	501.142,00	496.965,00	492.789,00	488.613,00	484.437,00	480.261,00	476.085,00	471.909,00	467.733,00	463.556,00	463.556,00	
73	7.768,40	50%	510.384,00	506.131,00	501.878,00	497.624,00	493.371,00	489.118,00	484.865,00	480.612,00	476.359,00	472.105,00	472.105,00	
74	7.801,66	50%	519.590,00	515.260,00	510.930,00	506.601,00	502.271,00	497.941,00	493.611,00	489.281,00	484.951,00	480.621,00	480.621,00	
75	7.832,69	50%	528.707,00	524.301,00	519.895,00	515.489,00	511.083,00	506.677,00	502.272,00	497.866,00	493.460,00	489.054,00	489.054,00	
76	7.861,52	50%	537.728,00	533.247,00	528.766,00	524.284,00	519.803,00	515.322,00	510.841,00	506.360,00	501.879,00	497.398,00	497.398,00	
77	7.888,12	50%	546.647,00	542.091,00	537.536,00	532.981,00	528.425,00	523.870,00	519.314,00	514.759,00	510.204,00	505.648,00	505.648,00	
78	7.913,98	50%	555.562,00	550.932,00	546.302,00	541.673,00	537.043,00	532.413,00	527.784,00	523.154,00	518.524,00	513.895,00	513.895,00	
79	7.936,15	50%	564.261,00	559.558,00	554.856,00	550.154,00	545.452,00	540.750,00	536.048,00	531.346,00	526.644,00	521.941,00	521.941,00	
80	7.957,59	50%	572.946,00	568.172,00	563.397,00	558.623,00	553.848,00	549.073,00	544.299,00	539.524,00	534.750,00	529.975,00	529.975,00	
81	7.976,80	50%	581.509,00	576.663,00	571.817,00	566.971,00	562.125,00	557.279,00	552.433,00	547.587,00	542.741,00	537.895,00	537.895,00	
82	7.994,54	50%	589.997,00	585.080,00	580.163,00	575.247,00	570.330,00	565.414,00	560.497,00	555.580,00	550.664,00	545.747,00	545.747,00	
83	8.011,53	50%	598.462,00	593.474,00	588.487,00	583.500,00	578.513,00	573.526,00	568.539,00	563.551,00	558.564,00	553.577,00	553.577,00	
84	8.026,31	50%	606.789,00	601.733,00	596.676,00	591.620,00	586.563,00	581.506,00	576.450,00	571.393,00	566.337,00	561.280,00	561.280,00	
85	8.039,62	50%	615.031,00	609.905,00	604.780,00	599.655,00	594.530,00	589.404,00	584.279,00	579.154,00	574.029,00	568.903,00	568.903,00	
86	8.051,44	50%	623.181,00	617.988,00	612.795,00	607.602,00	602.409,00	597.216,00	592.022,00	586.829,00	581.636,00	576.443,00	576.443,00	
87	8.062,52	50%	631.296,00	626.035,00	620.774,00	615.513,00	610.252,00	604.992,00	599.731,00	594.470,00	589.209,00	583.948,00	583.948,00	
88	8.072,13	50%	639.313,00	633.985,00	628.658,00	623.330,00	618.002,00	612.675,00	607.347,00	602.020,00	596.692,00	591.364,00	591.364,00	
89	8.081,00	50%	647.288,00	641.894,00	636.500,00	631.106,00	625.712,00	620.318,00	614.924,00	609.530,00	604.136,00	598.741,00	598.741,00	
90	8.088,30	50%	655.180,00	649.730,00	644.280,00	638.830,00	633.380,00	627.930,00	622.480,00	617.030,00	611.580,00	606.130,00	606.130,00	
91	8.095,04	50%	662.984,00	657.459,00	651.934,00	646.409,00	640.884,00	635.359,00	629.835,00	624.310,00	618.785,00	613.260,00	613.260,00	
92	8.100,95	50%	670.789,00	665.169,00	659.580,00	653.990,00	648.400,00	642.810,00	637.221,00	631.631,00	626.042,00	620.452,00	620.452,00	
93	8.106,13	50%	678.483,00	672.829,00	667.175,00	661.521,00	655.867,00	650.213,00	644.559,00	638.905,00	633.251,00	627.596,00	627.596,00	
94	8.110,56	50%	686.153,00	680.435,00	674.717,00	668.999,00	663.282,00	657.564,00	651.846,00	646.128,00	640.410,00	634.692,00	634.692,00	
95	8.114,25	50%	693.769,00	687.987,00	682.206,00	676.425,00	670.643,00	664.862,00	659.080,00	653.299,00	647.518,00	641.736,00	641.736,00	
96	8.117,95	50%	701.391,00	695.546,00	689.701,00	683.856,00	678.011,00	672.166,00	666.321,00	660.476,00	654.631,00	648.787,00	648.787,00	
97	8.120,91	50%	708.955,00	703.047,00	697.139,00	691.231,00	685.323,00	679.415,00	673.507,00	667.599,00	661.691,00	655.783,00	655.783,00	
98	8.123,86	50%	716.525,00	710.540,00	704.555,00	698.570,00	692.585,00	686.599,00	680.614,00	674.629,00	668.644,00	662.658,00	662.658,00	
99	8.126,08	50%	724.034,00	718.000,00	711.966,00	705.933,00	699.899,00	693.865,00	687.832,00	681.798,00	675.765,00	669.731,00	669.731,00	
100	8.129,03	50%	731.613,00	725.516,00	719.420,00	713.323,00	707.226,00	701.129,00	695.032,00	688.935,00	682.838,00	676.741,00	676.741,00	

TRIBUNALE DI MILANO - LIQUIDAZIONE DEL DANNO NON PATRIMONIALE - TABELLE 2018
 Danno permanente da lesioni alla integrità psico-fisica: valori medi di liquidazione e percentuali massime di "personalizzazione"

Invalidità	Punto biologico 2008 inv. al 2018	Rivalutazione	Risarcimento: fasce di età 91-100										aumento personalizzato	Invalidità		
			Fasce di età													
			91	92	93	94	95	96	97	98	99	100				
1	1.182,41	25%	813,00	0,545	798,00	0,535	791,00	0,530	783,00	776,00	769,00	761,00	754,00	746,00	+ max 50%	1
2	1.256,31	25%	1.727,00	1.712,00	1.696,00	1.680,00	1.665,00	1.650,00	1.633,00	1.617,00	1.602,00	1.586,00	1.570,00	1.554,00	+ max 50%	2
3	1.330,21	25%	2.744,00	2.719,00	2.694,00	2.669,00	2.644,00	2.619,00	2.594,00	2.569,00	2.544,00	2.519,00	2.494,00	2.469,00	+ max 50%	3
4	1.404,11	25%	3.861,00	3.826,00	3.791,00	3.756,00	3.721,00	3.686,00	3.651,00	3.616,00	3.581,00	3.546,00	3.511,00	3.476,00	+ max 50%	4
5	1.478,01	25%	5.081,00	5.034,00	4.988,00	4.942,00	4.896,00	4.850,00	4.804,00	4.758,00	4.712,00	4.666,00	4.620,00	4.574,00	+ max 50%	5
6	1.625,81	25%	6.706,00	6.645,00	6.585,00	6.524,00	6.463,00	6.402,00	6.341,00	6.280,00	6.219,00	6.158,00	6.097,00	6.036,00	+ max 50%	6
7	1.773,61	25%	8.535,00	8.459,00	8.383,00	8.307,00	8.231,00	8.155,00	8.079,00	7.999,00	7.919,00	7.839,00	7.759,00	7.679,00	+ max 50%	7
8	1.921,41	25%	10.568,00	10.475,00	10.376,00	10.280,00	10.183,00	10.087,00	9.991,00	9.895,00	9.799,00	9.703,00	9.607,00	9.511,00	+ max 50%	8
9	2.069,21	25%	12.803,00	12.687,00	12.570,00	12.454,00	12.338,00	12.222,00	12.106,00	11.990,00	11.874,00	11.758,00	11.642,00	11.526,00	+ max 50%	9
10	2.217,01	25%	15.364,00	15.224,00	15.085,00	14.945,00	14.805,00	14.666,00	14.526,00	14.386,00	14.247,00	14.107,00	13.967,00	13.827,00	+ max 49%	10
11	2.318,99	27%	17.818,00	17.656,00	17.494,00	17.332,00	17.170,00	17.008,00	16.846,00	16.684,00	16.522,00	16.360,00	16.198,00	16.036,00	+ max 48%	11
12	2.420,24	28%	20.446,00	20.260,00	20.074,00	19.889,00	19.703,00	19.517,00	19.331,00	19.145,00	18.959,00	18.773,00	18.587,00	18.401,00	+ max 47%	12
13	2.522,22	29%	23.264,00	23.052,00	22.841,00	22.629,00	22.418,00	22.206,00	21.995,00	21.783,00	21.572,00	21.360,00	21.148,00	20.936,00	+ max 46%	13
14	2.623,46	30%	26.261,00	26.022,00	25.783,00	25.545,00	25.306,00	25.067,00	24.828,00	24.589,00	24.351,00	24.112,00	23.873,00	23.634,00	+ max 45%	14
15	2.725,44	31%	29.455,00	29.187,00	28.920,00	28.652,00	28.384,00	28.116,00	27.849,00	27.581,00	27.313,00	27.045,00	26.777,00	26.509,00	+ max 44%	15
16	2.826,69	32%	32.835,00	32.536,00	32.238,00	31.939,00	31.641,00	31.342,00	31.044,00	30.745,00	30.447,00	30.148,00	29.849,00	29.550,00	+ max 43%	16
17	2.928,67	33%	36.418,00	36.088,00	35.757,00	35.426,00	35.095,00	34.764,00	34.433,00	34.102,00	33.771,00	33.440,00	33.109,00	32.778,00	+ max 42%	17
18	3.029,91	34%	40.195,00	39.829,00	39.464,00	39.099,00	38.733,00	38.368,00	38.002,00	37.637,00	37.272,00	36.906,00	36.540,00	36.174,00	+ max 41%	18
19	3.131,90	35%	44.183,00	43.782,00	43.380,00	42.978,00	42.577,00	42.175,00	41.773,00	41.372,00	40.970,00	40.568,00	40.166,00	39.764,00	+ max 40%	19
20	3.233,74	36%	48.368,00	47.928,00	47.488,00	47.049,00	46.609,00	46.169,00	45.730,00	45.290,00	44.850,00	44.410,00	43.970,00	43.530,00	+ max 39%	20
21	3.335,12	37%	52.773,00	52.294,00	51.814,00	51.334,00	50.854,00	50.375,00	49.895,00	49.415,00	48.935,00	48.455,00	47.975,00	47.495,00	+ max 38%	21
22	3.436,38	38%	57.380,00	56.859,00	56.337,00	55.815,00	55.294,00	54.772,00	54.251,00	53.729,00	53.207,00	52.686,00	52.164,00	51.642,00	+ max 37%	22
23	3.538,35	39%	62.217,00	61.651,00	61.085,00	60.520,00	59.954,00	59.389,00	58.823,00	58.257,00	57.692,00	57.126,00	56.560,00	55.994,00	+ max 36%	23
24	3.639,59	40%	67.260,00	66.648,00	66.037,00	65.425,00	64.814,00	64.202,00	63.590,00	62.979,00	62.368,00	61.757,00	61.145,00	60.534,00	+ max 35%	24
25	3.741,57	41%	72.540,00	71.880,00	71.221,00	70.561,00	69.902,00	69.242,00	68.583,00	67.924,00	67.264,00	66.605,00	65.946,00	65.286,00	+ max 34%	25
26	3.842,82	42%	78.032,00	77.323,00	76.613,00	75.904,00	75.195,00	74.485,00	73.776,00	73.067,00	72.357,00	71.648,00	70.938,00	70.228,00	+ max 33%	26
27	3.944,80	43%	83.770,00	83.009,00	82.247,00	81.485,00	80.724,00	79.962,00	79.201,00	78.439,00	77.677,00	76.915,00	76.154,00	75.392,00	+ max 32%	27
28	4.046,04	44%	89.725,00	88.909,00	88.094,00	87.278,00	86.462,00	85.647,00	84.831,00	84.015,00	83.200,00	82.384,00	81.568,00	80.752,00	+ max 31%	28
29	4.148,02	45%	95.933,00	95.061,00	94.189,00	93.317,00	92.445,00	91.573,00	90.701,00	89.829,00	88.957,00	88.084,00	87.212,00	86.340,00	+ max 30%	29
30	4.249,27	46%	102.365,00	101.334,00	100.304,00	99.273,00	98.243,00	97.212,00	96.181,00	95.151,00	94.120,00	93.090,00	92.060,00	91.030,00	+ max 29%	30
31	4.351,25	47%	109.056,00	108.056,00	107.056,00	106.056,00	105.056,00	104.056,00	103.056,00	102.056,00	101.056,00	100.056,00	99.056,00	98.056,00	+ max 28%	31
32	4.452,49	48%	115.979,00	114.924,00	113.870,00	112.816,00	111.761,00	110.707,00	109.652,00	108.598,00	107.544,00	106.489,00	105.435,00	104.380,00	+ max 27%	32
33	4.554,48	49%	123.169,00	122.049,00	120.930,00	119.810,00	118.690,00	117.570,00	116.451,00	115.331,00	114.211,00	113.092,00	111.972,00	110.852,00	+ max 26%	33

TRIBUNALE DI MILANO - LIQUIDAZIONE DEL DANNO NON PATRIMONIALE - TABELLE 2018
 Danno permanente da lesioni alla integrità psico-fisica: valori medi di liquidazione e percentuali massime di "personalizzazione"

Invalidità	Rivalutazione		Risarcimento: fasce di età 91-100										aumento personalizzato
	Punto biologico 2008 rlv. al 2018	Punto danno "non patrimoniale" e " al 2018	Fasce di età										
			Demoltiplicatore										
	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100			
34	4.655,72	50%	6.983,56	0,540	0,535	0,530	0,525	0,520	0,515	0,510	0,505	119.908,00	+ max 25%
35	4.757,70	50%	7.136,55	128.406,00	127.031,00	125.844,00	124.857,00	123.470,00	122.282,00	121.095,00	119.908,00	126.139,00	+ max 25%
36	4.856,95	50%	7.288,42	137.379,00	133.632,00	132.383,00	131.134,00	129.885,00	128.636,00	127.387,00	126.139,00	132.503,00	+ max 25%
37	4.960,93	50%	7.441,39	144.311,00	141.667,00	140.375,00	139.083,00	137.791,00	136.499,00	135.207,00	133.915,00	139.042,00	+ max 25%
38	5.062,17	50%	7.593,26	151.432,00	148.679,00	145.926,00	143.172,00	141.796,00	140.419,00	141.796,00	140.419,00	145.715,00	+ max 25%
39	5.164,15	50%	7.746,23	158.699,00	155.814,00	152.928,00	150.043,00	148.600,00	147.157,00	145.715,00	144.272,00	152.562,00	+ max 25%
40	5.265,40	50%	7.898,10	166.157,00	163.272,00	160.386,00	157.500,00	155.057,00	152.614,00	150.171,00	147.728,00	159.542,00	+ max 25%
41	5.367,38	50%	8.051,07	173.758,00	170.873,00	167.987,00	165.101,00	162.215,00	159.329,00	156.443,00	153.557,00	166.697,00	+ max 25%
42	5.469,62	50%	8.203,93	181.552,00	178.667,00	175.781,00	172.895,00	170.009,00	167.123,00	164.237,00	161.351,00	173.984,00	+ max 25%
43	5.570,81	50%	8.356,91	189.486,00	186.601,00	183.715,00	180.829,00	177.943,00	175.057,00	172.171,00	169.285,00	181.449,00	+ max 25%
44	5.671,95	50%	8.507,77	197.617,00	194.732,00	191.846,00	188.960,00	186.074,00	183.188,00	180.302,00	177.416,00	189.043,00	+ max 25%
45	5.773,83	50%	8.660,75	205.888,00	203.003,00	200.117,00	197.231,00	194.345,00	191.459,00	188.573,00	185.687,00	196.815,00	+ max 25%
46	5.875,07	50%	8.812,61	214.353,00	211.468,00	208.582,00	205.696,00	202.810,00	200.924,00	199.038,00	197.152,00	204.717,00	+ max 25%
47	5.977,06	50%	8.965,59	222.959,00	220.074,00	217.188,00	214.302,00	211.416,00	208.530,00	205.644,00	202.758,00	212.798,00	+ max 25%
48	6.078,30	50%	9.117,45	231.760,00	228.875,00	225.989,00	223.103,00	220.217,00	217.331,00	214.445,00	211.559,00	221.007,00	+ max 25%
49	6.180,28	50%	9.270,42	240.701,00	237.816,00	234.930,00	232.044,00	229.158,00	226.272,00	223.386,00	220.500,00	229.397,00	+ max 25%
50	6.281,53	50%	9.422,29	249.683,00	246.798,00	243.912,00	241.026,00	238.140,00	235.254,00	232.368,00	229.482,00	240.266,00	+ max 25%
51	6.379,81	50%	9.569,72	259.113,00	256.228,00	253.342,00	250.456,00	247.570,00	244.684,00	241.798,00	238.912,00	248.908,00	+ max 25%
52	6.474,41	50%	9.711,61	268.431,00	265.546,00	262.660,00	259.774,00	256.888,00	254.002,00	251.116,00	248.230,00	257.552,00	+ max 25%
53	6.566,04	50%	9.849,06	277.752,00	274.867,00	271.981,00	269.095,00	266.209,00	263.323,00	260.437,00	257.551,00	266.209,00	+ max 25%
54	6.655,98	50%	9.980,98	287.100,00	284.215,00	281.329,00	278.443,00	275.557,00	272.671,00	269.785,00	266.899,00	274.876,00	+ max 25%
55	6.736,97	50%	10.108,45	296.435,00	293.550,00	290.664,00	287.778,00	284.892,00	282.006,00	279.120,00	276.234,00	285.542,00	+ max 25%
56	6.821,00	50%	10.231,50	305.781,00	302.896,00	300.010,00	297.124,00	294.238,00	291.352,00	288.466,00	285.580,00	294.845,00	+ max 25%
57	6.899,33	50%	10.349,00	315.130,00	312.245,00	309.359,00	306.473,00	303.587,00	300.701,00	297.815,00	294.929,00	303.795,00	+ max 25%
58	6.974,71	50%	10.462,07	324.441,00	321.556,00	318.670,00	315.784,00	312.898,00	310.012,00	307.126,00	304.240,00	309.468,00	+ max 25%
59	7.047,13	50%	10.570,70	333.740,00	330.855,00	327.969,00	325.083,00	322.197,00	319.311,00	316.425,00	313.539,00	318.072,00	+ max 25%
60	7.116,60	50%	10.674,30	343.019,00	340.134,00	337.248,00	334.362,00	331.476,00	328.590,00	325.704,00	322.818,00	328.350,00	+ max 25%
61	7.183,11	50%	10.774,67	352.272,00	349.387,00	346.501,00	343.615,00	340.729,00	337.843,00	334.957,00	332.071,00	338.652,00	+ max 25%
62	7.245,93	50%	10.868,89	361.490,00	358.605,00	355.719,00	352.833,00	349.947,00	347.061,00	344.175,00	341.289,00	348.866,00	+ max 25%
63	7.305,62	50%	10.959,79	370.629,00	367.744,00	364.858,00	361.972,00	359.086,00	356.200,00	353.314,00	350.428,00	358.005,00	+ max 25%
64	7.364,91	50%	11.047,36	379.757,00	376.872,00	373.986,00	371.100,00	368.214,00	365.328,00	362.442,00	359.556,00	367.133,00	+ max 25%
65	7.419,59	50%	11.129,39	388.867,00	385.982,00	383.096,00	380.210,00	377.324,00	374.438,00	371.552,00	368.666,00	376.243,00	+ max 25%
66	7.472,06	50%	11.208,09	397.876,00	394.991,00	392.105,00	389.219,00	386.333,00	383.447,00	380.561,00	377.675,00	385.252,00	+ max 25%
				403.155,00	399.456,00	395.758,00	392.060,00	388.362,00	384.664,00	380.966,00	377.268,00	373.566,00	+ max 25%
				91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

TRIBUNALE DI MILANO - LIQUIDAZIONE DEL DANNO NON PATRIMONIALE - TABELLE 2018
 Danno permanente da lesioni alla integrità psico-fisica: valori medi di liquidazione e percentuali massime di "personalizzazione"

Invalidità	Rivalutazione		Riscarcimento: fasce di età 91-100										aumento personalizzato	Invalidità	
	Punto biologico 2008	Punto di danno "non patrimoniale" e "al 2018"	Fasce di età												
			91	92	93	94	95	96	97	98	99	100			
67	7.521,57	50%	415.755,00	0,545	0,540	0,535	0,530	0,525	0,520	0,515	0,510	0,505	381.739,00	+ max 25%	67
68	7.568,87	50%	424.814,00	420.753,00	416.893,00	413.033,00	409.173,00	405.313,00	401.453,00	397.593,00	393.733,00	389.873,00	385.013,00	+ max 25%	68
69	7.613,95	50%	433.424,00	429.484,00	425.544,00	421.604,00	417.664,00	413.724,00	409.784,00	405.844,00	401.904,00	397.964,00	394.024,00	+ max 25%	69
70	7.658,07	50%	442.135,00	438.195,00	434.255,00	430.315,00	426.375,00	422.435,00	418.495,00	414.555,00	410.615,00	406.675,00	402.735,00	+ max 25%	70
71	7.695,98	50%	450.792,00	446.852,00	442.912,00	438.972,00	435.032,00	431.092,00	427.152,00	423.212,00	419.272,00	415.332,00	411.392,00	+ max 25%	71
72	7.733,67	50%	459.380,00	455.440,00	451.500,00	447.560,00	443.620,00	439.680,00	435.740,00	431.800,00	427.860,00	423.920,00	420.000,00	+ max 25%	72
73	7.768,40	50%	467.852,00	463.912,00	459.972,00	456.032,00	452.092,00	448.152,00	444.212,00	440.272,00	436.332,00	432.392,00	428.452,00	+ max 25%	73
74	7.801,66	50%	476.291,00	472.351,00	468.411,00	464.471,00	460.531,00	456.591,00	452.651,00	448.711,00	444.771,00	440.831,00	436.891,00	+ max 25%	74
75	7.832,69	50%	484.648,00	480.708,00	476.768,00	472.828,00	468.888,00	464.948,00	461.008,00	457.068,00	453.128,00	449.188,00	445.248,00	+ max 25%	75
76	7.861,52	50%	492.917,00	488.977,00	485.037,00	481.097,00	477.157,00	473.217,00	469.277,00	465.337,00	461.397,00	457.457,00	453.517,00	+ max 25%	76
77	7.888,12	50%	501.095,00	497.155,00	493.215,00	489.275,00	485.335,00	481.395,00	477.455,00	473.515,00	469.575,00	465.635,00	461.695,00	+ max 25%	77
78	7.913,98	50%	509.285,00	505.345,00	501.405,00	497.465,00	493.525,00	489.585,00	485.645,00	481.705,00	477.765,00	473.825,00	469.885,00	+ max 25%	78
79	7.936,15	50%	517.238,00	513.298,00	509.358,00	505.418,00	501.478,00	497.538,00	493.598,00	489.658,00	485.718,00	481.778,00	477.838,00	+ max 25%	79
80	7.957,58	50%	525.201,00	521.261,00	517.321,00	513.381,00	509.441,00	505.501,00	501.561,00	497.621,00	493.681,00	489.741,00	485.801,00	+ max 25%	80
81	7.976,80	50%	533.050,00	529.110,00	525.170,00	521.230,00	517.290,00	513.350,00	509.410,00	505.470,00	501.530,00	497.590,00	493.650,00	+ max 25%	81
82	7.994,54	50%	540.830,00	536.890,00	532.950,00	529.010,00	525.070,00	521.130,00	517.190,00	513.250,00	509.310,00	505.370,00	501.430,00	+ max 25%	82
83	8.011,53	50%	548.590,00	544.650,00	540.710,00	536.770,00	532.830,00	528.890,00	524.950,00	521.010,00	517.070,00	513.130,00	509.190,00	+ max 25%	83
84	8.026,31	50%	556.224,00	552.284,00	548.344,00	544.404,00	540.464,00	536.524,00	532.584,00	528.644,00	524.704,00	520.764,00	516.824,00	+ max 25%	84
85	8.039,62	50%	563.778,00	559.838,00	555.898,00	551.958,00	548.018,00	544.078,00	540.138,00	536.198,00	532.258,00	528.318,00	524.378,00	+ max 25%	85
86	8.051,44	50%	571.250,00	567.310,00	563.370,00	559.430,00	555.490,00	551.550,00	547.610,00	543.670,00	539.730,00	535.790,00	531.850,00	+ max 25%	86
87	8.062,52	50%	578.688,00	574.748,00	570.808,00	566.868,00	562.928,00	558.988,00	555.048,00	551.108,00	547.168,00	543.228,00	539.288,00	+ max 25%	87
88	8.072,13	50%	586.037,00	582.097,00	578.157,00	574.217,00	570.277,00	566.337,00	562.397,00	558.457,00	554.517,00	550.577,00	546.637,00	+ max 25%	88
89	8.081,00	50%	593.347,00	589.407,00	585.467,00	581.527,00	577.587,00	573.647,00	569.707,00	565.767,00	561.827,00	557.887,00	553.947,00	+ max 25%	89
90	8.088,33	50%	600.583,00	596.643,00	592.703,00	588.763,00	584.823,00	580.883,00	576.943,00	573.003,00	569.063,00	565.123,00	561.183,00	+ max 25%	90
91	8.095,04	50%	607.745,00	603.805,00	599.865,00	595.925,00	591.985,00	588.045,00	584.105,00	580.165,00	576.225,00	572.285,00	568.345,00	+ max 25%	91
92	8.100,95	50%	614.862,00	610.922,00	606.982,00	603.042,00	599.102,00	595.162,00	591.222,00	587.282,00	583.342,00	579.402,00	575.462,00	+ max 25%	92
93	8.106,13	50%	621.942,00	618.002,00	614.062,00	610.122,00	606.182,00	602.242,00	598.302,00	594.362,00	590.422,00	586.482,00	582.542,00	+ max 25%	93
94	8.110,56	50%	628.974,00	625.034,00	621.094,00	617.154,00	613.214,00	609.274,00	605.334,00	601.394,00	597.454,00	593.514,00	589.574,00	+ max 25%	94
95	8.114,25	50%	635.955,00	632.015,00	628.075,00	624.135,00	620.195,00	616.255,00	612.315,00	608.375,00	604.435,00	600.495,00	596.555,00	+ max 25%	95
96	8.117,95	50%	642.942,00	638.002,00	634.062,00	630.122,00	626.182,00	622.242,00	618.302,00	614.362,00	610.422,00	606.482,00	602.542,00	+ max 25%	96
97	8.120,91	50%	649.875,00	645.935,00	641.995,00	638.055,00	634.115,00	630.175,00	626.235,00	622.295,00	618.355,00	614.415,00	610.475,00	+ max 25%	97
98	8.123,86	50%	656.814,00	652.874,00	648.934,00	644.994,00	641.054,00	637.114,00	633.174,00	629.234,00	625.294,00	621.354,00	617.414,00	+ max 25%	98
99	8.126,08	50%	663.697,00	659.757,00	655.817,00	651.877,00	647.937,00	643.997,00	640.057,00	636.117,00	632.177,00	628.237,00	624.297,00	+ max 25%	99
100	8.129,03	50%	670.645,00	666.705,00	662.765,00	658.825,00	654.885,00	650.945,00	647.005,00	643.065,00	639.125,00	635.185,00	631.245,00	+ max 25%	100

CORTE DEI CONTI - CENTRO UNICO PER LA FOTORIPRODUZIONE E LA STAMPA - ROMA

